

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3 ^a Senato)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)	»	15
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	19
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	55
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	80
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	98
AFFARI SOCIALI (XII)	»	102
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	105
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA	»	109
<i>INDICE GENERALE</i>	»	110

PAGINA BIANCA

COMMISSIONI RIUNITE

III (Affari esteri e comunitari) della Camera dei deputati e 3^a (Affari esteri, emigrazione) del Senato della Repubblica

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
Incontro informale con il Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Srgjan Kerim	3

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Giovedì 3 luglio 2008.

**Incontro informale con il Presidente dell'Assemblea
Generale delle Nazioni Unite, Srgjan Kerim.**

L'incontro informale è stato svolto dalle
9.10 alle 10.40.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
Sulla pubblicità dei lavori	4

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini, in relazione al disegno di legge C. 1366 Governo, approvato dal Senato, «DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica»	14
---	----

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente della II Commissione Giulia BONGIORNO. — Intervengono il ministro della Giustizia Angelino Alfano ed il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 11.05.

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

Sulla pubblicità dei lavori.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Gaetano PECORELLA (Pdl) ritiene opportuno preliminarmente sgombrare il campo da un equivoco relativo all'inserimento, nel corso dell'esame al Senato, degli articoli 2-*bis* e 2-*ter*. Non vi è dubbio infatti che tale inserimento è non solo possibile, ma del tutto legittimo e conforme alle norme regolamentari. Inoltre, le due disposizioni si ispirano alla stessa *ratio* del provvedimento complessivo, giacché sono volte a dare priorità ai procedimenti penali relativi a reati di particolare allarme sociale, in tal modo conferendo maggiore efficacia all'intervento normativo in materia di sicurezza. Pertanto, non può dirsi superato neanche il limite dell'attinenza delle modifiche successivamente introdotte rispetto alla materia oggetto del provvedimento. D'altra parte è evidente che per rendere maggiormente efficaci norme di carattere sostanziale è necessario stabilire delle priorità e determinare

un'accelerazione sul piano processuale. In tale direzione si sono mosse non solo le leggi volte a contrastare il fenomeno del terrorismo, ma anche le decisioni organizzative di molti procuratori della Repubblica. In tale contesto, sottolinea quindi come il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale debba essere messo in discussione dato che lo stesso, anche in considerazione dell'enorme carico che grava sulla giustizia penale, appare difficilmente sostenibile.

Sottolinea quindi come le disposizioni di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* abbiano una solida giustificazione non solo giuridica ma anche politica. Infatti, per realizzare le grandi riforme di cui ha bisogno il Paese, è necessaria una condizione di stabilità politica e del Governo.

Tali considerazioni, peraltro, non escludono che le disposizioni in esame potessero forse essere formulate, in taluni punti, con maggiore attenzione. Il provvedimento, nel suo complesso accettabile, deve essere valutato favorevolmente e, in considerazione della situazione di oggettiva urgenza, dovrà essere convertito in legge. Il Parlamento, tuttavia, dovrà valutare se intervenire in un secondo momento su taluni profili che potrebbero creare delle criticità o difficoltà applicative.

Con riferimento agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, sarebbe stato opportuno indicare in modo più dettagliato i processi ai quali dare precedenza assoluta, anche in considerazione del fatto che vi sono molti reati puniti con la reclusione inferiore nel massimo a 10 anni, che tuttavia destano un forte allarme sociale, come, ad esempio, il furto in appartamento e lo stupro non aggravato. Per i processi sospesi, sarebbe stato più razionale prevedere che la prescrizione riprende il suo corso non dal giorno in cui è cessata la sospensione, ma da quando vi è la concreta ripresa dell'attività processuale. Una maggiore riflessione, infine, avrebbe meritato l'aspetto dell'utilizzabilità degli atti processuali in seguito alla sospensione, dato che se cambia il collegio giudicante — come presumibilmente accadrà in molti casi — è necessario a tal fine il consenso delle parti.

Quanto alla nuova circostanza aggravante di cui all'articolo 61, n. 11-*bis*) del codice penale, osserva che la presenza illegale sul territorio dello Stato è di per sé uno status di illiceità, e che la precarietà delle condizioni di vita e la diversità di cultura possano certamente determinare una legame tra il predetto status e la commissione di molti reati. Tuttavia non può dirsi che sia sempre così, poiché vi sono molti reati, come quelli che sono commessi nel contesto familiare, che prescindono completamente dalla presenza illegale del soggetto sul territorio.

Ritiene che si dovrà anche riflettere sul limite all'applicazione delle attenuanti generiche previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera *f-bis*), poiché suscita perplessità il fatto che le attenuanti generiche non possano essere concesse in caso di assenza di precedenti condanne per altri reati a carico del condannato. Ricorda a tale proposito che le circostanze attenuanti generiche sono state introdotte nel codice penale proprio per consentire al giudice di tener conto della personalità del condannato in vista dell'applicazione della pena in concreto.

Sottolinea altresì l'ambiguità della formulazione dell'articolo 5, comma 1, capoverso « 5-*bis* », che potrebbe condurre ad effetti paradossali in fase di applicazione. Occorrerà pertanto escludere, ad esempio, che possa essere confiscata l'abitazione di un anziano che abbia affittato una stanza alla badante immigrata clandestina. In questo caso, infatti, la famiglia dell'anziano trae profitto dal lavoro della badante, mentre la locazione della stanza potrebbe avere come corrispettivo una riduzione dello stipendio della badante medesima ed essere quindi qualificabile come contratto « a titolo oneroso ». Sembrerebbero quindi integrati tutti gli elementi della fattispecie, con conseguente possibilità di applicazione di una misura quale la confisca, che verrebbe ad incidere radicalmente sul diritto di proprietà di un soggetto tipicamente debole della società, l'anziano.

In relazione all'articolo 10 del decreto legge, osserva che questo sembra sganciare

le misure di prevenzione patrimoniali dalla valutazione circa la pericolosità del soggetto. Sottolinea come questa impostazione desti perplessità e sottolinea come le misure della confisca, se indipendente dalla predetta valutazione, si trasformano in una sorta di misura di tipo fiscale, che colpisce i beni e i patrimoni dei quali non sia possibile giustificare la legittima provenienza.

Ricorda infine che il Popolo della Libertà si ispira ai principi di tutela della persona e della solidarietà umana ed auspica quindi che le norme del provvedimento in esame abbiano il carattere di eccezionalità e provvisorietà, poiché i predetti principi non possono essere compresi se non di fronte a fatti di estrema gravità. Sottolinea che il legislatore deve sempre tenere conto nello svolgimento della sua attività che tra le persone destinatarie delle norme non vi è alcuna differenza sotto il profilo dell'umanità, ma vi può essere unicamente qualche differenza nel colore della pelle.

Marco MINNITI (PD) esprime rammarico per come si è sviluppato il dibattito su un tema delicato come quello della sicurezza, che necessiterebbe invece di un reale confronto. Esprime tuttavia apprezzamento per l'intervento dell'onorevole Pecorella, equilibrato e fondato su valutazioni di merito, che rappresenta l'esempio di come dovrebbe svolgersi il dibattito su disposizioni che incidono sulle libertà personali.

Esprime quindi forte preoccupazione per le possibili conseguenze del provvedimento in esame, per il fatto che si sia intervenuti con decreto-legge su temi estremamente delicati, per le modifiche apportate al Senato ed anche per il fatto che l'iter del provvedimento sfocerà sì verosimilmente nella presentazione della questione di fiducia, sottolineando come si sia di fronte ad una situazione di slittamento progressivo verso la completa rinuncia delle prerogative del Parlamento. Fa presente altresì che in questo modo la

democrazia dell'alternanza, che si è tanto faticosamente costruita, non può funzionare correttamente.

Ricorda che il provvedimento, nato per fare fronte a precise esigenze e secondo una determinata ratio, è stato poi modificato con un meccanismo surrettizio ed irrimediabilmente alterato con l'introduzione delle norme « blocca processi ». Il ministro Maroni aveva affermato che in caso di inserimento delle predette norme, il provvedimento non avrebbe avuto il suo appoggio, ma sembra che alle parole non siano seguiti i fatti. In realtà non si tratta più di un « decreto sicurezza » ma di un provvedimento che di un provvedimento che affronta varie questioni in modo disorganico e disarticolato: da un lato, si vuole perseguire l'obiettivo della maggiore efficacia nella repressione dei reati di maggiore allarme sociale e dall'altro, con la norma « blocca processi », si paralizzano processi che riguardano reati che suscitano un grave allarme sociale. Sull'interesse generale, infatti, prevale un preciso interesse personale ed individuale.

Sottolinea la tendenza del Governo e degli esponenti della maggioranza a rispondere ad ogni obiezione con i risultati di un sondaggio d'opinione, ma non è certo questo un modo responsabile per affrontare il tema della sicurezza, giacché l'andamento dell'opinione pubblica è tortuoso e fortemente influenzato dall'emotività del momento. D'altra parte le politiche della sicurezza si sviluppano in due fasi, quella dell'annuncio e quella della verifica dei risultati. Nella seconda fase si avrà purtroppo la conferma del forte rischio implicito in molte disposizioni del provvedimento in esame: quello dell'eterogeneità dei fini.

A titolo esemplificativo, cita la disposizione dell'articolo 7-bis, che prevede il concorso delle forze armate nel controllo del territorio, qualora si verificassero specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità. Tale disposizione non tiene conto, da un lato, che l'impiego dei militari è molto più costoso dell'impiego delle forze di pubblica sicurezza e, dall'altro, che la presenza sul territorio

delle forze armate accresce il senso di allarme della popolazione, dando l'impressione che la situazione sia fuori controllo. Si tratta, inoltre, di una misura del tutto sproporzionata. La situazione in Italia non è grave come, ad esempio quella di Londra dove dall'inizio dell'anno sono stati già uccisi per accoltellamento diciotto minori, e comunque non appare logico utilizzare le forze armate per combattere la criminalità comune.

Ribadisce che sul provvedimento avrebbe dovuto svilupparsi un dialogo più aperto, mentre la maggioranza non si è dimostrata disponibile ad ascoltare ragioni diverse dalle proprie. L'intervento dell'onorevole Pecorella, che contiene molte osservazioni condivisibili, costituisce invece la dimostrazione di come un simile dialogo fosse possibile e doveroso.

Ricorda quindi che nella precedente legislatura i colleghi dell'attuale maggioranza erano particolarmente puntuali e severi nell'evidenziare come i provvedimenti sulla sicurezza adottati dal Governo allora in carica fossero privi di adeguate risorse. Fa quindi presente come appaia paradossale che la manovra di finanza delineata dall'attuale Governo intenda sottrarre circa 3.5 miliardi di euro, nei prossimi tre anni, ai bilanci del Ministero della Difesa e del Ministero dell'Interno, con particolare riferimento alle risorse relative alla difesa e sicurezza del territorio, nonché all'ordine pubblico e alla sicurezza.

E vero che negli ultimi 15 anni i Governi non sono stati particolarmente attenti alle politiche della sicurezza, ma la situazione attuale appare del tutto paradossale. In sostanza, il Governo ha emanato un « decreto-sicurezza », nel quale ha inserito disposizioni che paralizzarono processi relativi a reati di forte allarme sociale e, al contempo, taglia anche i fondi destinati alle politiche per la sicurezza.

Calogero MANNINO (UdC), dopo aver sottolineato come il suo gruppo abbia mantenuto aperta la disponibilità al dialogo sul provvedimento in esame nella consapevolezza che quello della sicurezza rappresenta un problema di primaria im-

portanza, rileva come nel corso della campagna elettorale le forze politiche che compongono l'attuale maggioranza abbiano però suscitato nel paese un clima di paura, nel quale è stato poi inevitabile intervenire con misure pericolosamente autoritarie. Fa presente, tra l'altro, che le norme sull'identificazione personale potranno essere applicate anche nei confronti dei cittadini italiani. Nel provvedimento si consuma quindi, a suo parere, la contraddizione del Governo e della maggioranza, che si presentano come liberali, ma in realtà introducono forme di autoritarismo proprio di uno Stato di polizia. Invita a ripensare alla storia nazionale, che ha conosciuto l'emigrazione verso altri paesi, e a non dimenticare come solo su una base di solidarietà si può costruire una società unita e pacifica.

Ciò premesso, afferma che si sarebbe aspettato che il Governo, piuttosto che introdurre disposizioni autoritarie come quelle contenute nel decreto-legge in esame o quelle preannunciate in altri ambiti, procedesse ad una riforma del codice penale, cosa di cui del resto si parla ormai da quindici anni. Il Governo, inoltre, prima di procedere all'inasprimento delle misure di polizia, avrebbe dovuto compiere uno sforzo per riorganizzare le forze dell'ordine sul territorio, recuperando il più possibile la loro presenza: ricorda, per esempio, che vi sono comuni nei quali dopo le 20 non c'è più alcun presidio di polizia. Ricorda altresì che, per contro, migliaia di agenti di polizia sono destinati a scorte meramente decorative o al presidio di edifici privi di interesse e che ingenti risorse sono destinate ad inutili intercettazioni telefoniche, mentre sarebbero utili per incrementare l'organico delle forze di polizia. Quanto ai sindaci, rileva come, nel momento in cui dichiara di volerli rafforzare, il Governo in effetti li sottopone al controllo del proprio organo periferico, ossia del prefetto.

Per tutte queste ragioni, esprime l'imbarazzo del suo gruppo, che vorrebbe sostenere il provvedimento, ma che non può non riscontrarne le contraddizioni e le insufficienze in esso presenti.

Per quanto riguarda, poi, la delicata questione dell'articolo 2-ter, dichiara che il suo gruppo non può condividere la tesi sostenuta dal deputato Pecorella. A nome del gruppo, invita anzi il Governo ad espungere l'articolo 2-ter dal decreto-legge, confermando in cambio la disponibilità ad appoggiare il disegno di legge per la sospensione dei processi contro le alte cariche dello Stato. Ricorda, a questo proposito, come il problema sia nato dalla scelta compiuta dal Parlamento nel 1993, al vergognoso fine di colpire due dei maggiori partiti di allora, di sopprimere l'istituto dell'immunità parlamentare e dell'autorizzazione a procedere. Si trattava di un istituto della massima rilevanza, essendo fondamentale preservare tanto l'autonomia della classe politica quanto quella della magistratura.

Jole SANTELLI (PdL), ricordato come il deputato Minniti invitasse la maggioranza al dialogo, si dice convinta che il dialogo sia utile solo se però non è soltanto apparente. Chiede quindi all'opposizione di rinunciare alla strumentalizzazione dell'articolo 2-ter, che è servita a distogliere l'attenzione dei cittadini dal complesso del provvedimento e a non far comprendere loro quanto di buono il Governo sta facendo in materia di sicurezza.

Ricorda che il decreto-legge in esame si iscrive nella linea del perseguimento del riequilibrio tra le esigenze di garanzia e quelle di sicurezza. Le riforme dell'ordinamento succedutesi negli anni hanno infatti determinato uno squilibrio a favore delle garanzie, con il risultato che l'Italia ha oggi un sistema giudiziario incapace di punire chi commette reati: in altre parole, il sistema delle garanzie tutela non solo gli innocenti, ma anche i colpevoli.

Per quanto riguarda le questioni dell'immigrazione, premesso che esse non coincidono con quelle della sicurezza, in quanto certamente l'immigrazione non è solo fonte di criminalità, ma innanzitutto di ricchezza, ritiene che l'Italia non possa però continuare ad essere il « paese della cuccagna » per i criminali: criminali che spesso vengono in Italia perché in patria

sarebbero arrestati e condannati. Occorre quindi trovare soluzioni che permettano di dare risposte ai cittadini, che non si spieghino come sia possibile che i delinquenti denunciati ed arrestati restino poi a piede libero, e che permettano di ridare entusiasmo al personale delle forze dell'ordine, che versa in uno stato di grande scoramento.

Con riferimento poi alle posizioni del Consiglio superiore della magistratura con particolare riguardo all'articolo 2-ter, si dice convinta della necessità che Parlamento e Governo si riappropriino della politica criminale: è la maggioranza politica che deve decidere quali reati vanno considerati più gravi, perché ne risponde ai cittadini. Stabilire le priorità della politica della giustizia è appunto il senso dell'articolo 2-ter. Del resto in esso si fa riferimento a processi che, secondo statistiche ben note al Consiglio superiore della magistratura, non hanno possibilità di giungere a sentenza definitiva prima che intervenga la prescrizione. Senza contare che, come riconosciuto dalla stessa magistratura, con le riforme del 1988 il legislatore ha già di fatto limitato l'obbligatorietà dell'azione penale. La realtà è che il Consiglio superiore della magistratura tenta con sempre maggiore insistenza di porsi come terza Camera dello Stato e addirittura di sovrapporsi al Presidente della Repubblica.

Quanto all'uso dell'esercito per il pattugliamento delle città, ricorda come le forze di polizia, essendo sotto organico di migliaia di uomini, non siano in grado di far fronte a tutte le richieste che provengono dai sindaci. Questa è la ragione dell'utilizzo, assolutamente temporaneo, dei militari. Quanto al timore che ciò possa suscitare paure nei turisti stranieri, fa presente che all'estero è piuttosto normale che sia l'esercito, e non la polizia, a presidiare le ambasciate o altri luoghi sensibili; senza contare che è meglio utilizzare temporaneamente l'esercito per compiti di polizia che non autorizzare, come ha fatto il centrosinistra la scorsa legislatura, il transito dei marescialli dell'esercito nei ruoli della Polizia di Stato.

Si sofferma, infine, sull'aggravante di clandestinità per chi commette reati, affermando che comprenderebbe le obiezioni sollevate al riguardo dall'opposizione se il codice penale avesse riguardo esclusivamente alla condotta oggettiva dell'agente, e non anche alle sue caratteristiche soggettive. D'altra parte non c'è, a suo giudizio, motivo di scandalo se si prevede che chi commette un reato dopo essere entrato illegalmente nel territorio dello Stato sia punito più severamente.

Lanfranco TENAGLIA (PD) ritiene che una corretta analisi del provvedimento in esame debba muovere dalla valutazione della portata che assume il concetto di sicurezza secondo le diverse posizioni politiche.

Ritiene, infatti, che la maggioranza abbia una idea molto confusa non solo del concetto in sè, ma soprattutto delle misure che si renderebbero necessarie in proposito. Il proprio gruppo politico, invece, è consapevole del fatto che questo concetto risulta composto da una serie di elementi, che vanno dalla necessità di assicurare la certezza delle regole e dalla integrazione degli immigrati nel tessuto sociale fino alla necessità di garantire l'effettività dei provvedimenti di espulsione e la certezza della applicazione della pena. Se in questi anni si è registrato un crescente aumento della percezione dell'insicurezza legata alle dinamiche migratorie in Italia, ciò è dovuto essenzialmente all'incapacità di sviluppare adeguati flussi migratori regolari. La legge « Bossi-Fini » non è riuscita a creare un bilanciamento tra domanda ed offerta di lavoro, dando così luogo alla formazione di vaste sacche di immigrazione irregolare.

Le misure del provvedimento in esame non risolvono questo problema. L'analisi su una adeguata soluzione deve partire dalla considerazione che il tasso di delinquenza degli immigrati regolari è addirittura inferiore a quello degli italiani. In base a questa considerazione risulta pertanto evidente l'importanza di indirizzare i movimenti migratori all'interno di canali regolari.

Passa quindi ad esaminare il provvedimento in oggetto, dichiarando di condividere il complesso delle riflessioni svolte dal deputato Pecorella in ordine ai punti più problematici di esso. Tuttavia non condivide la considerazione, svolta dallo stesso deputato Pecorella, sulla necessità di approvare in via eccezionale il provvedimento nel testo trasmesso dal Senato, rinviando eventualmente al futuro la modifica di alcune misure più problematiche. Ritiene infatti necessario svolgere un approfondito esame del provvedimento in questa sede dando luogo fin d'ora alle modifiche che saranno ritenute necessarie, senza rinviare la soluzione di problema di cui già oggi si constati l'esistenza.

Se nel provvedimento in esame esistono numerose norme che l'opposizione dichiara di condividere, in quanto già elaborate dal Governo della passata legislatura, esistono altresì alcune norme di mero effetto propagandistico ed altre sulle quali invece esprime una netta contrarietà. Si riferisce, in particolare, alla disposizione che prevede un'aggravante generica per l'ipotesi in cui il colpevole abbia commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale. Si tratta di una norma che prende a riferimento il modo di essere del soggetto e non già la sua condotta. La ritiene una disposizione inutile e di dubbia costituzionalità che, lungi dal produrre effetti positivi, si limiterà a riempire le carceri, con tutte le conseguenze che ne deriveranno in ordine alla loro gestione.

Invita pertanto la maggioranza ad assumere un atteggiamento di responsabilità, prendendo in considerazione le proposte provenienti dall'opposizione, come è stato fatto nel corso dell'esame di questo provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Si sofferma quindi sugli articoli 2-bis e 2-ter, introdotti proprio nel corso dell'esame al Senato. Al riguardo dichiara di non condividere in alcun modo l'opinione del deputato Pecorella, che ha sostenuto l'omogeneità della materia in essi recata con il complesso del provvedimento. Si tratta invece di disposizioni che non at-

tengono in alcun modo al contenuto del decreto legge e che assolvono a tutt'altre finalità. Essi, inoltre, recano un contenuto di dubbia costituzionalità come è stato evidenziato da più parti, ed in particolare da una nota formulata dalle Camere penali. Su questi articoli, e più in generale sul complesso del provvedimento, si è espresso anche il Consiglio superiore della magistratura con un proprio parere. Si è trattato di un atto pienamente legittimo, anche se sarebbe stato auspicabile un atteggiamento di maggiore sobrietà e riservatezza nelle fasi preparatorie del parere stesso.

L'articolo 2-bis elenca i reati per i quali è introdotta una corsia preferenziale nella trattazione dei relativi procedimenti penali stabilendo che, nella formazione dei ruoli e nella trattazione dei processi, il giudice debba dare precedenza assoluta ad alcuni procedimenti indicati nello stesso articolo. Si tratta di una norma che presenta alcuni difetti di fondo. In primo luogo essa non stabilisce veri e propri criteri di priorità, ma piuttosto delle cause rigide di esclusione di alcuni procedimenti dei quali impedisce di fatto la trattazione: sono procedimenti relativi ai reati che creano il più grave allarme sociale. Un altro aspetto problematico di questa disposizione è costituito dal riferimento alla pena edittale prevista per l'individuazione dei procedimenti interessati, che giudica inadatta a costituire un criterio di priorità. L'articolo 2-bis costituisce pertanto una disposizione che presenta profili di irragionevolezza, che si pone in contrasto con l'articolo 111 della Costituzione.

Probabilmente, però, l'articolo 2-bis va letto in un'ottica diversa: esso infatti sembra rappresentare il presupposto giuridico del successivo articolo 2-ter, che prevede la sospensione di processi penali relativi a fatti commessi fino al 30 giugno 2002. In proposito ritiene che l'effetto che produrranno questi due articoli sarà solo quello di rendere estremamente complicata la ripresa di tutti i processi che saranno stati sospesi, ad eccezione di un ben individuato processo penale che è in corso di svolgimento a Milano, in ordine al quale sa-

ranno presto applicabili le misure del « lodo Alfano », che il Governo si accinge a presentare alle Camere. Si sofferma quindi sul comma 7 dell'articolo 2-ter, che giudica palesemente incostituzionale in quanto, oltre a non prevedere gli strumenti di impugnazione, attribuisce uno sconfinato potere discrezionale ai presidenti dei tribunali nella individuazione dei processi da sospendere: appare evidente, infatti, il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione.

Isabella BERTOLINI (Pdl) osserva che sul provvedimento in esame, che assume una particolare rilevanza politica, si è svolto un dibattito connotato da toni angosciati ed apocalittici da parte dell'opposizione. Il deputato Minniti si è definito angosciato dal fatto che il Governo sia intervenuto su questa materia mediante un decreto-legge, addirittura modificato nel corso dell'esame del relativo disegno di legge di conversione: al riguardo fa presente che circostanze del genere si sono verificate ripetutamente nel corso della storia parlamentare, in presenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Tuttavia appare molto più grave la considerazione che, nella passata legislatura, il Governo, su questa materia, ha fallito il raggiungimento degli obiettivi che si era prefissato. A proprio avviso questa considerazione trova conferma non solo da quanto emerso dall'audizione del Capo della polizia, svoltasi lo scorso 30 giugno presso queste Commissioni, ma anche dalle parole del ministro dell'interno *pro tempore* Giuliano Amato che, al termine del proprio mandato, aveva affermato che il Governo Prodi in materia di sicurezza non aveva potuto realizzare nulla.

Nel corso dell'odierno dibattito, il deputato Minniti ha affermato che i cittadini chiedono che si governi il Paese e che si facciano le riforme: al riguardo rileva che questa maggioranza sta effettivamente governando il paese, anche attraverso il provvedimento in esame, e sta altresì avviando il percorso di riforme, proprio in tema di sicurezza. Si tratta di due obiettivi

che la maggioranza di centro sinistra non era riuscita a realizzare nella scorsa legislatura.

Si sofferma sul provvedimento in esame, che fa parte del « pacchetto sicurezza », varato dal Governo, che è comprensivo anche di tre schemi di decreto legislativo e di un ulteriore disegno di legge, il cui esame è stato avviato presso il Senato.

Il provvedimento in oggetto presenta alcuni profili di criticità, su cui si rende necessario un serio approfondimento, come del resto è già stato evidenziato negli interventi dei deputati Pecorella, Contento e Santelli. Tuttavia questo è il momento dell'emergenza e della necessità di dare risposte serie ai cittadini e non è più il tempo dell'inutile e dannosa demagogia, che ha caratterizzato e continua a caratterizzare il dibattito sull'immigrazione. Ritiene cioè necessario ripristinare la legalità, restituendo certezza all'intero sistema. L'opinione pubblica invoca la certezza della pena: in quest'ottica appaiono quindi condivisibili le norme che limitano la sospensione della pena detentiva, che prevedono il divieto dell'automatismo delle attenuanti per gli incensurati, che stabiliscono l'aumento dei riti per direttissima, così come la norma che prevede la pena dell'ergastolo per chi uccide un agente delle Forze dell'ordine. Si tratta cioè di dare un forte segnale di riconoscenza e gratitudine nei loro confronti per il grande ed insostituibile lavoro che svolgono quotidianamente.

Esprime quindi soddisfazione per l'introduzione della disposizione che prevede un'aggravante generica per l'ipotesi in cui il colpevole abbia commesso il fatto mentre si trovava illegalmente sul territorio nazionale. Al riguardo non condivide la critica secondo cui essa prenderebbe a riferimento il modo di essere del soggetto e non già la sua condotta. Essa, invece, si fonda proprio sul comportamento dell'autore del reato: nel nostro Paese, infatti, la legge non consente ad un extracomunitario di entrare in modo irregolare.

Si dichiara poi favorevole all'utilizzo dell'esercito nei casi previsti dal provvedi-

mento in oggetto. Non si tratta di dare luogo ad una militarizzazione delle città, come affermato dall'opposizione. L'esercito, infatti, verrà utilizzato per effettuare presidi e controlli, liberando molte risorse umane che oggi sono impegnate in attività di polizia, soprattutto dopo i recenti attentati terroristici internazionali, che hanno comportato un aumento considerevole dei luoghi da presidiare anche in Italia.

Esprime condivisione per le misure volte ad utilizzare in misura maggiore e in modo coordinato le polizie municipali, con più cospicui investimenti da parte degli enti locali: piuttosto che fare uso delle proprie risorse per finanziare discutibili incarichi di consulenza, sarebbe più opportuno aumentare gli organici delle polizie locali, dotandole di strumenti idonei per la loro attività. D'altra parte l'emergenza nel nostro paese è resa ancora più grave dalla presenza non solo di stranieri extracomunitari clandestini, ma anche di comunitari, da quando la Romania e la Bulgaria sono entrate a fare parte dell'Unione europea: questa circostanza va imputata agli errori commessi dal Governo Prodi, che non ha ritenuto di adottare una moratoria in proposito, come invece hanno fatto altri paesi europei, facendo sì che un flusso enorme di rumeni si sia riversato in Italia.

Si sofferma poi sulle critiche rivolte dall'opposizione alla legge « Bossi-Fini », tacciata di essere inadeguata a disciplinare il fenomeno dell'immigrazione. In proposito ritiene che l'unico errore commesso sia stato in vero quello di non applicarla ed attuarla pienamente. Essa, invece, è stata demolita nel corso della passata legislatura, in parte attraverso l'adozione di decreti legislativi e, in parte, dalla magistratura, che ha tentato di vanificarne gli effetti, soprattutto in materia di espulsioni.

Si sofferma, infine, sulla norma che dispone la confisca e sulle sanzioni per chi affitta case agli stranieri clandestini, su cui si dichiara favorevole.

Conclude affermando che, a fronte dell'atteggiamento tenuto dall'opposizione,

che non ha avanzato proposte, ma solo polemiche pretestuose, la maggioranza si assumerà la responsabilità di approvare questo provvedimento, con l'obiettivo di fornire risposte concrete ai cittadini ed affrontare questa emergenza nazionale.

Il ministro della giustizia Angelino ALFANO, preliminarmente ricorda l'importanza fondamentale che ciascun potere dello Stato svolga il ruolo ad esso attribuito dalla Costituzione e sottolinea come l'attuale crisi dell'equilibrio istituzionale delineato dalla Costituzione derivi dal fatto che mentre taluni poteri hanno rinunciato ad alcune prerogative, altri hanno indebitamente travalicato i propri confini. In tale contesto, ritiene che sia del tutto ipocrita qualunque posizione che non riconosca la centralità e l'importanza dell'immunità parlamentare e rileva come pochi provvedimenti abbiano, come quello in esame, la capacità di mettere in luce le differenti visioni e culture giuridiche.

Evidenzia quindi come il Governo si trovi ad operare in un Paese dove la realizzazione di importanti opere infrastrutturali e perfino il funzionamento delle discariche sono bloccati da proteste di piazza, in un Paese dove gli stranieri irregolari non vengono espulsi e, se espulsi, rientrano nel territorio dello Stato e delinquono sotto un altro nome. Il sistema delle espulsioni ha fallito, molti centri di permanenza temporanea sono stati chiusi e circa il 40 per cento della popolazione carceraria è costituito da stranieri. Si tratta inoltre di un Paese dove se un Procuratore della Repubblica stabilisce che determinati reati sono di maggiore allarme sociale e che, pertanto, i relativi procedimenti devono avere la precedenza, viene applaudito, mentre se questa valutazione è compiuta dal legislatore si grida allo scandalo.

Il Governo deve quindi avere un canone ispiratore, che è il principio di realtà: deve ispirarsi nella sua azione alla realtà che è sotto gli occhi di tutti i cittadini, ai dati di fatto che sono a tutti evidenti.

Nel replicare agli onorevoli Minniti e Tenaglia, sottolinea come nei rispettivi

interventi, dei quali peraltro è del tutto evidente l'onestà intellettuale, vi sia l'eco di un rimpianto per ciò che il Governo precedentemente in carica non è riuscito a fare, per quel « decreto Amato » in materia di sicurezza che non è stato convertito in legge e che in alcune sue parti è contenuto nel decreto in esame. D'altra parte, per quanto concerne le risorse, sarebbe stato opportuno citare anche i tagli alle risorse della giustizia operate dal « decreto Bersani ». Né si può sottacere come talune scelte del precedente Governo costringano il Governo oggi in carica ad attuare una consistente di manovra di risanamento, che peraltro è vista con favore in ambito comunitario.

Con particolare riferimento all'intervento dell'onorevole Minniti, secondo il quale la maggioranza si sarebbe dimostrata non disponibile al dialogo, ricorda che sedici dei trentasette emendamenti approvati dal Senato sono stati presentati dai gruppi di opposizione.

Ricorda quindi che molte norme del provvedimento in esame sono condivise anche dall'Associazione nazionale magistrati, in particolare quelle che ampliano l'ambito di applicazione del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, e che la norma che prevedeva l'espulsione dello straniero a seguito di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 10 anni si è dimostrata inefficace e richiedeva un immediato intervento correttivo.

Nel respingere il rilievo critico secondo il quale il Governo avrebbe basato le sue decisioni esclusivamente su sondaggi d'opinione e, conseguentemente, avrebbe « cavalcato la paura », sottolinea come evidentemente l'opposizione sottovaluti sia il diffuso senso di insicurezza dei cittadini sia i recenti risultati elettorali.

Rileva come il problema dell'immigrazione sia un problema serio, che deve essere necessariamente affrontato conciliando il principio di ospitalità con quello di sovranità dello Stato. Nel replicare all'onorevole Tenaglia, afferma che sotto questo profilo non si può dire che la legge Bossi-Fini abbia fallito: il popolo Italiano non rigetta gli immigrati, come dimostrano

vaste aree di integrazione presenti nel Paese. Sottolinea, peraltro, che qualunque straniero deve potere entrare nel territorio italiano, ma nel rispetto delle regole d'ingresso, e che tale ultima affermazione non può essere considerata un'assurdità.

Quanto all'aggravante di cui all'articolo 62, lettera 11-*bis*), del codice penale, chiarisce come alla base della stessa non vi sia alcun pregiudizio etnico e ricorda che la stessa si applica, come d'altronde si evince testualmente, a chi sia già « colpevole »: a chi già abbia commesso un reato.

Sottolinea quindi il grande spessore culturale dell'intervento dell'onorevole Mannino, al quale peraltro replica che l'intervento volto a novellare il codice penale non è affatto episodico e casuale, inserendosi invece in un contesto più ampio. Come già chiarito nel corso dell'illustrazione delle linee programmatiche del suo dicastero presso la Commissione Giustizia, ribadisce che il Governo è impegnato in un vasto progetto di riforma o di una eventuale modifica del codice penale e quello di procedura penale, anche utilizzando i lavori svolti dalle Commissioni ministeriali di studio costituite nelle legislature passate. Auspica che dopo l'estate tale progetto possa tradursi in uno o più disegni di legge-delega.

Tornando al tema dell'immigrazione, ricorda che si sta vivendo un momento particolare della storia europea. Ricorda, in particolare, che l'Italia ha scoperto relativamente da poco di essere, rispetto ai flussi migratori, il confine dell'Europa, giacché circa 20 anni fa questo problema non sussisteva. Si tratta quindi di un problema di oggi e deve essere risolto adesso: la normativa in esame non è dunque legislazione emergenziale, trattandosi piuttosto di interventi legislativi strettamente legati e originati da questo periodo storico.

Per quanto concerne gli interventi che rafforzano la normativa antimafia, non si è proceduto in modo arbitrario, ma ci si è basati su documenti consolidati e votati all'unanimità dalle Commissioni antimafia nelle precedenti legislature. Con particolare riferimento alle disposizioni che rafforzano le misure di sicurezza, precisa

come le stesse rappresentino la chiusura del disegno voluto da Giovanni Falcone, andando ad integrare quindi una normativa carente sotto questo profilo.

Nel respingere le critiche relative agli articoli 2-*bis* e 2-*ter* precisa che non si tratta affatto di disposizioni *ad personam* e si dice convinto che se tali disposizioni non incidessero su un processo che riguarda il Presidente del Consiglio, non sarebbero oggetto di alcuna critica. Ritiene inoltre del tutto ingiustificato il tono apocalittico con il quale le predette critiche sono argomentate, per di più omettendo di specificare che i processi interessati dalla sospensione sono tutti processi praticamente destinati a concludersi con l'estinzione del reato a causa della prescrizione. La sospensione dei relativi processi consentirà una accelerazione dei processi inerenti a reati di allarme sociale commessi dal 30 giugno 2002 e quindi al momento non soggetti a rischio di prescrizione. Inoltre, il fatto che la sospensione del processo sospenda anche il corso della prescrizione dovrebbe essere di per sé elemento qualificante e tale da dimostrare l'inconsistenza delle critiche avanzate.

Donatella FERRANTI (PD), chiede al ministro se il Governo, prima di introdurre nel decreto-legge l'articolo 2-*ter*, abbia effettuato un monitoraggio per accertare quanti siano i procedimenti che saranno sospesi, a quali reati si riferiscono e quali distretti giudiziari riguardano.

Lanfranco TENAGLIA (PD), chiede al ministro se risponde al vero che vi sono nelle carceri italiane 4.500 stranieri in condizione di essere espulsi e per i quali il relativo provvedimento non è tuttavia stato ancora adottato. Inoltre, dopo aver ricordato come, nel corso della sua audizione programmatica davanti alla II Commissione, il ministro Alfano abbia dichiarato che il Governo avrebbe incrementato gli stanziamenti per la giustizia, gli chiede di spiegare come mai il documento di programmazione economico-finanziario preveda invece tagli per il ministero della giustizia.

Il ministro Angelino ALFANO, rispondendo al deputato Ferranti, precisa che le situazioni degli uffici giudiziari sono diversificate. Ricorda che l'Associazione nazionale magistrati ritiene che la norma riguardi circa 100.000 processi. Il Governo non ha effettuato un monitoraggio preventivo, in quanto la norma in questione è stata introdotta nel testo non dal Governo stesso, ma dalla maggioranza al Senato; sta però procedendo al monitoraggio in questi giorni, contattando ciascun singolo ufficio giudiziario per conoscere l'esatto impatto della disposizione.

Rispondendo poi al deputato Tenaglia, precisa che sono 4.300 gli stranieri detenuti che sono in condizione di essere espulsi. Ricorda però che il procedimento di espulsione investe le competenze della magistratura, il che spiega perché le espulsioni non siano ancora state disposte. Per quanto riguarda invece le risorse per il comparto della giustizia, premesso che la manovra di finanza pubblica per il prossimo triennio ha dovuto prevedere tagli funzionali alla messa in efficienza della macchina dello Stato e al rispetto dei vincoli posti dall'Unione europea, assicura che come ministro è impegnato a garantire

l'efficienza del sistema della giustizia attraverso una più razionale allocazione delle risorse.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, non essendovi altri iscritti a parlare, si intende così concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade alle ore 20 di oggi e che gli emendamenti saranno esaminati nel corso della giornata di lunedì. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Giovedì 3 luglio 2008.

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini, in relazione al disegno di legge C. 1366 Governo, approvato dal Senato, «DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica».

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.10 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ».	
Audizione di rappresentanti dell'UPI	18
Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani	18
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	18
Audizione di rappresentanti di Confindustria	18
Audizione di rappresentanti dell'ANCE	18

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 15.15.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1° luglio 2008.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, alla luce delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo, il termine per la presentazione degli emendamenti è stato prorogato alle ore 15 di lunedì 7 luglio prossimo; a tale riguardo segnala come, essendo il provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica, ad esso si applichi il regime di presentazione e di ammissibilità degli emendamenti stabilito dal regolamento per tale tipologia di atti.

Rammenta inoltre che, sulla base dell'attuale calendario dei lavori, l'esame preliminare del provvedimento dovrebbe con-

cludersi nella giornata odierna, con lo svolgimento delle audizioni informali previste.

Bruno TABACCI (UdC) evidenzia come le condizioni, assolutamente irrituali, nelle quali si sta svolgendo l'esame del provvedimento risultino del tutto in contrasto con le regole e con la prassi parlamentari. Stigmatizza, in particolare, il fatto che si renda impossibile il compiuto svolgimento dell'esame preliminare, il quale non può essere concluso prima ancora di aver acquisito gli apporti informativi che saranno forniti alle Commissioni nel corso delle audizioni previste nella giornata odierna.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comprende i rilievi espressi dal deputato Tabacci, anche in considerazione del notevole impegno richiesto in questi giorni alla Commissione bilancio per l'esame del Documento di programmazione economico-finanziaria. In tale contesto ritiene possibile dedicare un ulteriore spazio per ulteriori interventi in occasione dell'esame sul complesso degli emendamenti, che potrebbe aver luogo nella seduta di martedì prossimo.

Bruno TABACCI (UdC) rileva come le considerazioni testè espresse dal Presidente confermino come le decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo in ordine alla calendarizzazione del decreto-legge rendono di fatto impossibile svolgere compiutamente l'esame preliminare del provvedimento.

Pertanto risultano ribadite le gravi perplessità sulle modalità con le quali il Governo ha inteso anticipare la manovra finanziaria evidenziate dal Presidente della Repubblica nella sua missiva alle Camere, nonché i rilievi critici da lui stesso espressi in materia. Ribadisce quindi come le scelte dell'Esecutivo in quest'ambito costituiscono uno stravolgimento, realizzato attraverso modalità del tutto improprie, delle procedure di esame della sessione di bilancio.

Marino ZORZATO (PdL), *relatore per la V Commissione*, non condivide i rilievi

mossi dal deputato Tabacci dal momento che la proposta avanzata dal Presidente era tesa semplicemente ad ottimizzare i lavori della Commissione.

Giampaolo FOGLIARDI (PD) condivide le considerazioni del deputato Tabacci, evidenziando inoltre le numerose incongruenze contenute nel DPEF e nella manovra di bilancio anticipata con il decreto-legge in esame.

Richiamando il dibattito, svolto nel corso dell'esame presso la Commissione Finanze del Documento, circa la sussistenza o meno del cosiddetto extragettilo e circa la natura di tali maggiori entrate, sottolinea come il Governo non abbia compiuto alcuno sforzo di chiarezza su questo aspetto, non fornendo al Parlamento dati certi in merito. Peraltro, alcune disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 testimoniano della volontà del Governo di continuare ad avvalersi dello strumento degli accertamenti tributari, ma in un quadro di grande confusione circa gli obiettivi delle linee di fondo dell'azione di politica economica dell'Esecutivo, che si inserisce in una condizione socio-economica del Paese senza precedenti.

Nel riconoscere come l'anticipazione della manovra finanziaria presenti taluni aspetti positivi, sottolinea l'esigenza di non adottare decisioni affrettate, assicurando un maggiore approfondimento su talune scelte essenziali che ci si appresta ad assumere.

Francesco BOCCIA (PD) invita la maggioranza a non aggravare la confusione, che già regna sovrana nell'ambito dell'esame del provvedimento, e a riconoscere onestamente l'irritualità della manovra finanziaria adottata dal Governo, che risulta assolutamente sganciata da qualsiasi tipo di politica economica coerente. Tale presa di coscienza potrebbe consentire al Parlamento di recuperare un minimo di regole condivise, evitando così alla maggioranza un inutile arroccamento su posizioni non difendibili. Osserva infine che i presupposti da cui ha preso le mosse la manovra del Governo risultano diametral-

mente opposti rispetto a quelli contenuti nella relazione predisposta dalla Corte dei conti ed illustrata ieri nell'audizione svolta in relazione all'esame del documento di programmazione economico-finanziaria.

Renato CAMBURSANO (IdV) manifesta notevoli perplessità sulla possibilità, per le Commissioni, di esaminare in modo serio il provvedimento, sempre che si voglia licenziare il decreto-legge in tempo utile affinché anche l'altro ramo del Parlamento possa procedere ad un compiuto esame delle norme in esso contenute. Ritiene quindi che la maggioranza debba chiarire se sussista o meno una reale prospettiva di approfondire il contenuto dell'intervento legislativo, evitando di indulgere in discussioni meramente rituali che si tramuterebbero in una vera e propria irrisione delle prerogative parlamentari.

In tale contesto lamenta come il Governo abbia adottato, in questi primi mesi della legislatura, un numero talmente elevato di provvedimenti d'urgenza da costringere il Parlamento ad approvarli in tempi molto ristretti, senza essere posto nelle condizioni di valutarli adeguatamente.

Esprime inoltre critiche sul merito del provvedimento, osservando come anche misure che in apparenza potrebbero sembrare condivisibili, come ad esempio il cosiddetto « piano casa » sono finanziate assorbendo tutte le risorse destinate al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica definito nella finanziaria per i 2008. Analoghe perplessità possono esprimersi con riferimento all'articolo 43 che, sebbene apparentemente finalizzato alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, realizza un sostanziale, discutibile accentramento di tutte le iniziative in materia nell'ambito dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti, che rischia di determinare conseguenze negative, in particolare nel Mezzogiorno.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadendo le considerazioni già espresse nel

corso della riunione della Conferenza dei Presidenti di gruppo che ha definito l'organizzazione dell'esame del provvedimento, esprime piena consapevolezza delle oggettive difficoltà nelle quali le Commissioni sono tenute a lavorare, legate alla ristrettezza dei tempi a disposizione e alla necessità di trasmettere il decreto-legge al Senato in tempo utile per assicurarne la conversione in legge.

Proprio in considerazione di tale difficile condizione, la Conferenza ha stabilito una limitata proroga del termine di presentazione degli emendamenti, nonché dell'avvio della discussione in Assemblea, ed in quella occasione la Presidenza della Camera ha invitato a sfruttare tutti gli spazi di lavoro possibili, utilizzando eventualmente anche la giornata del sabato.

In tale contesto i Presidenti delle Commissioni riunite, coscienti della loro responsabilità di assicurare il più ampio spazio di discussione possibile propongono, al fine di garantire un esame adeguato del provvedimento, di fissare un'ulteriore seduta di discussione sul provvedimento nella giornata di domani.

Bruno TABACCI (UdC) ringrazia il Presidente per la disponibilità ad accogliere i rilievi da lui stesso espressi, concordando con la proposta di prevedere un'ulteriore seduta nella giornata di domani. Ritiene infatti che tale soluzione consenta di ridare un minimo di dignità all'esame del provvedimento presso le Commissioni riunite.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad una seduta da convocare alle ore 9.30 di domani il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 16.

Giovedì 3 luglio 2008.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1386, di conversione del

decreto-legge n. 112 del 2008, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ».

Audizione di rappresentanti dell'UPI.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16 alle 16.40.

Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani.

L'audizione informale è stata svolta dalle 16.40 alle 17.30.

Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.

L'audizione informale è stata svolta dalle 17.30 alle 18.55.

Audizione di rappresentanti di Confindustria.

L'audizione informale è stata svolta dalle 18.55 alle 20.10.

Audizione di rappresentanti dell'ANCE.

L'audizione informale è stata svolta dalle 20.10 alle 20.50.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato (*Esame e rinvio*) 19

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Atto n. 3 (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 22

ALLEGATO 1 (*Parere approvato*) 27

ALLEGATO 2 (*Proposta alternativa di parere dei deputati Zaccaria e Amici*) 29

ALLEGATO 3 (*Proposta alternativa di parere del deputato Costantini*) 31

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 9.15.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sesa AMICI (PD), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in esame,

che è volto ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere. Si tratta di un provvedimento, approvato dalla 1^o Commissione del Senato in sede deliberante, al quale sono state abbinate tre ulteriori proposte di legge presentate alla Camera.

I quattro progetti di legge riproducono, nell'impianto generale e in gran parte della formulazione testuale, il testo della legge istitutiva della « Commissione antimafia », approvata nella XV legislatura (Legge n. 277 del 2006), anche se ciascuno se ne discosta in misura più o meno ampia.

Si sofferma, in primo luogo, sul testo unificato approvato dalla 1^a Commissione del Senato, che ha assunto il numero C. 1406, che prevede, innanzitutto, un mutamento nella denominazione della Commissione: esso rimanda alla volontà di allargare l'attività d'inchiesta parlamentare alle associazioni criminali, anche stra-

niere, operanti sul territorio nazionale. Questo provvedimento, inoltre, stabilisce un corrispondente ampliamento dei compiti della Commissione, elencati ai commi 1 e 3 dell'articolo 1; nel novero dei compiti, oltre a un rafforzamento dell'attività conoscitiva rispetto ai processi di internazionalizzazione delle organizzazioni criminali, si introduce una specifica menzione dell'ambito di indagine relativo al rapporto tra mafia e politica; si riformula la descrizione degli ambiti di indagine relativi alle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e di riciclaggio, ponendo tra l'altro l'accento sul ruolo delle intermediazioni finanziarie e delle reti d'impresa; si prevede, inoltre, la consultazione delle associazioni operanti nel settore del contrasto alla mafia. All'articolo 2 è stabilito un mutamento dei criteri di selezione dei componenti la Commissione: secondo il testo del Senato, i componenti vengono scelti, e non più nominati, ad opera dei Presidenti delle due Camere, tenendo conto delle indicazioni contenute nella proposta di autoregolamentazione, elaborata dalla Commissione antimafia nella XV legislatura. Questa proposta è relativa ai criteri cui attenersi per la designazione dei candidati alle elezioni amministrative: si tratta di un punto che merita un serio approfondimento, che tratta una questione di cui si era già discusso nella passata legislatura. La sua perplessità si fonda sulla necessità di evitare la creazione di due distinti *status* parlamentari: uno relativo ai membri della « Commissione antimafia », l'altro ai membri restanti del Parlamento. Al riguardo ricorda che su un punto analogo si era pronunciata, in sede consultiva sul provvedimento istitutivo della « Commissione antimafia », la Commissione giustizia nel corso della passata legislatura. Nel parere reso alla I Commissione, la Commissione giustizia aveva dubitato del fondamento costituzionale di una disposizione che stabiliva requisiti speciali per i membri che i Presidenti delle Camere avrebbero dovuto nominare quali membri della « Commissione antimafia ». Si legge nel parere che, da un lato, « sono previsti per legge ordinaria parametri ai

quali i Presidenti delle Camere devono attenersi nella nomina dei componenti di organi costituzionali, dall'altro, si prevede una sorta di *status* di componente della Commissione d'inchiesta, che non trova alcun fondamento nella Costituzione ». Di questa disposizione la II Commissione chiese la soppressione con una specifica condizione, di cui si tenne conto nel seguito dell'esame.

All'articolo 4 è poi prevista una modifica che riduce l'applicabilità alle audizioni davanti alla Commissione delle disposizioni in materia di delitti contro l'amministrazione della giustizia, prevedendosi l'applicazione dei soli articoli 366 (rifiuto di uffici legalmente dovuti) e 372 (falsa testimonianza) del codice penale.

Passa quindi ad esaminare le proposte di legge abbinata, a cominciare da quella sottoscritta dal deputato Angela Napoli (A.C. 820), che si discosta in misura rilevante dalla disciplina di cui alla legge n. 277 del 2006, con riguardo ai compiti della Commissione e alla sua composizione: in particolare, non può far parte della Commissione chi risulti sottoposto a procedimento giudiziario per reati di stampo mafioso o contro la pubblica amministrazione, o chi sia stato amministratore di un ente disciolto per infiltrazione mafiosa; inoltre, non si prevede il rinnovo biennale dell'organo. Un punto di particolare rilievo, su cui si era discusso nel corso dell'approvazione della legge istitutiva della « Commissione antimafia » della scorsa legislatura, riguarda il tema dei poteri. Secondo la proposta di legge C. 820, non è mantenuto il divieto di provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni nonché alla libertà personale.

Quello dei poteri costituisce un tema su cui intende avviare una seria riflessione. Nel citato parere reso alla I Commissione dalla Commissione giustizia, quest'ultima affermava la necessità di « individuare una procedura speciale per l'adozione in caso di necessità ed urgenza dei provvedimenti incidenti sui diritti di libertà costituzionalmente garantiti, salvaguardando co-

munque la competenza esclusiva della Commissione di inchiesta nell'adozione di tali provvedimenti ».

Si sofferma poi sull'A.C. 528, presentata dal deputato Vitali, che si differenzia dalla legge n. 277 del 2006 solo per la più ampia autorizzazione di spesa, in quanto prevede 400.000 euro per il 2008 ed 800.000 euro per ciascuno degli anni successivi. Al riguardo ricorda che il meccanismo previsto per la Commissione antimafia nella scorsa legislatura prevedeva che le spese per il funzionamento della Commissione fossero stabilite nel limite massimo di 150.000 euro per il primo anno e di 300.000 euro per ciascuno degli anni successivi e che i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata di intesa tra loro, potessero autorizzare annualmente un incremento delle spese in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

Infine si sofferma sull'A.C. 639, presentato dal deputato Burtone, che reca una formulazione lievemente diversa dei compiti della Commissione e prevede che essa sia composta da 20 deputati e 20 senatori, anziché 25 deputati e 25 senatori.

Fa infine presente che è in corso di esame alla Camera il disegno di legge A.C. 1366, di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica, che dispone, tra le altre, misure volte al contrasto della criminalità mafiosa. Ricorda in particolare che, durante l'esame al Senato, è stata inserita, all'articolo 1 del decreto-legge, la lettera *b-bis*), con l'intento di modificare l'articolo 416-*bis* del codice penale, in materia di associazione di tipo mafioso, prevedendo in primo luogo un inasprimento delle sanzioni. Un'ulteriore modifica, apportata al comma ottavo dello stesso articolo 416-*bis*, mira ad ampliare l'applicazione delle disposizioni che regolano la fattispecie di associazione mafiosa anche alle associazioni straniere, comunque denominate, che, valendosi della forza

intimidatrice del vincolo associativo, perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Si tratta di disposizioni che dovranno essere tenute in considerazione nel corso dell'esame.

Donato BRUNO, *presidente*, ricordato che al Senato il provvedimento è stato esaminato in sede deliberante, invita i rappresentanti dei gruppi a valutare se sussistano le condizioni per procedere in sede legislativa anche alla Camera.

Carlo COSTANTINI (IdV) dichiara la contrarietà del proprio gruppo all'esame in sede legislativa.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO dichiara che, essendo l'inchiesta parlamentare una materia tipicamente rientrante nell'ambito di autonomia delle Camere, il Governo seguirà i lavori della Commissione con attenzione, ma si asterrà da ogni valutazione sul testo o sugli emendamenti. Rileva che la relazione introduttiva ha toccato alcuni punti nodali del dibattito al Senato: innanzitutto quello relativo ai requisiti dei componenti della Commissione, riguardo al quale osserva che il richiamo al codice di autoregolamentazione, che era stato elaborato dalla Commissione nella precedente legislatura come indirizzo per i partiti, rischia di limitare le prerogative dei parlamentari in carica e dovrebbe essere pertanto oggetto di attenta riflessione; quanto invece ai poteri della Commissione, il Governo auspica che siano esattamente gli stessi dell'autorità giudiziaria, né minori né maggiori, onde evitare complicazioni. Rileva, infine, che l'estensione dell'ambito di inchiesta alle mafie straniere è del tutto in linea con l'intervento apportato alla legislazione antimafia con il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.30.

ATTI DEL GOVERNO

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 9.30.

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare.

Atto n. 3.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1° luglio 2008.

Isabella BERTOLINI (PdL), *relatore*, nel presentare una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 1*), precisa che il contenuto della stessa è quello da lei già anticipato in sede di replica. La prima osservazione richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di precisare che le eventuali spese mediche ed assistenziali, almeno per i genitori ultrasessantacinquenni di cui si chiede il ricongiungimento, devono gravare sullo straniero richiedente, e che questi è quindi tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali spese. La seconda osservazione riguarda il meccanismo di silenzio-assenso attualmente previsto dall'articolo 29, comma 8, del testo unico sull'immigrazione: al riguardo la sua proposta è che tale meccanismo sia comunque escluso e che sia quindi elevato il termine entro il quale l'amministrazione competente deve decidere in merito alla richiesta di ricongiungimento; al riguardo, premesso che la direttiva comunitaria di riferimento consente agli Stati di decidere entro al massimo nove mesi, propone di fissare il termine a sei mesi, che appaiono un tempo congruo per istruire e definire le pratiche. La terza osservazione, che riprende un

suggerimento del deputato Zeller, richiama l'attenzione del Governo sull'opportunità di elevare l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità; al riguardo, la sua proposta è che sia previsto che lo straniero debba dimostrare la disponibilità di un reddito pari almeno all'importo dell'assegno sociale per ciascun membro della sua famiglia, compreso lui stesso. La quarta osservazione chiama, in sostanza, il Governo a verificare che la normativa in materia di ricongiungimenti non consenta di fatto il ricongiungimento in Italia delle famiglie poligamiche attraverso l'espediente di più richieste di ricongiungimento successive: quella del padre per i figli e quelle dei figli per le madri. Infine, la quinta ed ultima osservazione, recependo le indicazioni espresse nel parere del Comitato per la legislazione, invita il Governo a formulare il testo del provvedimento come novella al decreto legislativo n. 5 del 2007, anziché direttamente al testo unico dell'immigrazione, in modo da far emergere la natura correttiva e integrativa dell'intervento.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che, da parte di gruppi del Partito democratico e dell'Italia dei valori, sono state presentate due proposte alternative di parere (*vedi allegati 2 e 3*).

Roberto ZACCARIA (PD), rilevato come molti interventi abbiano fatto riferimento alla pericolosità sociale degli immigrati, sottolinea come il provvedimento in esame riguardi esclusivamente gli stranieri regolarmente soggiornanti ed il loro diritto, riconosciuto in base ad una direttiva europea, a chiedere il ricongiungimento al proprio nucleo familiare.

Ciò premesso, dichiara che il suo gruppo non è contrario, in linea di principio, a soluzioni che evitino che i ricongiungimenti familiari abbiano ricadute di ordine finanziario sul sistema di assistenza e previdenza. Per il suo gruppo è invece irrinunciabile il principio della equiparazione degli stranieri regolarmente soggiornanti

nanti ai cittadini italiani sotto il profilo dei diritti fondamentali: si tratta, del resto, di un principio di rango costituzionale. La Costituzione, infatti, non distingue, sotto questo aspetto, tra cittadini e stranieri.

Tale principio è invece violato dalla proposta di parere formulata dalla relatrice, che, introducendo il principio secondo cui lo straniero deve dimostrare la disponibilità di un reddito di importo pari almeno all'assegno sociale per ciascun membro della propria famiglia, di fatto crea un forte sbarramento ai ricongiungimenti familiari. Si tratta di una previsione inaccettabile considerato che la famiglia è una istituzione costituzionalmente tutelata e che nessun limite minimo di reddito è previsto per i cittadini italiani. Non può negarsi che l'importo dell'assegno sociale sia basso, ma lo è anche per gli italiani che si trovano a dover mantenere una famiglia facendo affidamento solo su di esso.

Quanto al metodo seguito dal Governo per la riforma della disciplina sui ricongiungimenti familiari, ribadisce quanto da lui già osservato in precedenza: quello in esame non può considerarsi un decreto integrativo e correttivo. Del resto, la stessa relatrice ha apertamente riconosciuto che il provvedimento tende a modificare in senso restrittivo l'impostazione conferita alla materia dal centrosinistra nella passata legislatura. Non contesta, naturalmente, la legittimità politica di tale scelta, ma ritiene scorretto utilizzare lo strumento della delega legislativa correttiva per realizzarla. A suo avviso, si tratta di un vizio di forma che la Corte costituzionale non potrà non censurare, riscontrando l'illegittimità del provvedimento per carenza di potere legislativo.

Quanto al merito del testo, osserva che l'introduzione del limite minimo di diciotto anni per il coniuge di cui si può chiedere il ricongiungimento viola la direttiva comunitaria, la quale non stabilisce alcunché al riguardo. Sottolineato che il suo gruppo è ovviamente contrario sia ai matrimoni forzosi, sia alla poligamia, fa però presente che non tutti i matrimoni in

cui uno dei coniugi abbia meno di diciotto anni sono imposti, l'età dipendendo anche dai costumi culturali dei popoli.

Rileva poi l'irragionevolezza della previsione secondo cui il ricongiungimento dei figli maggiorenni è consentito solo se questi non siano in grado di provvedere a se stessi a causa di una invalidità totale. Possono infatti esservi figli incapaci di provvedere a se stessi a causa di una invalidità solo parziale, ancorché permanente. Anche per questo aspetto, a suo parere, si profila un contrasto con la direttiva comunitaria di riferimento, considerato che questa non parla in alcun modo di invalidità totale, limitandosi ad un generico riferimento allo stato di salute.

Fa inoltre notare che il parere del Garante della protezione dei dati personali, per quanto formalmente favorevole, pone di fatto alcune precise condizioni. Scrive infatti il Garante che sussiste un'imprescindibile necessità che gli organi ed uffici preposti al trattamento dei dati genetici assicurino che il trattamento degli stessi avvenga con modalità, in concreto, rigorosamente rispettose della qualità e della sicurezza dei dati, nonché dell'obbligo di conservazione solo temporanea degli stessi, e che venga prestata elevata attenzione alla liceità del trattamento dei dati stessi nei casi in cui l'organo competente si avvalga per tale trattamento della collaborazione di soggetti esterni. Di tutto questo non vi è traccia nella proposta di parere della relatrice.

Per tali ragioni, dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore e raccomanda l'approvazione della proposta alternativa di parere presentata dal suo gruppo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), dopo avere ringraziato la relatrice per aver recepito alcuni suoi suggerimenti, puntualizza che non è intenzione di nessuno negare il diritto al ricongiungimento, al quale non è personalmente contrario, ma che si tratta però di regolarne l'esercizio, limitandolo entro determinate condizioni che lo rendano compatibile con le giuste

esigenze della comunità di accoglienza. Non è infatti pensabile, a suo giudizio, che lo straniero, ancorché regolarmente soggiornante in Italia, possa chiedere il ricongiungimento dei propri familiari senza essere in condizione di poterli mantenere dal punto di vista economico.

Quanto alla disparità di trattamento, cui accennava il deputato Zaccaria, osserva che essa esiste già oggi, considerato che l'importo dell'assegno sociale non è uguale in tutta Italia: in Alto Adige, ad esempio, è più alto che altrove, con la conseguenza che persone entrate in Italia dimostrando un reddito pari all'assegno sociale nazionale chiedono poi l'integrazione del differenziale tra il proprio reddito e l'assegno sociale altoatesino. Ritiene, d'altra parte, che una previsione nel senso dell'elevazione del livello del reddito minimo di cui si deve dimostrare la disponibilità ai fini del ricongiungimento sia consentita dalla direttiva comunitaria.

Carlo COSTANTINI (IdV) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, che appare connotata da una incongruenza di fondo, in quanto va in direzione diversa rispetto agli obiettivi che si propone di raggiungere. Seppure ritiene condivisibile la finalità di prevenire forme di abuso dello strumento del ricongiungimento familiare, l'impianto complessivo dello schema gli appare però inidoneo a conseguire quest'obiettivo.

Si sofferma, in particolare, sulla misura che limita il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico, impossibilitati a provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita dovute a ragioni oggettive connesse ad uno stato di salute che comporti invalidità totale. Si tratta di una previsione illogica, che dà luogo ad una evidente discriminazione rispetto a chi, pur se affetto da invalidità parziale, potrebbe comunque risultare totalmente impossibilitato a provvedere alle proprie esigenze di vita.

Analoga riflessione svolge sulla disposizione che consente il ricongiungimento dei genitori a carico soltanto qualora essi

non abbiano altri figli nel paese di origine ovvero dei genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli non possano provvedere al loro sostentamento per documentati e gravi motivi di salute. In questo modo si fissano rigidi criteri pre-costituiti, creando un sistema all'interno del quale l'autorità amministrativa che deve decidere sulla domanda di ricongiungimento risulta privata della possibilità di esercitare una qualsiasi attività di valutazione di tipo discrezionale, che sarebbe invece più efficace per valutare le singole situazioni e per seguire gli obiettivi prefissati.

Dichiara inoltre di non condividere il limite dei diciotto anni di età del coniuge che dovrebbe ricongiungersi. Questa previsione, infatti, appare contrastare con le norme dell'ordinamento giuridico italiano, che consentono, a determinate condizioni, la celebrazione del matrimonio anche alle persone che abbiano compiuto sedici anni.

Si sofferma quindi sulla previsione che stabilisce il ricorso all'esame del DNA per i soggetti che devono ricongiungersi al coniuge presente in Italia, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere relativa all'identità di tali soggetti. Si tratta di un presupposto eccessivamente debole ed opinabile, tale da rendere concreto il rischio di eccessi nella imposizione dell'esame del DNA operato su base non volontaria, che rischia di trasformare questo esame nella modalità ordinaria di verifica del legame di parentela.

Ribadisce quindi il voto contrario sulla proposta di parere del relatore, invitando ad approvare la propria proposta alternativa di parere.

Raffaele VOLPI (LNP) osserva preliminarmente che il proprio gruppo ha ben chiaro l'oggetto dello schema in esame, che è quello di disciplinare il ricongiungimento familiare degli stranieri regolarmente presenti in Italia. Al riguardo ritiene inaccettabile l'equazione secondo cui ogni volta che la maggioranza disciplina questioni connesse all'immigrazione dà automatica-

mente luogo a forme di discriminazione degli stranieri. Il proprio gruppo non intende in alcun modo limitare arbitrariamente i ricongiungimenti familiari: l'obiettivo che invece si propone è quello di elaborare una disciplina che stabilisca i necessari requisiti che deve possedere il soggetto che avanza la richiesta. Con lo schema in esame, infatti, il legislatore deve fornire certezze non solo all'ordinamento giuridico nazionale, ma anche allo straniero che chiede di entrare in Italia, evitando ogni forma di discrezionalità nella decisione, senza così creare aspettative che potrebbero essere disattese.

Lo straniero che vuole ottenere il ricongiungimento deve necessariamente disporre di un reddito minimo che gli consenta di garantire una esistenza dignitosa a sé ed alla propria famiglia: si tratta di un principio di buon senso che va al di là di ogni ideologia.

Dopo aver ringraziato il deputato Zeller per il contributo da lui fornito al dibattito, preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando, per altro, che il proprio gruppo avrebbe preferito inserire nel parere delle condizioni anziché delle mere osservazioni.

Jole SANTELLI (Pdl) dichiara di condividere integralmente la proposta di parere del relatore, sia nella premessa che nelle osservazioni, ritenendo che il Governo ne terrà senz'altro conto, ancorché non formulate sotto forma di condizione.

Lo schema in esame appare assolutamente condivisibile anche perché sostanzialmente rispecchia il dibattito svoltosi in questa Commissione, nel corso della passata legislatura, sulla stessa materia. Non ritiene invece condivisibile la critica sull'uso del decreto legislativo correttivo fondato sulla medesima norma di delega di cui si era avvalso il precedente Governo per emanare il decreto legislativo originario. Al riguardo ricorda che, nel corso della passata legislatura, la maggioranza aveva fatto ricorso ad un ben più grave artificio per vanificare la disciplina della legge « Bossi-Fini ». Ricorda infatti che,

avvalendosi di alcune deleghe contenute nella legge comunitaria, il Governo aveva emanato una serie di decreti legislativi che avevano capovolto diversi capisaldi della disciplina in tema di immigrazione, quando sarebbe stato invece più opportuno fare ricorso allo strumento legislativo ordinario.

Si sofferma quindi sul merito del provvedimento in esame. In proposito osserva che, quando si disciplina la materia dell'immigrazione, va tenuto presente che l'ordinamento costituzionale non parifica sempre e comunque i diritti dei cittadini italiani a quelli degli stranieri. Per questa ragione ritiene che, ad esempio, sia legittimo prevedere un reddito minimo diverso per lo straniero che deve ottenere il ricongiungimento rispetto a quello che viene assicurato ai cittadini italiani con l'assegno sociale. Va infatti tenuta presente, tra l'altro, la necessità di salvaguardare l'integrità del sistema sanitario nazionale, impedendo che lo straniero privo di risorse diventi un peso eccessivo per la collettività.

Si dichiara quindi favorevole a prevedere norme rigorose che siano volte ad impedire l'uso strumentale del matrimonio al solo fine di ottenere il ricongiungimento familiare, in aperta contraddizione con lo spirito della norma. Per questa ragione ritiene condivisibile la scelta di mantenere la soglia minima di età del coniuge che deve ricongiungersi a diciotto anni. Questa è, infatti, l'età alla quale il codice civile riconduce l'acquisto della capacità di agire. La deroga con la quale l'ordinamento giuridico italiano consente il matrimonio dell'infrasedicenne opera in presenza di circostanze peculiari e specifiche e quindi è difficilmente applicabile a soggetti stranieri.

Conclude preannunciando il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, auspicando che il Governo tenga in considerazione le osservazioni in esso contenute.

Mario TASSONE (UdC) osserva preliminarmente come la materia dell'immigrazione presenti profili di diversa natura,

che spesso contrappongono opposte filosofie e culture. L'approccio al tema dell'immigrazione non può e non deve essere limitato ad una correlazione diretta con il tema della sicurezza, che rappresenterebbe una inaccettabile forzatura. Occorre trovare un punto di equilibrio e di bilanciamento tra le diverse situazioni, tenendo presente sia le esigenze del paese che ospita, sia i costumi dei paesi di provenienza. Al riguardo si dichiara compiaciuto dello sforzo compiuto dal relatore nella sua proposta di parere, che tuttavia non sembra in grado di perseguire gli obiettivi che pure si propone. Preannuncia

pertanto un voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, saranno precluse le proposte alternative, mentre, se risulterà respinta, saranno messe in votazione le proposte alternative.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.15.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare (Atto n. 3).**PARERE APPROVATO**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo concernente modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante disposizioni di attuazione della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (atto n. 3);

rilevato che l'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, lettera d) prevede che lo straniero possa chiedere il ricongiungimento familiare, oltre che per i genitori a carico che non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, anche per i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute;

ravvisata l'opportunità che, almeno per i genitori ultrasessantacinquenni a carico, lo straniero che ne chiede il ricongiungimento debba stipulare una polizza assicurativa a copertura del costo delle eventuali spese mediche ed assistenziali, onde evitare che tale costo gravi sulla fiscalità generale;

considerato che l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede un meccanismo di silenzio-assenso in relazione alle richieste di ricongiungimento familiare, stabilendo che, trascorsi novanta giorni dalla richie-

sta del nulla osta al ricongiungimento familiare, l'interessato possa ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro mera esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo sportello unico per l'immigrazione al quale la domanda è stata presentata e da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione;

considerato che tale termine di novanta giorni appare eccessivamente ristretto e tenuto conto che la direttiva 2003/86/CE, alla quale il decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, dà attuazione, stabilisce in nove mesi il termine massimo entro il quale la decisione sulla richiesta di ricongiungimento familiare deve essere comunicata, lasciando per il resto allo Stato membro di disciplinare le eventuali conseguenze della mancata decisione allo scadere del termine anzidetto (articolo 5, paragrafo 4);

rilevato che la vigente lettera b) del comma 1 dell'articolo 29 del citato testo unico, non modificata dal provvedimento in esame, consente allo straniero di chiedere il ricongiungimento per tutti i figli minori, anche se nati da donne diverse;

tenuto conto che i figli minori in questo modo entrati in Italia possono, a loro volta, una volta regolarizzati, chiedere il ricongiungimento delle rispettive madri;

sottolineato il rischio che in tal modo si consenta di fatto il ricongiungimento di famiglie poligamiche, contro la previsione

della stessa direttiva 2003/86/CE, che espressamente esclude che, in caso di matrimonio poligamo, lo Stato membro possa autorizzare il ricongiungimento familiare per più di un coniuge (articolo 4, paragrafo 4);

considerato che l'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del citato testo unico, non modificata dal provvedimento in esame, prevede che lo straniero che chiede il ricongiungimento debba dimostrare, tra l'altro, la disponibilità di un reddito minimo di importo non inferiore all'assegno sociale se chiede il ricongiungimento di un familiare; al doppio se chiede il ricongiungimento di due o tre familiari o di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici; al triplo se chiede il ricongiungimento di quattro o più familiari;

considerato che tali livelli di reddito minimo non appaiono sufficienti a garantire alla famiglia ricongiunta un'esistenza libera e dignitosa in Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

valuti il Governo l'opportunità di:

1) all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), numero 1), capoverso comma 1, lettera *d*), precisare che le eventuali spese mediche ed assistenziali per i genitori ultrasessantacinquenni di cui si chiede il ricongiungimento gravano sullo straniero richiedente e che questi è quindi tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura di tali spese;

2) modificare l'articolo 29, comma 8, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel senso di escludere meccanismi di silenzio-assenso per la decisione delle richieste di ricongiungimento familiare, nel contempo elevando ad almeno sei mesi il termine entro il quale le amministrazioni preposte sono tenute a comunicare la decisione in merito alla richiesta;

3) all'articolo 29, comma 3, lettera *b*), del citato testo unico elevare l'importo del reddito minimo del quale lo straniero che chiede il ricongiungimento di uno o più familiari deve dimostrare la disponibilità, stabilendo il principio che per ciascun membro della famiglia (compreso lo straniero richiedente) deve essere disponibile una somma pari almeno all'importo dell'assegno sociale;

4) verificare se la normativa in materia di ricongiungimenti consenta di fatto, in elusione del dettato normativo, il ricongiungimento in Italia delle famiglie poligamiche attraverso più richieste di ricongiungimento successive (del padre per i figli e dei figli per le madri), in tal caso adottando le opportune misure affinché ciò sia impedito;

5) riferirsi al decreto legislativo n. 5 del 2007, al fine di far emergere (come avviene nel titolo del provvedimento) la natura correttiva e integrativa dell'intervento di modifica dell'articolo 29 del testo unico in materia di immigrazione, come appunto novellato dal citato decreto n. 5.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare (Atto n. 3).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEI DEPUTATI ZACCARIA E AMICI**

La I Commissione,

esaminato, in sede referente, lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 5/2007 in materia di ricongiungimento familiare,

premesso che:

la direttiva 2003/86/CE rappresenta lo strumento di cui l'Unione europea si è dotata al fine di favorire l'integrazione dell'immigrato nella società di accoglienza, sulla base del presupposto che il mantenimento o la riacquisizione dell'unità familiare si pongono come strumenti fondamentali per rimuovere gli ostacoli all'integrazione ed evitare situazioni di marginalità, conformemente agli obblighi di protezione della famiglia e di rispetto del nucleo familiare previsti da numerosi strumenti internazionali;

in questo quadro la direttiva 2003/86/CE mira a creare, attraverso l'istituto del ricongiungimento familiare, una stabilità socio-culturale, che favorisca il raggiungimento di una coesione economica e sociale, considerata come obiettivo primario, e conseguentemente prevedendo per gli Stati membri la possibilità di avvalersi di condizioni ulteriormente restrittive solo in casi specificatamente determinati;

l'articolo 29, comma 1, lettera *a*) dello schema di decreto prevede la possibilità di chiedere il ricongiungimento del coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva, che

all'articolo 4, comma 1, prevede il ricongiungimento del mero coniuge del soggiornante, senza ulteriori condizioni;

l'articolo 4, comma 5, della direttiva prevede la facoltà per gli Stati membri di imporre un limite minimo di età, al fine di evitare i matrimoni forzati, ma la previsione dello schema di decreto legislativo, riconducendo il limite minimo ai 18 anni, rischia di generare una inammissibile discriminazione sul piano dell'ordinamento interno, che ammette, in presenza di determinate condizioni, il matrimonio del cittadino sedicenne. Pertanto l'età richiesta per contrarre un valido matrimonio sarebbe differente, per l'ordinamento interno, a seconda della cittadinanza di colui che contrae matrimonio;

l'articolo 29, comma 1 lettera *c*), introduce alcune condizioni restrittive alla possibilità di chiedere il ricongiungimento dei figli maggiorenni a carico, ossia solo se questi sono non coniugati, impossibilitati a mantenersi economicamente per ragioni oggettive, e solo in ragione di uno stato di salute tale da comportare un'invalidità totale; tale disposizione appare eccessivamente restrittiva per un verso, e scarsamente efficace dall'altro, considerando che l'espressione «ragioni obiettive» appare una formula vaga, e di difficile dimostrazione, mentre il riferimento alla sola invalidità totale è fuorviante, sussistendo forme di invalidità parziale permanente tali da impedire di provvedere a se stessi in modo autonomo; appare pertanto pre-

feribile la formulazione del decreto legislativo vigente che correttamente fa riferimento ad una « impossibilità permanente » in ragione dello stato di salute, lasciando all'autorità amministrativa un margine di valutazione concreto, e non astrattamente determinato per decreto, sul tipo di invalidità sussistente nel caso concreto;

l'articolo 29, comma 1, lettera *d*) appare incongruo in quanto pone delle limitazioni al ricongiungimento degli ascendenti, limitandolo ai soli genitori che non abbiano altri figli nel paese di provenienza, o se ultrasessantacinquenni, e in presenza di altri figli, solo se questi siano impossibilitati a provvedere a loro per documentati, gravi motivi di salute; non si comprende il limite astrattamente posto con riferimento all'età, considerando che in paesi molto poveri anche genitori sessantenni o di età inferiore, possono trovarsi in condizioni sanitarie o economiche drammatiche; anche qui appare preferibile l'attuale formulazione che lascia un margine di discrezionalità all'autorità amministrativa, facendo semplicemente riferimento ai genitori a carico, privi di un « adeguato sostegno familiare »;

l'articolo 29, comma 1-*bis*, appare ultroneo rispetto alla direttiva, non disciplinando questa la possibilità di effettuare prelievi del dna al fine di dimostrare il legame di parentela; inoltre, nella disposizione in esame il prelievo del DNA sembra configurarsi come coattivo, a prescindere da un consenso esplicito dell'interessato, ponendosi così in contrasto con le tendenze giurisprudenziali affermatesi in Europa e con le raccomandazioni del-

l'Organizzazione internazionale delle Migrazioni; appare inoltre, alquanto generica, l'espressione « quando sussistono fondati dubbi sull'autenticità », mentre il porre a carico degli interessati le spese di un prelievo del DNA che viene a configurarsi come coattivo, riveste carattere inutilmente vessatorio; la mancanza di qualunque disposizione o richiamo sulla disciplina dei controlli, delle modalità di prelievo o di disposizioni volte a garantire il rispetto della privacy, infine, pone dubbi di legittimità sulla disposizione in esame;

la direttiva 2003/86/CE era stata correttamente recepita dal decreto legislativo n. 5, dell'8 gennaio 2007, che attuava alla lettera il contenuto della direttiva, e dunque non si comprendono le ragioni che hanno determinato la necessità di un decreto legislativo correttivo, se non per rispondere in maniera strumentale ad esigenze di politica interna, più che a quelle di corretto recepimento di una direttiva comunitaria;

le modifiche introdotte, a volte in contrasto esplicito con la direttiva, a volte ultronee, a volte incongrue sul piano della coerenza interna dell'ordinamento giuridico del nostro paese, appaiono tutte contrarie allo spirito della direttiva che vede nel ricongiungimento familiare uno strumento necessario per permettere la vita familiare, per creare una stabilità socio-culturale che faciliti l'integrazione e per promuovere la coesione economica e sociale, quale obiettivo fondamentale della Comunità, enunciato dal Trattato,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare (Atto n. 3).

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO COSTANTINI**

La I Commissione,

esaminato in sede referente lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 5/2007 in materia di ricongiungimento familiare,

premesso che:

lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 5/2007 agisce « in senso restrittivo sui presupposti dell'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare », allo scopo di « circoscrivere e rendere più rigorose le condizioni per l'esercizio di tale diritto »;

tuttavia, le modifiche apportate risultano illogiche, di difficile applicazione o in alcuni casi discriminatorie;

l'aggiunta all'articolo 29, 1 comma, lettera C) del riferimento vincolante ad uno stato di salute che comporti una invalidità totale, relativamente ai figli maggiorenni a carico, introduce senza alcun criterio logico una evidente discriminazione rispetto a chi, pur se affetto da invalidità parziale, ben potrebbe risultare completamente impossibilitato a svolgere una attività lavorativa ed a provvedere, di conseguenza, alle proprie indispensabili esigenze di vita;

la condizione prevista all'articolo 29, 1 comma, lettera D) per il ricongiungimento dei genitori, in contrasto con la previsione di cui all'articolo 4), comma 2, lettera A) della direttiva 2003/86/CE e vincolata alla assenza di altri figli nel

paese di origine o alla loro impossibilità a sostenerli per documentati, gravi motivi di salute, se ultrasessantacinquenni, introduce un sistema all'interno del quale l'autorità amministrativa risulta privata della possibilità di esercitare una qualsivoglia motivata attività di valutazione di tipo discrezionale, che più efficacemente consentirebbe un corretto e completo esame delle singole situazioni ed il perseguimento degli stessi obiettivi prefissati con la proposta di modifica in esame;

di conseguenza lo schema di decreto legislativo di modifica del decreto legislativo n. 5/2007, pur confermando sul piano formale la volontà di salvaguardare il diritto al ricongiungimento familiare di ascendenti a carico e di figli maggiorenni impossibilitati a sostenersi per ragioni di salute, introduce nella sostanza limitazioni non contemplate nella direttiva 2003/86/CE e comunque tali da rendere il medesimo diritto esercitabile solo in situazioni eccezionali;

anche l'introduzione del limite di età di diciotto anni per il ricongiungimento con il coniuge non legalmente separato è in contrasto con le norme dell'ordinamento che consentono di ammettere al matrimonio minori di almeno sedici anni;

la semplice sussistenza di dubbi sulla autenticità della documentazione idonea a dimostrare il legame di parentela

prevista dall'articolo 29, comma 1-*bis*, costituisce un presupposto talmente debole, controverso ed opinabile da rendere concreto il rischio di eccessi nella imposizione dell'esame del DNA operato su base non volontaria e di progressiva trasformazione

del medesimo esame nell'unica modalità di verifica del legame di parentela,

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1 (*Esame e rinvio*) 33

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00178 Duilio: Risorse umane dell'ISTAT 48

ALLEGATO (Testo della risposta) 54

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2008: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica C. 1366 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Esame e conclusione – Nulla osta*) .. 48

SEDE REFERENTE:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1 (*Seguito dell'esame e conclusione*) 51

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Doc. LVII, n. 1.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, rileva preliminarmente che il DPEF 2009-2013 rappresenta una novità positiva nel metodo e nella sostanza in quanto intro-

duce e definisce le coordinate fondamentali di una manovra triennale di stabilizzazione della finanza pubblica caratterizzata da una integrale convergenza tra indicazioni programmatiche e misure attuative. Osserva che conseguentemente gli impegni assunti dall'Italia in Europa dal governo Prodi vengono integralmente confermati, prendendo da subito la forma di un piano organico triennale di stabilizzazione della finanza pubblica. Ricorda poi che al fine di una integrale convergenza tra indicazioni programmatiche e misure attuative, il Governo ha poi previsto di presentare quattro provvedimenti normativi volti a garantire la completa attuazione della manovra finanziaria. In proposito, rileva che l'attuazione della manovra con riferimento all'intero triennio e non ad un solo anno, rappresenta una rilevante novità in grado di garantire il processo di risanamento della finanza pubblica e di avviare un cammino di

sviluppo e di crescita. Segnala che una parte rilevante della manovra finanziaria viene anticipata a prima dell'estate da un provvedimento legislativo che affianca e dà corpo al DPEF. Il Governo presenterà inoltre un disegno di legge volto ad assicurare il completamento degli interventi che concorrono agli obiettivi da conseguire nell'arco del prossimo triennio, un disegno di legge concernente il federalismo fiscale, che si ritiene idoneo a influire in maniera positiva sugli equilibri di finanza pubblica ed in particolare a contribuire a ridurre l'evasione fiscale e, infine, un disegno di legge volto alla costituzione di un codice delle autonomie, in modo da dare anche un assetto stabile alla finanza degli enti territoriali, ed alla realizzazione di interventi per Roma capitale.

In proposito, rileva che, con l'attuale manovra, il governo pone quindi le premesse per un dibattito, tra settembre e dicembre, soprattutto in merito alla riforma in senso federale del sistema fiscale, al fine in particolare di stabilire quale sia la soglia di perequazione a vantaggio delle Regioni meno avanzate ma abbandonando il principio inefficiente della copertura dei costi storici, che ha di fatto coperto le responsabilità di chi si è reso responsabile di una cattiva gestione della cosa pubblica, ostacolando le riforme volte a promuovere la qualità e l'efficienza ed al fine di decidere con chiarezza quali tributi lasciare alla piena competenza locale, e quali allo Stato.

Ricorda poi che in ambito parlamentare vi sono numerosi precedenti di anticipazione della manovra finanziaria attraverso l'adozione di specifici provvedimenti legislativi, quali, per citare solo i casi più recenti ed evidenti, il decreto-legge n. 269 del 2003, nella XIV legislatura e il decreto-legge n. 159 del 2007, nella XV legislatura. Osserva che l'anticipo di una parte sostanziosa della manovra con decreto-legge, prima dell'avvio della sessione di bilancio, permetterà al Parlamento di esaminare una finanziaria snella e di valutare compiutamente gli altri provvedimenti normativi destinati a completare la manovra. Del resto, il Governo ha voluto evidenziare con

chiarezza il rapporto sussistente tra il DPEF ed il decreto-legge chiamato a dare tempestiva attuazione alla manovra. Nel primo articolo del decreto-legge il Governo esplicita infatti ambito ed obiettivi della manovra che con lo stesso decreto prende corpo. Particolarmente significativa è la definizione, su base triennale, degli obiettivi in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e di rapporto tra debito pubblico e PIL, nonché l'indicazione, in termini generali, degli interventi attraverso i quali si intende promuovere la crescita del PIL.

Rileva che l'impostazione del DPEF, in particolare per quanto riguarda gli obiettivi di finanza pubblica da conseguire nel triennio, può essere sicuramente definita in linea di continuità sia con la Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica presentata nel marzo scorso che con gli impegni assunti dallo stesso governo Prodi in ambito europeo e internazionale, assicurando sotto questo profilo una piena continuità istituzionale. In particolare, nella Relazione unificata sull'economia e la finanza pubblica era previsto un recupero di risorse pari a 25-30 miliardi, importo che si ritiene di incrementare a circa 35 miliardi in seguito alla *due* diligenze effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, che ha stimato il deficit per il 2008 pari al 2,5 per cento del PIL.

In proposito, osserva che gli obiettivi indicati dal DPEF possono ritenersi ampiamente condivisi e, per così dire, verificati in ambito parlamentare e questo rende obiettivamente assai meno problematico l'esame del Documento a ridosso del decreto-legge nel quale si sostanzia una parte importante della manovra. Anzi la contestuale presentazione del DPEF e dei provvedimenti normativi volti a garantire la completa attuazione della manovra finanziaria, rappresenta una rivoluzione positiva, in quanto alla classica funzione di enunciazione di obiettivi, che per sua natura ha il DPEF, si aggiunge contestualmente quella di puntuale definizione dei caratteri della manovra di finanza pubblica per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Con riferimento ai contenuti

del Documento, nel presupposto che solo se l'economia va bene il bilancio pubblico può essere sano e dunque, essendo sano, può anche costituire la base per giusti interventi pubblici, ricorda che l'azione correttiva si concentrerà principalmente sulla riduzione della spesa pubblica, in ragione di un punto percentuale annuo, con l'obiettivo di assicurare comunque una diminuzione dello 0,5 per cento annuo del saldo strutturale a partire dal 2009, obiettivo perfettamente in linea con i vincoli derivanti dal Patto di stabilità e crescita. Si esclude invece l'introduzione di nuove imposte, con l'eccezione di alcune misure di perequazione tributaria mirate a colpire gli extra profitti legati alla crisi finanziaria in atto. Segnala che l'entità della manovra ammonta quindi allo 0,6 per cento del PIL nel 2009, all'1,1 per cento del PIL nel 2010 e all'1,9 per cento del PIL nel 2011. Gli obiettivi previsti dalla Relazione unificata dell'economia e della finanza pubblica vengono sostanzialmente confermati: l'indebitamento netto è fissato al 2,5 per cento del PIL nel 2008, al 2 per cento nel 2009 ed all'1 per cento nel 2010, sino a giungere al sostanziale pareggio del saldo nel 2011. L'avanzo primario aumenta progressivamente e, partendo dal 2,6 per cento del 2008, si colloca al 3,1 per cento del 2009 e al 4 per cento del 2010, per giungere al 5 per cento nel 2013. Per quanto concerne l'evoluzione del rapporto tra debito pubblico e PIL, nello scenario tendenziale è previsto in discesa progressiva sino al 2013 (96,5 per cento in quest'ultimo anno). Nel quadro programmatico, invece, si evidenzia una più accelerata diminuzione del debito, che raggiunge una soglia inferiore al 100 per cento (il 97,2 per cento) già nel 2011. Con riferimento allo scenario internazionale, ricorda che il rallentamento dell'economia mondiale registrato nei primi mesi del 2008 ed originato dalla crisi finanziaria manifestatasi nell'estate del 2007 ha interessato innanzitutto gli Stati Uniti e successivamente l'area dell'euro. Nel medio termine è attesa una ripresa dell'economia, più accentuata negli Stati Uniti e più limitata nell'area dell'euro. A livello mondiale, la crescita del PIL sarà pari al

3,9 per cento nel 2008 e nel 2009, a fronte di un incremento del 5,5 per cento nel 2007, per poi risalire al 4,4 per cento nel 2010. Rileva che nel biennio 2008-2009 il commercio mondiale dovrebbe crescere rispettivamente del 6,3 e del 6,6 per cento. Negli Stati Uniti l'aumento del PIL è stimato pari all'1 per cento nel 2008 e allo 0,9 per cento nel 2009, a fronte di un incremento del 2,2 per cento nel 2007, mentre per il 2010 si prevede una crescita del 2,6 per cento. Nell'area dell'euro la crescita sarà pari all'1,7 nel 2008 ed all'1,5 per cento nel 2009, a fronte di un 2,6 per cento nel 2007 per poi collocarsi all'1,8 per cento nel 2010. Rileva che in breve: negli Stati Uniti il PIL cala in misura maggiore ma poi, nel medio periodo, fa registrare tassi di crescita più pronunciati. Risulta interessante notare come il calo delle economie occidentali riesca ad essere in buona parte compensato dalla prosecuzione della crescita delle economie asiatiche, specialmente di Cina ed India. La crescita italiana ha confermato in questi anni il divario con l'area dell'euro: un punto percentuale sia nel 2006 che nel 2007. Nel 2008, nonostante i risultati superiori alle aspettative registrati nel primo trimestre, la crescita è stimata pari allo 0,5 per cento a fronte dell'1,7 per cento dell'area dell'euro. Osserva che questa è la maggiore criticità della nostra economia rispetto ai partner europei e che ha la sua causa fondamentale nella bassa produttività ed in un ridotto tasso di attività.

Ricorda poi che il DPEF segnala come a frenare la crescita concorrano, più che le turbolenze finanziarie internazionali, fattori negativi di natura esogena quali i forti rincari del petrolio e delle materie prime non energetiche nonché l'apprezzamento dell'euro rispetto alle principali valute. Il DPEF segnala il permanente divario di sviluppo territoriale tra le aree del paese. Nel 2007 la crescita del PIL è stata pari all'1,6 per cento nel Centro-Nord ed allo 0,9 per cento nel Mezzogiorno. Per quanto riguarda le previsioni relative al 2009, la crescita del PIL risulterebbe pari allo 0,9 per cento. Nel qua-

driennio successivo la crescita si attesterebbe leggermente al di sotto dell'1,5 per cento. I consumi delle famiglie crescerebbero dello 0,9 per cento, riflettendo l'evoluzione positiva del reddito disponibile per effetto della decelerazione dell'inflazione al consumo. Secondo quanto indicato nel documento, osserva che l'azione correttiva si concentrerà principalmente sulla spesa pubblica, nella prospettiva di ridurla senza intaccare la quota di garanzia sociale. In particolare, il contenimento della spesa dovrebbe essere realizzato attraverso l'applicazione di un limite preventivo alla crescita della spesa di bilancio relativa a missioni, programmi e ai costi di gestione.

Secondo le indicazioni fornite nel DPEF, l'intervento potrà assicurare nel triennio cospicui risparmi di spesa per le Amministrazioni Centrali per un ammontare pari a circa 14,5 miliardi, di cui circa 5 miliardi nel 2009. Misure specifiche, con un effetto di recupero pari nel triennio a circa 20 miliardi, si concentreranno in particolare nei settori del Pubblico impiego, della Finanza decentrata, della Sanità e della Previdenza. Osserva che il DPEF conferma i tassi di inflazione programmata contenuti nel precedente DPEF, pari all'1,7 per cento nel 2008 e all'1,5 per cento annuo dal 2010 al 2013. Osserva che rispetto a tale dato alcuni hanno sottolineato come il tasso di inflazione si collochi attualmente al 3,4 per cento e ciò rende irrealistico un simile tetto di inflazione programmata. Segnala che al riguardo il DPEF ricorda come gli accordi tra Governo e parti sociali in materia di inflazione programmata contemplino il mancato recupero dell'inflazione dovuta all'aumento degli input importati che determina un impoverimento netto per l'intero Paese. In proposito segnala che dalla disaggregazione del paniere risulta evidente che l'Italia soffre di inflazione importata. Segnala inoltre come, nel dare attuazione al compito di assicurare la stabilità dei prezzi assegnato alla Banca centrale europea dal Trattato, il Consiglio direttivo della BCE ha precisato che, in un orizzonte di medio termine, è sua intenzione mantenere l'inflazione su livelli inferiori

ma prossimi al 2 per cento. Rileva che anche sotto questo aspetto il DPEF si muove in una logica di continuità all'interno di un quadro macroeconomico in evoluzione e caratterizzato da importanti fattori di rischio. In conclusione, osserva che il Documento e le contestuali azioni programmate mostrano che l'Italia necessita di un'iniezione di fiducia per far ripartire lo sviluppo. Ricorda infatti che la ricchezza prima di essere distribuita deve essere creata e che la redistribuzione in assenza della produzione di maggiore ricchezza farebbe solo percepire una situazione apparente di maggiore eguaglianza in un contesto di maggiore generale povertà, senza creare le condizioni per le maggiori effettive e migliori condizioni di eguaglianza che l'Italia vuole raggiungere. Afferma pertanto conclusivamente che per incentivare la produzione di nuova ricchezza occorre dare fiducia, materiale e ideale, a chi è in grado di produrla.

Renato CAMBURSANO (IdV), nel ritenere non necessario ritornare su temi di cui si è ampiamente dibattuto nei giorni passati, circa lo svuotamento del Parlamento e la sudditanza della maggioranza al capo del Governo e alle sue priorità, diverse dalle priorità del Paese, osserva che il DPEF prende le mosse dalla considerazione della necessità di rispettare gli impegni assunti dall'Italia nei confronti dell'Unione Europea. Le indicazioni in esso contenute si pongono peraltro in contraddizione con la condotta seguita dai Governi nel disastroso quinquennio che va dal 2001 al 2006, che aveva messo in ginocchio il Paese, mentre il governo Prodi, pur nella sua breve durata, lo ha fatto ripartire.

Passando ad esaminare il contenuto del DPEF rileva in primo luogo come, contraddicendo la dichiarata intenzione di intervenire sul lato delle entrate, la manovra antideficit del Governo sia costituita, per ben il 65 per cento, da maggiori entrate, e precisamente da 6.535 euro di maggiori entrate e 3.547 euro di minori spese, tra le quali 3.080 euro di minori spese per investimenti. Ciò rende evidente

come l'obiettivo perseguito dal Governo non sia la crescita, ma i tagli agli investimenti, che ricadranno soprattutto sugli enti locali, dal momento che, nonostante il conclamato federalismo fiscale, il contenimento della spesa verrà concentrata sui settori della finanza decentrata e della sanità.

In secondo luogo, per quanto riguarda il piano casa, ritiene che si tratti di un vero e proprio *bluff* poiché esso sarà finanziato azzerando il precedente programma straordinario di edilizia residenziale pubblica di cui al decreto-legge n. 159 del 2007.

Per quanto riguarda, poi, la lotta all'evasione fiscale, ritiene che l'efficacia delle misure del Governo per ottenere maggiore gettito, come recentemente osservato dalla Corte dei conti, sia in contraddizione con l'adozione di talune misure governative previste nella manovra, tra le quali ricorda quelle riguardanti l'eliminazione dell'obbligo dell'allegazione alla dichiarazione IVA dell'albo dei fornitori, la tracciabilità dei pagamenti o il taglio degli enti inutili, che si riduce all'eliminazione dei commissari preposti alla lotta contro le contraffazioni e la corruzione.

Altre previsioni del DPEF si pongono in netta contraddizione rispetto alle affermazioni effettuate dal Governo, come quelle in materia di sicurezza, settore nel quale si prospetta un taglio di 6.000 unità delle forze dell'ordine.

Per quanto concerne, poi, l'introduzione della cosiddetta « *Robin Hood tax* », ritiene doveroso sottolineare come essa concederà ai cosiddetti poveri solo il 5 per cento, mentre prefigurerà la suddivisione del paese tra cittadini benestanti e cittadini in miseria, ai quali si offre la tessera alimentare.

Rileva inoltre come la cosiddetta riforma dei servizi pubblici locali sia molto indebolita.

Per quanto riguarda la riduzione della pressione fiscale, rileva come essa in realtà aumenti, poiché, come ha giustamente osservato la Corte dei conti, la cosiddetta « perequazione tributaria » rischia comun-

que di tradursi in oneri a carico dei consumatori attraverso un aumento dei prezzi dei prodotti. Dunque, gli interventi del Governo si risolvono in una manovra depressiva che colpirà i consumi e i servizi essenziali.

Anche per quanto riguarda l'accelerazione dei processi civili la manovra è in netta contraddizione con gli spaventosi tagli previsti, che metteranno in ginocchio la macchina giudiziaria civile. Particolarmente negativi per loro è poi la decisione di effetti sulle fasce più bisognose, i tagli alla scuola, nonché il mancato intervento del Governo sulle commissioni bancarie di massimo scoperto e sulla portabilità dei mutui e i mancati interventi sul settore degli strumenti finanziari, incoerenti con la sbandierata intenzione di ridimensionare i progetti delle banche ed alla speculazione finanziaria.

La manovra del Governo si traduce in una evidente penalizzazione per le famiglie in difficoltà per effetto della fissazione dell'inflazione programmata all'1,7 per cento per l'anno corrente e all'1,5 per cento per gli anni successivi, stante la rilevante distanza con l'inflazione reale, con gravi conseguenze per i redditi da lavoro dipendente. Manca inoltre qualunque misura tesa a far recuperare il *fiscal drag*.

Ritiene infine contraddittoria con la difesa dei consumatori la sospensione dell'efficacia delle norme sulla *class action*.

Maino MARCHI (PD), pur rilevando come la procedura fin qui seguita sia del tutto anomala, ritiene di dover privilegiare le questioni di merito.

In via preliminare, manifesta, peraltro, perplessità per la indisponibilità del disegno di legge di assestamento, che avrebbe potuto fornire utili indicazioni ai parlamentari, tra le quali la quantificazione dell'extragegittito, in assenza del quale avanza seri dubbi sulla possibilità che si possa procedere ad una seria discussione sul DPEF.

Ritiene quindi di dover rilevare l'incoerenza fra i conclamati obiettivi di crescita economica e diminuzione del carico fiscale

con la fissazione nel DPEF della pressione fiscale al 43 per cento, in contrasto con gli obiettivi assunti in campagna elettorale. Ritiene che il quadro economico ereditato dall'attuale Governo non possa paragonarsi a quello, pesante, ereditato dal governo Prodi nel 2006, quando era in corso una procedura di infrazione dell'Unione europea, quando l'indebitamento netto era prossimo al 4 per cento (mentre nel 2007 si è portato al di sotto del 2 per cento), e quando l'avanzo primario si era azzerato, mentre oggi è stato ricostituito. Rileva dunque come non esistano situazioni ostative per procedere ad una riduzione della pressione fiscale. Ritiene piuttosto che il Governo non sia in grado di intervenire con riforme che incidano sui centri di spesa.

Per quanto riguarda poi la valorizzazione del patrimonio di Stato, al fine di accelerare la riduzione del rapporto debito pubblico-PIL, ritiene insufficiente l'unica misura prevista di alienazione del patrimonio degli IACP e ritiene parimenti insufficiente il piano casa che drena risorse da precedenti finanziamenti già previsti per i medesimi obiettivi.

Rilevato con rammarico come gli interventi introdotti dal decreto-legge collegato non siano rivolti a favorire i redditi medio-bassi, dal momento che il gettito della « Robin Hood tax » sarà destinato a coprire i buchi della finanza pubblica, e che tale aumento della pressione fiscale si scaricherà sui prezzi e quindi sui consumatori più deboli, fa presente che le maggiori entrate dovute al contrasto dell'evasione fiscale operata negli anni appena trascorsi avrebbero invece ben potuto consentire di ridurre le imposte a carico dei contribuenti.

Ritiene inoltre che la politica del Governo sia eccessivamente rinunciataria, anche per quanto riguarda la crescita, rinunciando ad una propria politica industriale, con particolare riferimento alle liberalizzazioni, ad utilizzare la leva fiscale per la crescita, soprattutto con riferimento al Mezzogiorno, e ad attivare una politica anticiclica. Rileva infine che l'abolizione dell'ICI sulla prima casa avrà ri-

percussioni sugli enti locali a partire già dal 2009, mentre le misure riguardanti il federalismo fiscale sono state annunciate ma non sono state definite. In particolare, fa presente che sul tema del federalismo fiscale le misure prospettate dal PDL e dalla Lega nord sono diverse e quindi è necessario che il Governo indichi con esattezza quale linea intenderà perseguire.

Bruno TABACCI (UdC), dopo aver ricordato le considerazioni di carattere generale già espresse nelle giornate precedenti sul sostanziale svuotamento della discussione sul DPEF, che pure veniva considerato in passato il più importante documento in materia economica predisposto dal Governo, richiama il contenuto della premessa al documento in esame, che con le sue riflessioni sul concetto di interesse generale rappresenta un esempio della prosa del miglior Tremonti. Richiamandosi ad un altro famoso scritto del ministro dell'economia, rileva che nel documento sembra poi prevalere più la paura che la speranza. Si sofferma poi su un altro aspetto generale del documento: la conferma degli impegni assunti dal precedente governo in sede europea. Si tratta di un atteggiamento responsabile, rispetto al quale ricorda peraltro che, in assenza dell'euro la situazione sarebbe stata molto peggiore e l'Italia non sarebbe stata probabilmente in grado di sostenere l'aumento dei prezzi energetici. Ritiene invece meno condivisibile l'affermazione, sempre contenuta nelle premesse del DPEF, della definizione della politica economica sulla base degli impegni elettorali della coalizione di governo. Rileva infatti che la somma delle volontà elettorali non corrisponde con l'interesse generale, a meno che non si intenda che l'elezione costituisca una volta per tutte l'epifania della volontà generale. Ed anche nell'ambito di una simile assai discutibile concezione, il Governo incontra delle difficoltà in quanto nei fatti le decisioni assunte non riproducono in pieno gli impegni elettorali. In proposito osserva che già il decreto-legge in materia di ICI ha fatto emergere una tensione, per quel che concerne

le modalità di copertura, tra i rappresentanti, all'interno della maggioranza, di territori diversi, vale a dire il Mezzogiorno e il Nord del Paese. Osserva in proposito che probabilmente in assenza dell'euro l'Italia avrebbe vissuto una deriva jugoslava.

Con riferimento a specifici aspetti del Documento rileva poi che dallo stesso si ricava in primo luogo che la pressione fiscale è destinata a non calare nel breve periodo: in proposito segnala che l'attuale livello della fiscalità risulta particolarmente gravoso ed ingiusto per chi paga veramente le tasse. Invita infatti a considerare la considerevole dimensione in Italia, anche a confronto degli altri paesi europei, del sommerso, che l'ISTAT stima intorno al 19-20 per cento ma probabilmente risulta più alta, forse anche intorno al 25 per cento, con la conseguenza che il rapporto tra ricchezza immobiliare e finanziaria da un lato e PIL dall'altro risulta pari a 8-9 volte in Italia mentre negli USA è pari a 3-4 volte. A tale proposito, ricorda al collega Marchi di essere rimasto solo nella passata legislatura a proporre il metodo di lotta all'evasione fiscale probabilmente più efficace, quello basato sul contrasto di interessi attraverso l'ampliamento delle spese detraibili, metodo non condiviso né da Tremonti né da Visco, che dava invece la priorità all'aumento dei controlli. Al riguardo richiama anche le considerazioni del governatore Draghi, che nella sua audizione ha evidenziato come dai risultati della lotta all'evasione si può ricavare spazio per la riduzione delle aliquote, confermando così che il livello della pressione fiscale costituisce in primo luogo un'ingiustizia per i contribuenti che adempiono al proprio dovere.

Con riferimento al problema del tasso di sviluppo del paese ricorda che dal 1945 al 1980 l'Italia ha registrato un tasso di crescita medio del 5,2 per cento che risultava il più alto in Europa, dal 1981 al 1993 del 2,6 per cento, secondo in Europa solo a quello della Germania, e dal 1993 al 2007 dell'1,3 per cento, stabilmente agli ultimi posti in Europa. In tal senso, tutti i governi succedutisi negli ultimi quindici anni risultano corresponsabili della bassa

crescita ed ora il nuovo governo Berlusconi conferma una crescita del PIL per il 2008 dello 0,3 per cento e quindi più o meno corrispondente a quella dell'ultimo anno dei governi Berlusconi della XIV legislatura. In proposito osserva che con questi livelli di crescita nessuna politica economica e sociale può dare risultati: non è possibile ad esempio ipotizzare, senza una maggiore crescita, una soluzione al problema della precarietà.

Sempre richiamandosi all'esperienza dei passati decenni, ricorda che il livello del debito pubblico risultava pari al 56,9 per cento nel 1980, al 121,8 per cento nel 1994 ed oggi circa al 104 per cento. In proposito, se si incrociano tali dati con quelli dei tassi di crescita del PIL, si ricava che, attraverso la leva monetaria e poi con una politica keinesiana, sia pure un po' maldestra e basata sull'incremento del debito, l'Italia è almeno riuscita a garantire un livello di crescita alta. Al contrario, dal 1994 ad oggi, non si è in realtà operata alcuna significativa ristrutturazione della spesa pubblica, in quanto la riduzione del debito può essere in sostanza imputata all'ingente quantità di privatizzazioni compiute (sulla cui qualità peraltro si dovrebbe aprire una riflessione) ed insieme si è assai ridotto il livello della crescita economica. In questo quadro si sarebbe quindi aspettato uno scatto di maggiore fantasia da parte del ministro Tremonti, che pure ha fama di essere capace di notevole fantasia, ad esempio recuperando le idee in passato professate di un significativo taglio delle tasse.

Esprime quindi forti perplessità sull'operazione di perequazione tributaria che il ministro Tremonti, novello *Robin Hood*, si è proposto di compiere. Ricorda infatti che fino ad oggi il Governo ha previsto la stipula di una convenzione con l'ABI sui mutui per l'acquisto della prima casa, che configura un'intesa restrittiva della concorrenza e si è quindi tradotta in un sostanziale vantaggio per i banchieri, così come rileva che le imprese di assicurazione non avranno molto da temere dalla manovra fiscale compiuta sulle riserve matematiche, in quanto con il mec-

canismo dell'indennizzo diretto tali riserve risultano già ridotte. Con il decreto-legge in materia di obblighi comunitari il Governo ha poi fatto un regalo ai titolari di concessioni autostradali, pubblici e privati. Al tempo stesso ritiene che il Governo non abbia inciso così significativamente sui profitti delle imprese energetiche e petrolifere, posto che la strada maestra a tal fine sarebbe stata quella della soppressione del meccanismo del CIP6, che ricade sulle bollette energetiche, ponendo il peso dell'incentivazione alle fonti di energia effettivamente rinnovabili sulla fiscalità generale.

Con riferimento ai propositi di semplificazione esibiti dal Governo, osserva che paradossalmente nella XIV legislatura Berlusconi si vantava di aver prodotto molte leggi, mentre ora indica come segnale di efficienza l'abrogazione di alcune leggi. In proposito, rileva che una reale operazione di semplificazione sarebbe rappresentata dall'individuazione di un efficace coordinamento tra normativa comunitaria, normativa nazionale e normativa regionale, ed in questo quadro dovrebbe essere avviata una seria riflessione sul federalismo. Con riferimento in particolare al federalismo fiscale, rileva che non si può ipotizzarne alcuna introduzione senza una attenta meditazione sulla qualità della spesa degli enti locali. In tale quadro la prospettata riforma dei servizi pubblici locali risulta del tutto insoddisfacente e compie passi indietro anche rispetto al compromesso Lanzillotta-Rifondazione comunista della scorsa legislatura, riproponendo il modello della società mista e prolungando la possibilità di ricorso agli appalti *in house*. Al riguardo segnala che non si può affrontare il problema del bilancio di Roma senza affrontare la privatizzazione dell'ACEA o ignorare i profitti che arrivano alla provincia di Milano dalla Milano-Serravalle e al comune di Milano dalla SEA o ancora che il comune di Brescia ha potuto realizzare, prima del decreto del governo Berlusconi, l'esenzione ICI per la prima casa grazie ai profitti della A2A. Torna in proposito a segnalare ai colleghi della Lega che il loro controllo

di alcune importanti aziende municipalizzate non risulta di per sé garanzia di efficienza generale del sistema e denuncia come proprio attraverso le aziende municipalizzate e le concessionarie di servizi pubblici locali e i loro consigli di amministrazione si sia creata una nuova casta che, rispetto ai partiti dei primi decenni dell'esperienza repubblicana, ha in aggiunta il difetto di essere priva di una sostanziale base popolare.

Svolge analoghe considerazioni sulle caratteristiche della spesa sanitaria regionale, rilevando come recenti casi di cronaca in Lombardia testimonino la creazione di un pericoloso sistema di potere, rispetto al quale riconosce che considerazioni appropriate e veritiere erano state svolte dall'esponente della Lega Nord Alessandro Cè nel periodo in cui ha ricoperto la carica di vicepresidente della regione. Rileva che tuttavia si tratta di un problema generale in quanto in tutta Italia i direttori delle ASL risultano di fatto di nomina politica.

Conclusivamente osserva che non vi è chiarezza nella politica economica del Governo in quanto non si opta per un sistema di economia mista o per un dignitoso ed ordinato statalismo, ma per un disordinato accollarsi di competenze in capo al governo ed al Ministero dell'economia, che, in base alla disposizione contenuta nel decreto-legge n. 112, può, con proprio decreto, modificare le dotazioni di bilancio decise dal Parlamento: su questo rischia di svolgersi il reale scontro di potere, mentre il Presidente del Consiglio è impegnato da altre questioni. Torna pertanto ad invitare il presidente Giorgetti ad assumere un'iniziativa che si faccia carico della difesa del ruolo del Parlamento, difesa che è di interesse sia della maggioranza che dell'opposizione.

Marino ZORZATO (PdL) intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala l'opportunità di una sospensione per organizzare i tempi dei lavori della Commissione.

Cesare MARINI (PD) invita il Presidente ad assicurare in ogni caso tempi

adeguati per l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ribadisce la propria volontà di permettere il pieno svolgimento del dibattito in Commissione sul DPEF e, a tal fine, assume l'impegno a ridefinire i tempi per la votazione del mandato al relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime delusione e preoccupazione per la politica economica e finanziaria prospettata dal Governo, che gli sembra, anche sulla base delle dichiarazioni rese dal ministro Tremonti dall'audizione di ieri, improntata a rassegnazione e pessimismo e incapace di manifestare una volontà di reazione. Ritiene che non sia affrontato il problema vero del risanamento, dal momento che si opera una riduzione assolutamente modesta della spesa corrente. Al tempo stesso sottolinea la situazione pesante in cui si trovano le famiglie e ritiene che manchino iniziative efficaci per sostenere il rilancio della crescita. Le misure proposte a sostegno dello sviluppo gli paiono difficilmente realizzabili e di scarsa efficacia. Al tempo stesso sono decurtati finanziamenti importanti finalizzati a stimolare il sistema economico. Sussiste pertanto, a suo avviso, il rischio che si ripetano gli errori che si sono già verificati nel quinquennio 2001-2006, nel quale il Paese è stato ridotto ad un tasso di crescita sostanzialmente pari a zero e si sono verificati errori nelle previsioni relative al tasso di aumento del PIL di circa dieci punti. Ritiene altresì un grave errore la previsione di un tasso di inflazione programmata di gran lunga inferiore all'inflazione effettiva, osservando che un tale scelta è destinata a comprimere ulteriormente i redditi da lavoro dipendente. Reputa che l'unica strada veramente efficace per il consolidamento dei conti pubblici è rappresentata dalla fedeltà fiscale; osserva infatti che l'entità della spesa pubblica nei principali settori, quali la sanità, la scuola e la sicurezza, si colloca in Italia a livelli non diversi dalla media europea; ciò che invece differisce rispetto alla situazione

degli altri paesi europei è il livello dell'evasione fiscale. Per questo occorre operare per contrastare l'evasione e al tempo stesso effettuare opportune riconversioni nell'ambito delle destinazioni delle risorse pubbliche. Al contrario il Governo assume decisioni assai discutibili, come le scelte operate in relazione alla crisi di Alitalia e l'accordo con gli autotrasportatori che prevede un'automatica indicizzazione in proporzione all'aumento dei costi del carburante. Contestualmente sono pesantemente ridotti i finanziamenti per gli investimenti, viene presentato un programma di interventi nell'allegato al DPEF relativo alle infrastrutture strategiche del tutto deludente e sono smantellate le politiche di sviluppo già definite. Per queste ragioni ribadisce il proprio giudizio assolutamente negativo sul documento di programmazione e sugli interventi in materia economica e finanziaria che il Governo ha già adottato.

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede chiarimenti in ordine alla natura occasionale o meno della contestuale adozione del documento di programmazione e del decreto-legge che attua una manovra pluriennale, anche al fine di meglio comprendere se essa sia da porre in relazione con gli impegni assunti nel corso della campagna elettorale o se invece non costituisca una sorta di proposta di riforma della sessione di bilancio. In quest'ultimo caso, a suo avviso, si dovrebbe tener conto del carattere strutturale della riforma della sessione di bilancio che richiede una riflessione e un confronto anche con l'opposizione.

Passando ad una riflessione sul quadro macroeconomico nazionale e internazionale, descritto nel DPEF, osserva che le difficoltà e i dati preoccupanti erano noti e in parte prevedibili. Il vero nodo è rappresentato dalla risposta che viene data, che penalizza ulteriormente il nostro Paese: rispetto ai tre fattori di rischio, rappresentati da debito, scarsa crescita e rapporto tra reddito e potere di acquisto, il Governo ha infatti optato unicamente per la riduzione del debito rinunciando ad

affrontare contestualmente anche gli altri due fattori. Sottolinea che, pur nel riconoscimento all'operato del Governo precedente, il DPEF manifesta la rinuncia ad affrontare questioni che sono strettamente correlate e che, se risolte in modo contestuale e adeguato, potrebbero consentire la reale ripresa dell'economia italiana. Anche in riferimento alla speculazione che è in atto a livello internazionale, è da rilevare la mancanza di un atteggiamento reattivo da parte del Governo. Sottolinea che le audizioni che sono state svolte ieri hanno evidenziato che gli effetti della cosiddetta « Robin tax » si scaricheranno sui consumatori. Anche in materia di liberalizzazioni e *class action* sottolinea che il messaggio che giunge ai cittadini è inadeguato; particolarmente grave giudica la rinuncia alle liberalizzazioni considerato l'impulso che potrebbe derivarne ai fini della crescita del paese.

Lino DUILIO (PD) ritiene condivisibili alcuni elementi del DPEF, quali il pareggio di bilancio e la riduzione del debito. Nel ricordare i risultati economici raggiunti dal precedente Governo, osserva che l'attuale esecutivo avrebbe potuto già procedere ad una riduzione delle tasse.

Inoltre, il Governo avrebbe potuto fornire al Parlamento chiarimenti su quali misure intenda adottare per emergere l'economia sommersa italiana (che ammonterebbe ad una percentuale prossima al 18 per cento del PIL), e quali misure intenda adottare in tema di riduzione della spesa pubblica. Ciò diventa tanto più necessario nel momento in cui non sono disponibili i dati del disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato e, a tale proposito, manifesta rammarico per la mancata prevista presentazione di tale disegno di legge entro il termine del 30 giugno, poiché ciò rende impossibile verificare l'entità delle risorse effettivamente disponibili. Perciò, pur condividendo alcuni degli obiettivi indicati nel DPEF, avanza riserve in relazione ai mezzi individuati per darvi seguito.

Ritiene altresì che il DPEF vada valorizzato, soprattutto dopo l'adozione di un

decreto-legge che reca una manovra pluriennale. A tale riguardo non può nascondere una certa delusione per il fatto che il DPEF non consenta di intravedere il disegno governativo di fronte ai pur evidenti problemi strutturali di produttività del sistema economico italiano.

Manifesta inoltre sorpresa per il fatto che l'attuale maggioranza, dopo aver criticato per anni la mancanza di ambizione dei documenti programmatici del governo Prodi, abbia presentato un DPEF con l'indicazione di una previsione di una crescita estremamente ridotta per l'anno in corso e un tasso dell'1,5 per cento per gli anni successivi, ricordando la necessità di innalzare il tasso di crescita almeno al 3 per cento per i prossimi cinque o dieci anni. Non concorda infine con quanto affermato dal Governo circa l'impossibilità di influire sulla crescita del PIL, che, nel mondo sempre più globalizzato, sarebbe legata più che altro a fattori esogeni. Nel rilevare al riguardo come il DPEF dovrebbe fornire indicazioni stringenti su prospettive ed obiettivi del Governo, osserva come sia necessario che l'esecutivo offra al Parlamento un'occasione di confronto costruttivo e *bipartisan* sul problema della crescita economica. Occorrerebbero altresì chiarimenti su alcuni indirizzi, come quello riguardante il problema della produttività nella pubblica amministrazione, al di là di un incomprensibile atteggiamento punitivo verso il settore pubblico, di cui invece dovrebbero essere sfruttate le potenzialità ai fini della crescita del Paese. Cita a questo riguardo il taglio di fondi effettuato con riferimento all'Istituto per la ricerca sui tumori di Milano, avanzando forti dubbi sulla reale convenienza economica della riduzione degli investimenti nei settori di eccellenza.

Ritiene poi necessario che il Governo fornisca chiarimenti con riferimento al sostegno della domanda interna, anche alla luce della possibilità che l'incremento di tale domanda possa essere indirizzata all'acquisto di beni forniti dall'estero, senza rilevanti corrispondenti incrementi

del PIL. Ritiene parimenti necessario conoscere la posizione del Governo in merito al recupero del *fiscal drag*.

Osserva poi che la fissazione dell'inflazione programmata ad un livello non realistico comporterà non solo mancato innalzamento del reddito delle famiglie e quindi del PIL, ma anche prevedibili e negative conseguenze per quanto riguarda il rinnovo dei contratti.

Da ultimo, rilevate le ampie carenze sul piano dell'equità sostanziale della manovra, ritiene che il DPEF non presenti, come era possibile prevedere, particolari elementi di novità capaci di incidere sulla crescita e lo sviluppo nel medio periodo. I tagli prefigurati nel DPEF con riferimento agli enti locali rimandano ai futuri provvedimenti in tema di federalismo fiscale che, però, non potranno intervenire prima della metà del 2009, quindi probabilmente in ritardo rispetto agli effetti prodotti dai tagli annunciati e con prevedibili notevoli ripercussioni sugli investimenti pubblici degli enti locali.

Per quanto riguarda poi la politica tributaria ritiene necessario che il Governo chiarisca se intenda proseguire la lotta all'evasione e all'elusione fiscale.

Auspica infine che il Governo possa conseguire il risultato della riduzione delle spese, specie di parte corrente, pur esprimendo perplessità sui tagli lineari, sulla scorta delle esperienze attraversate negli anni precedenti che hanno ampiamente dimostrato le difficoltà di attuare una significativa e permanente riduzione della spesa pubblica.

Cesare MARINI (PD) ribadisce l'opportunità di un ampio dibattito in Commissione, alla luce del fatto che i lavori in Assemblea, sia sul DPEF, sia sul decreto-legge n. 112, si svolgeranno in tempi assolutamente inadeguati. Dichiarò di volere dedicare il proprio intervento alle questioni del Mezzogiorno, dal momento che le decisioni già assunte dal Governo risultano gravemente penalizzanti per le regioni meridionali; richiama in proposito le modalità di copertura dell'esenzione dall'ICI della prima casa, individuata a carico

delle risorse destinate alle infrastrutture nel sud del Paese. Al tempo stesso il Governo non dedica nel documento di programmazione economico-finanziaria alcuna attenzione specifica alla politica per il Mezzogiorno. Soltanto nell'ambito degli interventi generali per la politica economica del Paese si fa riferimento alla riforma del fondo per le aree sottoutilizzate e alla banca del sud. Evidenzia che i problemi fondamentali del Mezzogiorno sono riconducibili al basso tasso di crescita economica e all'inadeguato livello dei redditi, che rimangono stazionari. Questi due fenomeni determinano una situazione di generale impoverimento e una grave crisi nei rapporti sociali. Rispetto ad un simile contesto il Governo non sembra intenzionato ad adottare alcun intervento. Si limita a ridurre le risorse per gli investimenti e adoperare un sostanziale inasprimento della pressione fiscale. Non viene indicata alcuna iniziativa idonea a potenziare la dotazione di infrastrutture ovvero a rendere più efficiente il sistema produttivo. Non viene dedicato alcun riferimento neppure alla creazione di un'area di libero scambio nel Mediterraneo sulla base dell'accordo di Barcellona, che offre alle regioni meridionali straordinarie possibilità di sviluppo, ma al tempo stesso richiede che siano poste in grado di affrontare la competizione, in particolare in materia agricola, con i paesi dell'Africa settentrionale. Riguardo alla concentrazione nell'utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, rileva che si passa da una logica territoriale ad una settoriale e si domanda se, in considerazione delle specifiche condizioni dei territori meridionali, si tratti di una scelta opportuna. Osserva altresì che i distretti hanno prodotto risultati eccellenti soltanto in realtà ben definite e che è necessario intervenire sulle condizioni strutturali in cui operano gli attori economici; per questa ragione ritiene che dovrebbero essere prospettati interventi in materia di accesso al credito o di individuazione della forma giuridica più opportuna. La misura contenuta nel decreto-legge n. 112, che prevede la possibilità per le università di

trasformarsi in fondazioni, può risultare efficace soltanto in contesti forti. C'è il rischio che, se non si tiene presente questo aspetto, i divari tra territori aumentino. Osserva altresì che non sono chiare le modalità e gli strumenti di intervento con i quali dovrà operare la Banca per il Sud. Ricorda che in Italia si è verificato un forte processo di concentrazione del sistema creditizio, che ha determinato il crollo dei soggetti più deboli, vale a dire le banche meridionali. Ciò ha permesso ai grandi gruppi di credito acquirenti di realizzare ottimi affari appropriandosi, a prezzi nettamente inferiori al loro valore, degli istituti meridionali. Infine richiama l'attenzione del rappresentante del Governo sull'articolo 58 del decreto-legge n. 112, che contiene misure sicuramente condivisibili in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle regioni e degli enti locali. Rileva peraltro che nel Sud, per ragioni storiche, i beni demaniali sono gravati da usi civici, che, pur non rivestendo oggi alcuna effettiva funzione, possono costituire un impedimento giuridico alla realizzazione delle misure di valorizzazione. Evidenzia pertanto l'opportunità di prevedere che, con le delibere degli organi delle regioni e degli enti locali previste dal citato articolo 58 si possano altresì dichiarare decaduti gli usi civici.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica di aver disposto la ridefinizione dei tempi dei lavori delle Commissioni, nel senso di prevedere lo svolgimento della sede consultiva alle ore 13.50 e le dichiarazioni di voto, nonché la votazione del mandato al relatore a riferire sul DPEF dalle ore 14. I lavori delle Commissioni riunite V e VI sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008 avranno inizio a partire dalle ore 15.

Antonio MISIANI (PD) osserva che i dati relativi al quadro macroeconomico nazionale rivelano che il Governo precedente ha lasciato i conti in ordine: il deficit è infatti saldamente al di sotto del 3 per cento, il debito è in riduzione e la spesa, per quanto sostenuta, è stabile. Ne

è una prova la chiusura della procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, aperta nel 2005. Tale assetto consente al Paese di affrontare ora una congiuntura internazionale decisamente difficile. Con riferimento alle linee di politica economica delineata nel DPEF, segnala tuttavia tre questioni problematiche. La prima concerne l'andamento della pressione fiscale. Nel ricordare che i partiti della maggioranza di governo avevano assunto impegni elettorali precisi in ordine alla riduzione della pressione fiscale al di sotto del 40 per cento rispetto al PIL, segnala che il DPEF non prospetta alcuna consistente riduzione della pressione fiscale ed anzi il dato programmatico risulta costantemente più alto di quello tendenziale. Inoltre, anche gli interventi prospettati sui settori energetico, bancario e assicurativo per mezzo della cosiddetta «Robin Hood tax» da un lato rischiano di ripercuotersi in modo negativo sui consumatori, e, dall'altro lato, verranno destinati alla stabilizzazione della finanza pubblica e solo in minima parte al sostegno delle categorie più disagiate. In generale, sottolinea che gli interventi prospettati non potranno in alcun modo dare stimolo alla domanda interna, che al momento è estremamente debole. Denuncia poi la significativa contrazione degli investimenti pubblici: si tratta di una questione di particolare gravità, se si considera il forte ritardo in cui versa l'Italia a paragone dei maggiori partner europei per quel che concerne la dotazione infrastrutturale. Infine gli obiettivi stabiliti dal DPEF in materia di riduzione della spesa primaria corrente risultano poco ambiziosi, come dimostrato dal fatto che si continui a ricorrere ai «tagli lineari» che già in passato si sono dimostrati inefficaci.

Rileva quindi l'assenza dal documento di ogni riferimento ad interventi in materia ambientale, settore in cui l'Italia è gravemente disallineata rispetto agli impegni assunti in campo internazionale. Sottolinea ancora che il documento è del tutto carente anche per quanto concerne le liberalizzazioni, che potrebbero costi-

tuire una leva cruciale per la modernizzazione del Paese e la ripresa dell'economia.

Infine, segnala che il documento assume impegni significativi su due riforme chiave, ovvero quella della pubblica amministrazione e il federalismo fiscale. Al riguardo sottolinea che si tratta degli impegni su cui realmente si misurerà la capacità riformatrice dell'attuale Governo e su cui, soprattutto per quanto riguarda il federalismo fiscale, vi dovrà essere, a differenza di quanto avvenuto per il DPEF e per il decreto-legge n. 112, i cui tempi di esame sono stati drammaticamente ristretti, un confronto ampio tra maggioranza e opposizione in Parlamento.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che il DPEF mostra chiaramente che, a dispetto degli impegni elettorali, la pressione fiscale sia a livello nazionale che a livello locale è destinata ad aumentare. Insieme non viene delineata una coerente strategia di promozione dello sviluppo economico e si prevedono anzi misure che rischiano di avere un effetto depressivo sull'economia, andandosi ad aggiungere all'effetto depressivo che sarà provocato dall'annunciata decisione della Banca centrale europea di un ulteriore aumento dei tassi di interesse. In proposito osserva che si sarebbe dovuto reagire alla situazione di « stagflazione » che si sta profilando con interventi a sostegno della capacità di consumo a partire dai ceti più bassi, anziché da quelli più alti. Con riferimento ad alcuni specifici aspetti rileva in primo luogo che non vi è chiarezza sui contenuti dell'annunciato disegno di legge sul federalismo fiscale. Al riguardo segnala che se, come indicato dal ministro Bossi, il modello adottato sarà quello proposto dalla regione Lombardia, si verificherà un aumento della sperequazione tra Nord e Sud del Paese. Inoltre, risulta del tutto incoerente con i propositi di federalismo fiscale il finanziamento previsto dal decreto-legge n. 112 per Roma capitale, senza imporre al comune di Roma una vendita delle proprie partecipazioni o del proprio patrimonio immobiliare. Con riferimento alle

misure in materia di semplificazione rileva che la finalità delle stesse risulta condivisibile, ma ricorda che in materia risultavano già esistenti altri strumenti normativi. In materia di liberalizzazione dei servizi pubblici locali rileva la necessità di aggredire le logiche clientelari che ormai caratterizzano la gestione delle società partecipate degli enti locali. Lamenta poi il silenzio del documento in materia di giustizia: in proposito segnala che una misura per il sostegno di questo settore sarebbe rappresentata dalla devoluzione dell'amministrazione giudiziaria delle ingenti somme derivanti da sequestri giudiziari la cui attuale entità è di oltre due miliardi, mentre il decreto-legge n. 112 prevede, al contrario, nuovi tagli al settore. Ribadisce poi il giudizio che la cosiddetta « *Robin Hood tax* » rappresenti in realtà una « *Robin Furb tax* » i cui costi ricadranno sui consumatori. Osserva al riguardo che ad esempio per le imprese petrolifere si prevede un incremento dell'aliquota IRES dal 27 al 33 per cento; tuttavia, al tempo stesso, la tassazione delle plusvalenze su depositi e magazzini è fissata al 16 per cento. Esprime poi dubbi sulla annunciata possibilità di trasformare le università in fondazioni, rilevando la difficoltà per le realtà più piccole, ma non per questo meno efficienti, di trovare adeguati finanziamenti. Rileva ancora che le questioni ambientali sono praticamente ignorate dal documento, fatta eccezione per la conferma del ritorno all'utilizzo dell'energia nucleare. In proposito, nel ricordare la sostanziale contrarietà del suo partito sul punto, esprime invece una sua personale disponibilità con riferimento alla promozione della ricerca in particolare sugli impianti di nuova generazione. Rileva tuttavia che si tratta di una prospettiva che richiederà decenni per essere completamente realizzata, mentre nel breve periodo risulterebbe opportuno incentivare la promozione di energia rinnovabili. Lamenta quindi il progettato taglio alla spesa per le infrastrutture, che quindi non potrà rappresentare un volano per lo sviluppo. In proposito ricorda che l'allegato al DPEF sulle infrastrutture prevede comunque in-

vestimenti pubblici per 40 miliardi per la realizzazione delle grandi opere senza indicare come potranno essere individuate. Insieme esprime dubbi sul ricorso in misura consistente al *project financing* in quanto l'esperienza passata dimostra che difficilmente i privati riescono a sostituirsi allo Stato. Rileva ancora che il DPEF manca di chiarezza sul sostegno alle attività produttive, posto che si prevede una concentrazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate sugli investimenti infrastrutturali. Manca anche un intervento realmente efficace per la promozione ed il rafforzamento dei distretti industriali. Analoga vaghezza poi si registra sulle politiche di privatizzazione, per tacere dell'annunciato impegno alla conclusione della privatizzazione di Alitalia, la cui situazione drammatica è responsabilità non solo del Presidente del Consiglio ma anche di alcuni leaders sindacali che hanno fatto fallire la trattativa con Air-France senza valutare che il costo complessivo per i lavoratori di Alitalia risulterà alla fine in questo modo di gran lunga maggiore. Con riferimento alla ristrutturazione della pubblica amministrazione, rileva che già rispetto alle prime proposte del ministro Brunetta si stanno compiendo dei passi indietro e non sarà possibile realizzare in questo settore le economie di spesa annunciate. Dopo aver ricordato il suo sostegno a politiche di flessibilità del mercato lavoro anche nella pubblica amministrazione, che sono però cosa diversa da una generalizzata precarizzazione, segnala la contraddizione tra una indiscriminata stabilizzazione di 32 mila unità di personale docente nella scuola, mentre al tempo stesso si annuncia una riduzione di 70 mila cattedre dal 2009. Analogamente non risultano credibili gli annunciati tagli nel settore sanitario. In proposito rileva che le recenti valutazioni della Corte dei conti hanno evidenziato che le regioni in situazione di deficit sanitario hanno visto a marzo 2008 ulteriormente aumentare il loro deficit, fatta eccezione per Abruzzo e Campania, dove si è registrata una lenta diminuzione, fondata sul sostegno dello Stato e sull'aumento dell'imposizione fi-

scale locale e non su una ristrutturazione della spesa. Più in generale, osserva che gli enti locali vedranno peggiorare la loro situazione finanziaria non solo per l'esenzione ICI e per il blocco delle addizionali ma anche per la già ricordata «*Robin Furb Tax*» che colpirà anche le imprese energetiche locali, partecipate dagli enti locali, che hanno fino a qui rappresentato un importante serbatoio di risorse per tali enti.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, comunica che la replica del rappresentante del Governo e del relatore avrà luogo a partire dalle ore 14.

Amedeo CICCANTI (UdC) rileva che la vera emergenza in Italia è attualmente rappresentata dalla difficoltà delle famiglie, alimentata dal forte incremento dei prezzi dei beni di consumo ordinari. Osserva che l'unica forma di difesa è rappresentata dal tasso di inflazione programmata, in base al quale sono definiti gli aumenti delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; pertanto ritiene non condivisibile la scelta del Governo di fissarla a un livello irrealisticamente basso. Ritiene che, rispetto ai problemi strutturali del Paese occorrerebbe un consenso di tutte le forze politiche a tutela dell'interesse comune. Per questo giudica estremamente grave che il Governo e la maggioranza abbiano compromesso la prospettiva di una collaborazione politica per difendere interessi di carattere personale del Presidente del Consiglio. Invita pertanto a desistere da un atteggiamento di scontro che non permette di instaurare quel clima positivo assolutamente necessario per difendere gli interessi delle imprese e delle famiglie. Ricorda che in relazione all'introduzione dell'euro si è verificata una forte riduzione della spesa per interessi, di cui tuttavia il Paese non ha tratto vantaggio, a causa della mancata riduzione della spesa corrente, che invece è stata operata in Francia e in Germania. Osserva altresì che la pressione fiscale si è mantenuta su livelli molto alti a partire dal 1997 e, contrariamente alle promesse

elettorali, non si ridurrà nel prossimo triennio. Al tempo stesso si preannuncia una riforma volta a introdurre il federalismo fiscale, senza avere alcuna idea dei contenuti che tale federalismo dovrà assumere, anche in considerazione dei forti contrasti e dei differenti progetti che in proposito sono presenti nella maggioranza. Il documento di programmazione manca inoltre di indicazioni su interventi idonei a superare i problemi strutturali che affliggono l'economia del Paese. Le liberalizzazioni dei servizi pubblici locali sono osteggiati dalla Lega Nord degli interessi degli enti locali settentrionali. Manca la volontà di creare effettive condizioni di concorrenza nel settore creditizio. Non basta la previsione della possibilità di una trasformazione in fondazioni per risolvere i problemi delle università italiane. Più in generale evidenzia che il Governo è venuto meno rispetto ai due principali impegni assunti nel corso della campagna elettorale. Non vi è infatti ridotta la pressione fiscale, che rimane inalterata per il prossimo triennio. Al tempo stesso non sono adottate misure che effettivamente garantiscano la sicurezza. Ad un inasprimento per i reati minori si affianca infatti una grave riduzione destinata alle forze dell'ordine, quando il Governo precedente era stato criticato proprio per l'insufficienza dei finanziamenti destinati a questo settore. Per quanto riguarda l'altro tema essenziale di fronte al quale si trova oggi la politica italiana, vale a dire la razionalizzazione delle istituzioni, sottolinea che si tratta di una questione che non può essere affrontata con successo in assenza di una cultura e di un atteggiamento politico ispirati alla ricerca di un ampio consenso. Osserva che, di fronte a problemi di tale natura, il Governo si limita a tradizionali interventi su voci di spesa, come i consumi intermedi e gli investimenti, che sono stati oggetto di ripetute decurtazioni. Mancano invece riforme strutturali che sono l'unico strumento per pervenire ad un abbassamento permanente del livello della spesa pubblica. Rileva altresì che dei 5,3 miliardi di euro ottenuti dalle misure di carattere fiscale

soltanto 300 milioni sono destinati a finalità sociali e di difesa del potere di acquisto. In definitiva ritiene che la mancanza di misure strutturali a favore della produttività, dell'occupazione e della formazione, la riduzione delle risorse per le infrastrutture, l'assenza di una politica a favore della concorrenza e delle liberalizzazioni, la carenza di una politica per il Mezzogiorno motivano il giudizio di grave insufficienza sul DPEF in esame. In conclusione preannuncia la presentazione di una risoluzione alternativa da parte del proprio gruppo.

Gioacchino ALFANO (Pdl) esprime apprezzamento per il dibattito ampio e ricco di spunti. Rileva peraltro come sia necessario riconoscere il coraggio del Governo nell'adottare una manovra innovativa, sia sotto il profilo del metodo sia sotto il profilo dei contenuti. La condizione del Paese richiede che le istituzioni sappiano intervenire in modo efficace e il Governo ha inteso dare risposta alle rilevanti esigenze di tutti i cittadini che sono ben note. Per questo esprime a nome del proprio gruppo una valutazione sicuramente favorevole su una manovra che assicura il consolidamento dei conti pubblici e, al tempo stesso, apre prospettive di rilancio e di sviluppo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta appositamente prevista per le ore 14.

La seduta termina alle 13.35

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter,

comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00178 Duilio: Risorse umane dell'ISTAT.

Lino DUILIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Lino DUILIO (PD), replicando, esprime l'auspicio che la situazione di fatto determinatasi, che risulta confermata dagli elementi di risposta forniti dal rappresentante del Governo, consenta comunque all'ISTAT di continuare a svolgere i suoi preziosi compiti istituzionali, anche ove si verificasse il paventato trasferimento di importanti risorse umane al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata.

La seduta termina alle 14.10

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.10.

DL 92/2008: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Esame e conclusione — Nulla osta.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, con riferimento ai profili finanziari del provvedimento, rileva che, con riferimento alla previsione dell'accompagnamento alla frontiera quale modalità di esecuzione dell'espulsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, in precedenti provvedimenti esaminati dalla Commissione bilancio sono stati indicati e quantificati effetti onerosi. Osserva tuttavia che in proposito, come emerso anche nel corso dell'esame in Senato, si può ritenere che gli attuali stanziamenti di bilancio previsti per l'attuazione dei provvedimenti di espulsione risultano capienti. Sul punto chiede una conferma al rappresentante del Governo. Con riferimento all'articolo 7-*bis*, ricorda che la relazione tecnica, trasmessa nel corso dell'esame presso il Senato, ipotizza che il contingente di forze armate da impiegare con compiti di controllo del territorio sia composto da 2.500 unità di personale delle Forze armate e 500 dell'Arma dei carabinieri. In proposito, rileva che le stime contenute nella relazione tecnica, riguardanti sia le spese di personale sia le dotazioni strumentali necessarie all'attuazione dell'intervento in esame, sono riferite ad un onere complessivo che il testo configura quale limite massimo di spesa. Ritiene pertanto presumibile che a tali previsioni, con particolare riferimento all'entità del contingente impiegato e alla dimensione degli equipaggiamenti, potrà darsi attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Sul punto chiede comunque un chiarimento del Governo, con particolare riferimento alla compatibilità del limite di spesa in esame rispetto alle modalità di attuazione dell'intervento e alle posizioni soggettive coinvolte. Tale aspetto andrebbe precisato anche in relazione allo sviluppo temporale dell'onere, che è stato parametrato su due identici periodi di sei mesi ciascuno. Infatti, poiché l'articolo 7-*bis* potrà entrare in vigore soltanto a decorrere dalla conversione in legge del decreto in esame, l'utilizzo ef-

fettivo del contingente potrebbe risultare inferiore ai sei mesi nell'anno 2008. Nell'anno successivo, invece, il rispetto del predetto limite di spesa richiederebbe un utilizzo di personale e di mezzi compatibile con la circostanza che l'intervento (qualora complessivamente protratto per dodici mesi) dovrebbe avere una durata superiore ai sei mesi previsti dalla relazione tecnica.

In ordine ai profili di copertura finanziaria, osserva che il comma 4 dispone che agli oneri derivanti dall'impiego delle Forze armate per le specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità di cui al comma 1, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento e l'impiego del personale e dei mezzi e la e la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario e un'indennità onnicomprensiva, si provvede mediante utilizzo del Fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010. In particolare si prevede l'utilizzo quanto a 4 milioni di euro per il 2008 e 16 milioni di euro per il 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia; quanto a 9 milioni di euro per il 2008 e 8 milioni di euro per il 2009 l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per il 2008 e 7,2 milioni di euro per il 2009 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Al riguardo, con riferimento all'utilizzo degli accantonamenti del Fondo speciale, segnala che gli stessi, sebbene privi di una specifica voce programmatica, recano la necessaria disponibilità. In particolare, quanto all'utilizzo dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri, preordinato ai sensi della vigente normativa contabile all'attuazione degli obblighi internazionali, e, quindi, non utilizzabile per finalità differenti, si ricorda che nel corso dell'esame, in sede consultiva, presso la Commissione bilancio del Senato, nella seduta del 18 giugno 2008, il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha chiarito che si poteva convenire sull'utilizzo dell'accantonamento in quanto tale

utilizzo non è suscettibile di pregiudicare l'adempimento dei suddetti obblighi. Ricorda che, alla luce di tali chiarimenti, la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di nulla osta sull'articolo aggiuntivo con il quale la disposizione in esame è stata inserita. Più in generale osserva che il provvedimento, ferme restando le conferme richieste al Governo, non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS con riferimento ai provvedimenti di espulsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* segnala che gli attuali stanziamenti di bilanci risultano capienti per far fronte alle attività previste. Per quanto concerne gli articoli *2-bis*, *2-ter* e 3 in materia di sospensione dei procedimenti penali e di competenza del giudice di pace, rileva che le attività che essi comportano appaiono riconducibili all'attività ordinaria dell'amministrazione della giustizia e pertanto non comportano maggiori oneri. Infine segnala che all'attuazione dell'articolo *7-bis*, in materia di concorso delle Forze armate al controllo del territorio, si provvederà comunque nel rispetto del limite di spesa previsto che risulta calibrato.

Giulio CALVISI (PD) rileva preliminarmente che la mancata presentazione di una relazione tecnica aggiornata rende difficile la valutazione degli effetti finanziari del provvedimento. Ciò risulta vero in primo luogo con riferimento all'obbligo, individuato dall'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, di effettuare, in presenza di determinate condizioni, l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera degli stranieri entrati illegalmente in Italia. Ricorda infatti che già la legge Turco-Napolitano ha previsto la possibilità per il giudice di disporre l'allontanamento con accompagnamento alla frontiera, facoltà poi ampliata dalla legge Bossi-Fini. Tuttavia in entrambi i casi ed anche nel recente decreto legislativo in materia di espulsione dei cittadini comunitari sono stati sempre previsti appositi stanziamenti di bilancio per tali procedimenti, come segnalato

nella documentazione predisposta dagli uffici. Non è chiaro perché non si sia proceduto nello stesso modo nel provvedimento in esame, considerato che la facoltà è ora divenuta un obbligo. Rileva che ciò significa che o si prevedono poche espulsioni e quindi il provvedimento è finanziariamente sostenibile, ma inefficace, o se ne prevedono molte e quindi il provvedimento è finanziariamente scoperto. In secondo luogo rileva che la sospensione dei procedimenti penali rischia di comportare un considerevole aumento delle spese di notifica rispetto al quale non è prevista alcuna copertura finanziaria né è fornito alcun chiarimento. In terzo luogo, con riferimento all'impiego di militari per il controllo del territorio rileva che l'emergenza sicurezza non può essere definita né sotto il profilo temporale né per quel che concerne l'ambito di applicazione territoriale. Esprime pertanto dubbi sull'effettiva possibilità del rispetto del limite di spesa previsto dal decreto, osservando peraltro che a parità di onere il contingente potrebbe risultare inferiore alle tremila unità, tenuto conto dei diversi profili professionali impiegati. Anche in relazione a questo profilo, non sono fornite indicazioni.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, per quanto concerne la procedura di accompagnamento alla frontiera, rileva che l'idoneità dello stanziamento di bilancio attualmente previsto a farvi fronte discende dall'effetto di razionalizzazione della disciplina che il decreto comporta. Inoltre la politica di maggiore rigore nei confronti di immigrazione clandestina adottata costituirà probabilmente un disincentivo ad ulteriori arrivi illegali nel territorio nazionale. Con riferimento alle eventuali spese di notifica derivanti dalla disposizione in materia di sospensione dei procedimenti penali rileva che tali eventuali costi potrebbero essere compensati dai minori oneri per la effettuazione dei processi. Conferma infine che il limite di spesa derivante dall'articolo 7-bis in materia di impiego dei militari per il controllo del territorio definisce un limite massimo di

risorse per quel che concerne l'attuazione della disposizione medesima; se emergeranno esigenze che rendano necessario un intervento più consistente o più esteso nel tempo si provvederà con un apposito provvedimento.

Massimo Enrico CORSARO (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 92 del 2008, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo secondo cui le previsioni dell'accompagnamento alla frontiera quale modalità di esecuzione dell'espulsione di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) non comporta nuovi o maggiori oneri,

esprime

NULLA OSTA

nel presupposto che:

l'utilizzo, per finalità di copertura, dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2008-2010, preordinato ai sensi della vigente normativa contabile all'attuazione degli obblighi internazionali, non pregiudichi l'adempimento dei suddetti obblighi;

il contingente di militari utilizzabili ai sensi dell'articolo 7-bis sia modulabile in misura tale da assicurare il rispetto del limite di spesa determinato dallo stesso articolo ».

Bruno TABACCI (UdC), intervenendo in sede di dichiarazione di voto, annuncia il voto contrario del suo gruppo alla proposta di parere in quanto la quantificazione degli effetti finanziari risulta del tutto priva di elementi giustificativi e pertanto non vi sono ragioni che motivino l'espressione di un nulla osta. I contenuti

del provvedimento sono comunque assolutamente inaccettabili. Non è neppure ammissibile una politica che si basa soltanto sull'effetto di annuncio, come nel caso della rilevazione delle impronte digitali dei bambini rom.

Giulio CALVISI (PD) annuncia il voto contrario del suo gruppo in quanto non sono stati forniti chiarimenti sufficienti sugli aspetti problematici da lui richiamati. Osserva inoltre che, mentre si vara un provvedimento in materia di sicurezza, nel decreto-legge in materia finanziaria sono previsti tagli consistenti al Ministero della giustizia e alle forze dell'ordine.

Renato CAMBURSANO (IdV), nell'annunciare il voto contrario del suo gruppo, dichiara di condividere le valutazioni del collega Tabacci sull'effetto assolutamente virtuale delle misure contenute nel provvedimento, che peraltro hanno determinato uno scontro istituzionale senza precedenti. Rileva che nel momento in cui si stanziavano risorse per attribuire ai militari compiti di polizia, con diverso provvedimento, si ostacola, sul piano finanziario, attraverso una decurtazione degli stanziamenti previsti, l'azione della magistratura e delle forze dell'ordine. Osserva che i colleghi della maggioranza si dovrebbero vergognare di questa situazione, se anch'essi in realtà non si trovassero a subirla.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.40.

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Doc. LVII, n. 1.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Gabriele TOCCAFONDI, *relatore*, intervenendo in sede di replica, esprime apprezzamento per l'ampio dibattito svolto. Dichiara di non poter rispondere a tutte le questioni evidenziate. Intende peraltro svolgere alcune brevi osservazioni su punti che ritiene particolarmente rilevanti. In primo luogo non ritiene che nella politica del Governo si possa individuare una penalizzazione delle autonomie locali, dal momento che uno dei provvedimenti collegati alla manovra riguarda proprio la definizione del codice delle autonomie. Non ritiene neppure che si possa parlare di inasprimento fiscale, dal momento che il DPEF evidenzia con grande chiarezza che le maggiori entrate fiscali deriveranno dal settore dell'energia, dal settore bancario e assicurativo e dalla lotta all'evasione. Riguardo alle misure fiscali introdotte condivide l'esigenza di una attenta vigilanza per evitare la traslazione degli oneri a carico dei consumatori e degli utenti dei servizi. Rileva altresì che il Governo ha chiaramente indicato che le risorse che si renderanno disponibili per effetto del contenimento della spesa e della lotta all'evasione saranno destinate alla riduzione del carico fiscale a sostegno delle famiglie. In proposito ritiene peraltro che non si possa non condividere la scelta di impegnarsi in via prioritaria per ridurre il deficit e il debito pubblico, evidenziando che si tratta di una scelta in continuità con gli impegni assunti dal precedente Governo. Rileva altresì che la situazione dell'economia italiana negli ultimi tempi presenta anche profili incoraggianti, come attesta il dato, richiamato anche dal presidente dell'ISTAT nell'audizione di ieri, di un sensibile aumento del saldo attivo della bi-

lancia commerciale al netto dei prodotti energetici. Per quanto riguarda infine il tasso di inflazione programmata, osserva che è stato fissato scontando il mancato recupero dell'inflazione derivante dall'aumento dei prezzi dei prodotti importati. Ricorda in proposito che la Banca centrale europea ha confermato l'impegno a mantenere un tasso d'inflazione prossimo al 2 per cento.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva in primo luogo che compito specifico del DPEF è definire gli obiettivi della politica economico-finanziaria, non dare conto di tutte le politiche che il Governo intende porre in essere. Per quanto concerne la contestualità tra l'adozione del documento di programmazione e l'approvazione del decreto-legge n. 112, sottolinea che il decreto-legge ha la funzione di definire le basi finanziarie in relazione alle quali verrà definita la legge finanziaria, attuando misure di risanamento che dovevano essere assunte con urgenza. Segnala peraltro che il decreto-legge non reca soltanto interventi di contenimento della spesa o di aumento delle entrate, ma anche misura a sostegno dello sviluppo. Per quanto concerne più in generale il tema, toccato in molti interventi, della disciplina delle procedure di bilancio, fa presente che è intenzione del Governo, se vi sarà il consenso del Parlamento, pervenire, anche in relazione alla nuova struttura del bilancio per missioni e programmi, a una legge finanziaria snella, che non includa misure espansive e che, come tale, possa essere esaminata in tempi più rapidi. Ritiene altresì importante pervenire alla definizione di regole più rigorose in materia di copertura degli interventi di spesa. Nel ribadire che la manovra adottata dal Governo reca non soltanto misure di risanamento dei conti pubblici, ma anche misure a sostegno dello sviluppo, ricorda la detassazione dei compensi relativi al lavoro straordinario e le incisive misure di semplificazione che possono avvantaggiare notevolmente l'attività dei soggetti economici. Segnala altresì che il decreto-legge n. 112 contiene anche alcune prime misure di sostegno a favore dei cittadini con redditi più

bassi. In ogni caso ritiene che la diminuzione della pressione fiscale possa essere disposta solo una volta che sia stato assicurato il risanamento dei conti pubblici. Per queste ragioni il Governo ha effettuato una significativa operazione di contenimento della spesa, che rappresenta un'inversione di tendenza indispensabile rispetto ad una tendenza all'incremento che è perdurata per molti anni. Segnala in proposito che non si tratta di misure soltanto programmatiche o comunque prive di efficacia, in quanto sono stati previsti efficaci meccanismi di controllo e di sanzione, con particolare riguardo alla spesa per il pubblico impiego. Per quanto riguarda il tasso d'inflazione programmata, rileva che si tratta di un valore che rappresenta un obiettivo. D'altra parte sussiste l'esigenza di evitare di alimentare l'inflazione derivante dall'aumento dei prezzi importati. In relazione alle misure in materia di enti locali e di sanità, osserva che esse rispondono all'esigenza di ripartire tra i diversi comparti dell'amministrazione pubblica l'onere del risanamento. Per quanto concerne il blocco dell'aumento delle addizionali e dei tributi locali, sottolinea che si tratta di una misura necessaria per evitare che il contenimento del carico fiscale operato a livello statale non sia vanificato dalle decisioni delle regioni e delle autonomie locali. Per quanto riguarda infine le politiche a sostegno delle regioni meridionali, rileva che, anche se nel DPEF non è dedicato un ampio spazio alla questione, sono tuttavia enunciate alcune linee guida di grande importanza. In particolare ritiene essenziale concentrare le risorse su interventi in grado di sostenere effettivamente la crescita del Mezzogiorno. Anche per quanto riguarda la riduzione degli stanziamenti relativi ad investimenti, osserva che tali finanziamenti devono esser determinati in relazione alla effettiva spendibilità.

Bruno TABACCI (UdC), intervenendo in sede di dichiarazioni di voto, osserva in primo luogo che sono i contribuenti a pagare gli effetti della situazione economica complessiva, con particolare riferimento ai corsi dei prodotti petroliferi e

all'andamento del mercato energetico, e della inadeguatezza delle politiche del Governo. Sotto il profilo istituzionale si assiste ad una sovrapposizione di provvedimenti che il Parlamento è costretto ad approvare, senza neppure essere in condizione di esaminarli. Da quanto ha detto il sottosegretario Vegas risulta che la situazione sarà resa ancora più abnorme dal fatto che il Governo inserirà nel decreto-legge n. 112 anche il disegno di legge, mediante un maxiemendamento su cui sarà posta la questione di fiducia. Per queste ragioni ribadisce il giudizio fortemente negativo sul DPEF e conferma il proprio gruppo presenterà in Assemblea una risoluzione alternativa rispetto a quella della maggioranza.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, a fronte di numerose e reiterate promesse di concordia e collaborazione, il Governo ha adottato una serie di atti, recanti interventi molto discutibili sia nel settore economico e finanziario, sia nel settore della giustizia, che vengono sostanzialmente imposti al Parlamento. Anche dal punto di vista del merito si assiste ad una manovra depressiva, caratterizzata da un inasprimento della pressione fiscale e da pesanti riduzioni degli stanziamenti per investimenti. Rileva altresì che, nonostante gli impegni assunti, vengono decurtati i finanziamenti per la sicurezza e sono ridotte le risorse destinate agli enti locali. Ritiene che simili misure produrranno gravi conseguenze per i cittadini. Al tempo stesso non è adottato alcun intervento significativo ed efficace a sostegno dello sviluppo; in relazione alle dichiarazioni del sottosegretario Vegas evidenza che non può certo ritenersi una misura di grande efficacia la detassazione sperimentale dei compensi per il lavoro straordinario, in particolare se si tiene conto dell'entità dell'economia sommersa in Italia. In conclusione ribadisce il voto contrario del proprio gruppo e preannuncia la presentazione di una risoluzione in Assemblea.

Pier Paolo BARETTA (PD) ritiene che l'elemento più critico del documento di programmazione economico-finanziario in

esame sia rappresentato dalla mancata riduzione della pressione fiscale. Ritiene infatti che, senza una diminuzione delle tasse, non potrà esservi alcuno stimolo efficace alla ripresa. Ricorda in proposito che il Governo Prodi aveva già assunto significative misure di riduzione della pressione fiscale per le imprese; gli interventi che adesso è necessario adottare, ma che non sono presenti nella manovra del Governo, dovrebbero garantire una riduzione del carico fiscale sulle famiglie. Condivide la considerazione per cui l'inflazione importata è un dato di difficile determinazione; tuttavia, rispetto al tasso d'inflazione programmata indicato dal DPEF, emerge un eccessivo divario rispetto all'inflazione effettiva, per cui ritiene che dovrebbe essere stabilito un tasso più elevato a tutela dei redditi da lavoro dipendente. In conclusione il complesso della manovra che emerge dal documento di programmazione, dal decreto-legge n. 112 e dal disegno di legge adottato contestualmente si concentra, a suo avviso, sull'obiettivo di una riduzione del deficit; tuttavia, in assenza di una ripresa e di un tasso soddisfacente di crescita, le misure adottate si dimostreranno inefficaci anche a garantire conseguimento di tale obiettivo. Per tali ragioni conferma il giudizio negativo sul documento di programmazione in esame e preannuncia la presentazione di una risoluzione alternativa. Preannuncia altresì che il proprio gruppo lo ha designato quale relatore di minoranza sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso l'esame del documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013. Pone quindi in votazione la proposta di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento medesimo.

La Commissione delibera quindi di conferire al deputato Toccafondi il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2009-2013.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

5-00178 Duilio: Risorse umane dell'ISTAT.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Duilio chiede se il possibile transito di personale specializzato alla Ragioneria Generale dello Stato, a seguito di un concorso recentemente bandito, possa essere compensato dalla introduzione a favore dell'ISTAT di procedure di assunzione derogatorie della normativa vigente.

Al riguardo, si fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – ha proceduto all'emanazione di una procedura selettiva di carattere speciale per il reclutamento di personale con elevata professionalità a seguito di una specifica disposizione normativa, (articolo 1, comma 481, della legge finanziaria 2007), finalizzata al potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica.

Inoltre, in ossequio al principio di adeguato accesso dall'esterno, più volte affermato dalla giurisprudenza in materia, e nell'ottica dell'acquisizione di esperienze maturate in Istituzioni pubbliche e private diverse dalla Ragioneria Generale, la partecipazione al concorso è stata aperta anche al personale esterno. Pertanto, l'eventuale inserimento di personale ISTAT nei ruoli del MEF non potrà che dipendere da scelte di carattere personale a seguito di partecipazione a concorsi pubblici.

Per quanto riguarda, poi, le assunzioni presso l'ISTAT e più in generale presso gli Enti di ricerca, si precisa che le più stringenti misure in materia di assunzioni

previste nell'ambito del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, non coinvolgono gli Enti di ricerca proprio in considerazione della valenza strategica del settore per l'innovazione e lo sviluppo.

Si soggiunge che di recente l'ISTAT, nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2007, emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 520, della legge finanziaria 2007, è stato autorizzato a procedere a stabilizzazioni di personale, in gran parte di elevata professionalità, per un importo di circa 3,6 milioni di euro a regime.

Inoltre, nel corso dell'anno 2008, il predetto Istituto potrà procedere ad assunzioni, in relazione ai commi 643 e 645, dell'articolo 1, della legge 296 del 2006, per un importo complessivo di oltre 12 milioni di euro a regime. In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2008, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 643, della citata legge finanziaria 2007, l'ISTAT è stato autorizzato ad effettuare assunzioni nell'ambito di una spesa a regime di circa 6,7 milioni di euro.

Pertanto, considerato che gli Enti di ricerca non sono soggetti a particolari disposizioni limitative delle assunzioni, nell'ambito della programmazione dei propri fabbisogni, l'Istituto potrà individuare le figure professionali ritenute più idonee per l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 808 Angela Napoli, C. 953 Aprea, C. 1199 Frassinetti e C. 1262 De Torre (*Esame e rinvio*) 55

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (*Esame e rinvio*) 65

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

SEDE REFERENTE

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Mariastella Gelmini.

La seduta comincia alle 9.10.

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti.
C. 808 Angela Napoli, C. 953 Aprea, C. 1199 Frassinetti e C. 1262 De Torre.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in oggetto.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, introduce le proposte di legge all'ordine del giorno, osservando in particolare che le materie oggetto della proposta di legge C. 953, recante disciplina in materia di

organi collegiali della scuola, sistema di finanziamento, formazione iniziale, reclutamento e area contrattuale dei docenti, richiamano alcuni nodi problematici del sistema educativo che rispecchiano un'impostazione centralistica e burocratica, ormai inadeguata a sostenere i processi di innovazione, anche e soprattutto alla luce delle modifiche costituzionali e legislative intervenute dalla XIII legislatura in avanti. Rileva, in particolare, che la combinazione di tutti gli aspetti indicati del sistema che si intende riformare ha origine nella XV Legislatura allorquando il Ministro Fioroni da Caserta, dove il Governo Prodi era riunito per rilanciare la propria azione programmatica, nel febbraio 2007, annunciò che avrebbe proposto, di lì a breve, l'introduzione negli istituti scolastici dei Consigli di Amministrazione aperti alle imprese; la possibilità per le scuole di trasformarsi in Fondazioni; la modifica del sistema di finanziamento alle scuole attraverso le erogazioni liberali; modalità di coinvolgimento degli istituti nel reclu-

tamento dei docenti, lo sviluppo professionale, ovvero le carriere, per i docenti in servizio.

Ricorda peraltro che chi ha avuto modo di seguire i lavori parlamentari fino alla fine della XV legislatura sa che molto poco di ciò che era stato in quell'occasione avanzato come ipotesi di riforma del sistema educativo è divenuto poi legge. Ecco perché nell'attuale legislatura, la XVI, la proposta di legge n. 953 può rappresentare lo strumento legislativo per riprendere il cammino di quelle riforme rimaste soltanto buone intenzioni senza mai arrivare a prendere forma di norme. D'altra parte, a fare la proposta in Parlamento è il gruppo del Popolo della Libertà, divenuto forza di maggioranza, rispetto alla scorsa legislatura che vedeva il Partito democratico al Governo. Rileva, tuttavia, che proprio il fatto che la proposta di legge n. 953 e le altre in esame riprendano il filo delle riforme immaginate dal Governo di centrosinistra nella scorsa legislatura, consente di avviare l'esame delle stesse con autentico spirito *bipartisan*, con l'intento di ricercare insieme le soluzioni più avanzate per rendere più autonomo ed efficace il sistema educativo nazionale, con uno sguardo all'Europa e ai contesti internazionali più significativi. Passa quindi all'esame della proposta di legge n. 953, osservando che il primo aspetto di riforma riguarda la riforma degli organi collegiali. Quest'ultima, anche alla luce della riforma della pubblica amministrazione e dell'autonomia, richiamata, peraltro, nel testo della Parte seconda, Titolo V, della Costituzione e, in particolare, dell'articolo 117, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, è ormai davvero indifferibile; da ben quattro legislature, il Parlamento pone all'ordine del giorno la suddetta riforma senza riuscire a portarla a termine, nonostante i numerosi progetti di legge presentati da tutte le forze politiche e le tante sollecitazioni provenienti dal mondo della scuola. Con la presente proposta di legge di cui è proponente si intende quindi proporre un modello che punti a trasformare radicalmente il governo delle istituzioni scolastiche, che si

presenta, ancora oggi, caratterizzato da elementi che si fondano sulla iper-regolazione dello Stato, sul formalismo e sul controllo delle procedure piuttosto che dei risultati, su un'anacronistica concezione autarchica dell'organizzazione, su una concezione burocratica del ruolo dei docenti che non ne valorizza pienamente l'autonomia e la responsabilità professionali.

Ricorda quindi che la riforma degli organi collegiali della scuola degli anni Settanta ha cercato di superare il centralismo dello Stato, ma ha mostrato, quasi subito, tutti i suoi limiti. I poteri riconosciuti agli organi collegiali sono stati di fatto esautorati dall'eccessivo formalismo centralistico e dalla limitatezza delle risorse, e ciò ha determinato una continua deresponsabilizzazione della componente dei genitori e l'affievolirsi della loro partecipazione. Le indicate considerazioni portano a prefigurare una consistente e radicale modifica del modello di gestione delle istituzioni scolastiche, nella direzione di un rafforzamento degli organi di governo interni alle stesse istituzioni e della distinzione, in ordine alle competenze e alle prerogative definite dalla riforma costituzionale, dagli organi di livello politico e amministrativo dell'intero sistema. La proposta di legge n. 953 si innesta, pertanto, in un'iniziativa più generale di ammodernamento del sistema educativo coerente con il processo autonomistico, avviato con l'articolo 21 della legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni, che ridefinisce gli organi collegiali interni come organi di governo, nel rispetto delle prerogative definite dalle modifiche costituzionali, e che tiene conto dell'ipotesi di decentralizzazione avanzata con il decreto legislativo n. 226 del 2005. Essa rappresenta, dunque, una legge generale di principi che rispetta, approfondisce e valorizza le norme sull'autonomia organizzativa della citata legge n. 59 del 1997, di cui realizza veramente la lettera e lo spirito, dando alle scuole la potestà regolamentare sulle questioni che riguardano tutto il funzionamento interno; allo stesso tempo, raccoglie le nuove istanze costituzionali.

Con essa, infatti, si rafforza l'autonomia organizzativa della scuola, ma contemporaneamente si apre all'apporto di risorse esterne sia di esperti che di rappresentanti degli enti locali proprietari delle scuole e competenti già oggi in molti ambiti che interessano la gestione della scuola come l'orientamento, il diritto allo studio o l'*handicap*.

Aggiunge che ciò avviene in sintonia con i mutamenti dei sistemi educativi anticipati da indagini internazionali e, in parte, consolidati nell'esperienza di alcuni Paesi. Ricorda inoltre che, in uno studio dell'OCSE/CERI (*Centre for Educational Research and Innovation*), del 2004, *Schooling for Tomorrow*, si indicano vari scenari possibili sulla scolarizzazione, tutti orientati verso un ruolo alternativo delle istituzioni rispetto al modello burocratico (*Bureaucratic School System*) attuale. Da scuole e sistemi educativi relativamente chiusi al mondo esterno e resistenti all'innovazione si passa a scuole più autonome, sul modello dell'organizzazione che apprende, motivanti la classe docente, e con nuove ed efficaci forme di valutazione delle attività e delle competenze insegnate (*Schools as Focused Learning Organisations*). Rileva quindi che lo scenario indicato è già parzialmente realizzato, ad esempio, in Finlandia, che non a caso nelle rilevazioni PISA è sempre collocata in testa alla classifica dei paesi OCSE. In questo Paese l'autonomia scolastica si è molto sviluppata, di pari passo con la responsabilità crescente dei dirigenti scolastici. Sotto l'azione della loro attività, l'offerta di corsi nelle scuole finlandesi è potuta diventare più ricca e flessibile, adattata alle condizioni locali e alle forze di ciascuna scuola. La precedente legislazione finlandese, basata sulla definizione delle istituzioni educative, è stata soppiantata da una normativa che ha lasciato sostanzialmente invariato l'impianto del sistema educativo incidendo, invece, sul decentramento amministrativo e sull'autonomia delle autorità locali, degli enti erogatori (*education providers*) e delle scuole. Si è infatti passati da programmi ministeriali dettagliati, che le scuole dovevano

applicare sotto stretta supervisione degli organi competenti, a scuole autonome, controllate dalla comunità circostante mentre, fino a quel momento, era stata posta poca attenzione alla libertà pedagogica di scuole, alunni e docenti. Specifica quindi che, analogamente, la proposta di legge n. 953 individua nel consiglio di amministrazione l'organo di gestione della scuola come l'unico che necessita di una regolazione da parte dello Stato, dato che le scuole ne usano le risorse finanziarie, e assegna al regolamento interno tutte le materie che possono essere risolte a livello di istituto determinando un modello dinamico, capace di adattarsi sia alle molteplici situazioni delle istituzioni scolastiche che alla loro evoluzione organizzativa e didattica. Si riconosce alle scuole, in altri termini, l'autonomia statutaria; si tratta di restituire alla scuola un ruolo centrale nella formazione dei giovani e una funzione di sostegno allo sviluppo sociale e culturale della società. La proposta di legge di cui è firmataria introduce, inoltre, nel dibattito parlamentare la possibilità per le scuole autonome di trasformarsi in fondazioni nonché di avere *partner* pubblici e privati che le sostengano, disposti a entrare nell'organo di governo della scuola e che contribuiscano a innalzare gli standard di competenza dei singoli studenti e di qualità complessiva dell'istituzione scolastica. In altre parole, i *partner* che la scuola riconosce dovranno favorire il processo di innovazione; attraverso la trasformazione in fondazioni si vuole anche favorire una maggiore libertà di educazione che poggia sulla natura sociale dell'educazione. Si tratta di un'opera da svolgere entro quella società civile e quegli enti pubblici e privati più vicini ai cittadini, che devono essere riconosciuti a pieno diritto come espressione dell'azione pubblica.

Ricorda altresì che, nello scorso mese di aprile, il Ministero dell'istruzione inglese ha annunciato che altre 115 scuole si sono aggiunte alle 42 attualmente presenti nel *Trust Schools Programme*, con la previsione di ulteriori 390 istituti vicini ad ottenere lo *status* di *Trust*. Questo successo parte da un'intuizione dell'allora Segreta-

rio di Stato, Ruth Kelly, la quale aveva individuato in questa formula un possibile potenziamento nell'organizzazione delle scuole. La formula si è rivelata un veicolo di diffusione delle buone pratiche e una leva per migliorare i risultati, tanto che, oggi, lo scopo dichiarato dall'attuale Ministro in carica con la diffusione delle *Trust Schools* è quello di raggiungere il 30 per cento in più di studenti che conseguano qualifiche e votazioni elevate, vale a dire almeno 5 GCSEs – certificato generale di educazione secondaria – con una votazione di « A*-C ». Nelle sue linee essenziali, il meccanismo delle Fondazioni, *Trust*, non costituisce per il Regno Unito un'assoluta novità, infatti, potenza ed ingloba diverse tipologie di scuole, *Specialist Schools*, *Academies*, *Voluntary Aided* e *Voluntary Controlled Schools*, che erano già fondazioni; dal 2006, tuttavia, ogni scuola, esistente o da istituire, può decidere se diventare una Fondazione. La decisione di diventare *Trust* è libera e intesa come modalità in più per superare una situazione di difficoltà e migliorare i risultati della scuola. I *partner* che entrano a tutti gli effetti nell'organo di autogoverno della scuola contribuiscono ad innalzare gli *standard* e a sviluppare l'*ethos*. La parola *ethos* acquista, qui, importanza strategica perché si riferisce a come l'istituto si interfaccia con la comunità che serve. In sostanza, la scuola dovrebbe mirare a dare senso all'insieme degli apprendimenti, organizzati attorno ad un progetto culturale, professionale, spirituale, ideale, di cui i *partners* siano garanti, che sia una leva per motivare il ragazzo a costruire le basi del suo rapporto con se stesso e con gli altri. I *partner* possono essere anche imprese ma sottomesse al regime di *Trust*. In tal senso, non possono disporre a loro uso della scuola pur esplicando un ruolo, definito, di promozione e impulso all'interno del *governing body*. Il Trustee, infatti, dispone dei beni secondo l'atto di *Trust*, ma è comunque obbligato dalla legge a gestirli solo nell'interesse dei beneficiari individuati o dello scopo determinato dal *Settlor*, disponente. Riferisce, sull'argomento, le parole dell'ex Primo Ministro laburista, Tony Blair, che aveva affermato: « Le esperienze interna-

zionali suggeriscono che le risorse governative che seguono l'alunno (*fair funding which follows the pupil*), assieme ad una buona informazione e al sostegno ai genitori, svolgono un'importante funzione nel portare a successo le scelte educative ».

Aggiunge quindi che il terzo dei citati scenari dell'OCSE/CERI disegna e anticipa questa trasformazione, accompagnata da riforme radicali nel finanziamento, per quota capitaria, che va a genitori e studenti attraverso *vaucer* e buoni studio. Ma la scelta realmente libera dei genitori come diritto e/o *driver* per il miglioramento del sistema è una *vision* condivisa già ora da Stati che presentano le migliori *performance* PISA 2006. Ricorda, ad esempio, che in Finlandia i genitori hanno totale ed effettiva libertà. Le scuole che ottengono il « Permesso di educazione » possono ricevere una sovvenzione di Stato esattamente come tutte le altre scuole governative e in base agli stessi criteri di riparto. I genitori che mandano i loro figli in una scuola non governativa, pertanto, non pagano alcuna retta scolastica. Così pure avviene in Svezia, che dal 1994 ha introdotto il buono scuola con successo a giudicare dai risultati delle rilevazioni internazionali sugli apprendimenti e dall'incremento delle scuole non governative, passate in 14 anni da uno scarso 1 per cento al 10 per cento. Tali scuole hanno rivitalizzato il sistema educativo introducendo un approccio personalizzato e tutoriale, costantemente sollecitato e formato nei docenti; in Francia, infine, la Commissione Attali ha proposto, in discontinuità con lo storico centralismo d'Oltralpe, una « Decisione 6 », che adotta il buono scuola da far spendere liberamente alle famiglie. Rileva che l'approccio evidenziato avvantaggia in tutti i Paesi soprattutto le classi povere e medie, che non hanno i mezzi per accedere alle migliori scuole non sussidiate. D'altra parte, come è emerso dal Rapporto 2006 della Fondazione per la sussidiarietà, che ha esplorato le percezioni delle famiglie, delle istituzioni e delle imprese rispetto

alle applicazioni della sussidiarietà in campo educativo, il 56 per cento degli intervistati auspicherebbe una scuola con un sistema misto Stato-privato. Osserva che ciò vuol dire che anche in Italia, individuando le strategie giuste, si potrebbe presto arrivare, come sta avvenendo in Inghilterra, ad avere uno Stato che svolga un'azione più di guida e di controllo che di gestione. Lo *slogan* di questo processo potrebbe diventare, anche per noi, quello di Blair: lo Stato *from provider to commissioner*. Ma ancora più importante, dentro questo cambiamento, che può agevolmente trovare attuazione nel Titolo V, della Parte seconda della Costituzione, resta, appunto, la sfida di riallocare le risorse finanziarie destinate all'istruzione partendo dalla libertà di scelta delle famiglie, secondo il richiamato principio che le risorse governative seguono l'alunno; principio affermato già dall'articolo 26 della Dichiarazione universale dei diritti umani. Il fatto che lo Stato abbia fino ad oggi interpretato il diritto all'istruzione dei cittadini come una funzione propria e coincidente con un servizio esclusivamente statale ha certamente prodotto effetti positivi come la scolarizzazione di massa, ma è anche vero che questo impianto appare sempre più come una « gabbia » che limita le opportunità da offrire ai nostri giovani e la libertà di scelta in campo educativo

Ritiene che la sussidiarietà diventi così la stella polare del cambiamento indicato. È questo il senso del comma 2 dell'articolo 11 della proposta di legge n. 953, che prevede un'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche collegata alla libertà di scelta delle famiglie, che spostano i finanziamenti in base alle loro scelte. Inoltre, poiché la qualità della scuola è fondata sulla qualità della condizione, norme generali, e della funzione, prestazioni essenziali ovvero *standard*, dei docenti, il capo III della proposta di legge C. 953 prevede la definizione di un nuovo stato giuridico dei docenti e nuove modalità di formazione iniziale e di reclutamento. Osserva, infatti, che l'insegnante non è un soggetto perfettamente fungibile

ad ogni trasformazione strutturale, normativa e organizzativa della scuola; ne è invece l'elemento costitutivo, soprattutto quando il sistema in cui esso opera si avvia a rapidi e continui cambiamenti. In effetti, nei dieci anni in cui si è discusso sull'autonomia delle scuole, non si è operato conseguentemente per modificare il reclutamento, tenuto conto che la legge n. 124 del 1999 è la sanzione del vecchio sistema dei concorsi e delle sanatorie; per riscrivere lo stato giuridico degli insegnanti in coerenza con il nuovo paradigma organizzativo e didattico, flessibilità, delle scuole; per dare pertinenza alle competenze richieste ai docenti con il trasferimento alle scuole di nuovi poteri e funzioni tecniche, organizzative e didattiche (POF). Osserva poi che sino ad oggi il Parlamento, fin dalle origini del sistema scolastico nazionale, si è occupato dell'insegnante essenzialmente come dipendente pubblico, alla stregua di tutti gli altri impiegati dello Stato; basti pensare alle norme sullo stato giuridico del 1906, 1923, 1957 e 1974. A partire dagli anni Ottanta, ad esso sono state assicurate, come agli altri impiegati pubblici, la contrattazione e tutte le libertà sindacali, accentuando la sua dipendenza piuttosto che la sua autonomia e responsabilità professionali. Ritiene invece che non possa esistere una vera autonomia delle scuole senza un insegnante professionista, capace di vera responsabilità per i risultati. Aggiunge peraltro che il reclutamento da parte delle scuole non è una prassi nuova o isolata, ma al contrario confermata con successo dalle migliori esperienze europee. In Finlandia, ad esempio, dove la maggior parte dei docenti è dipendente dell'autorità locale, il reclutamento avviene presso la scuola su offerta del singolo istituto. Il candidato viene esaminato da una commissione presieduta dal preside della scuola e scelto sulla base dei titoli accademici e professionali. Così avviene anche, con ottimi risultati, nelle *Trust schools* inglesi: una volta accettato lo *status* di *Trust School*, le strutture scolastiche passano dalle *Local Authorities* alla proprietà

delle stesse scuole che rilevano anche l'assunzione di tutto lo *staff* scolastico.

Ricorda quindi che la proposta di legge n. 953 prevede, per avviare un significativo cambiamento nella professionalità dei docenti, la dissoluzione dello stato giuridico tradizionale, di carattere sostanzialmente impiegatizio. Il profilo professionale, infatti, ma anche l'autogoverno della professione, organi collegiali territoriali, la valutazione, gli *standard*, il codice deontologico, la carriera, la formazione iniziale e in servizio sono rimasti come « residui » di un'azione normativa che si è tutta squilibrata sul lato contrattuale, senza alcun vincolo. Osserva peraltro che non poteva essere diversamente, dato il silenzio dell'azione e della proposta legislativa. Il processo di « impiegatizzazione » dei docenti – favorito dal numero decisamente impressionante, quasi un milione, mentre nel 1957 erano 261.000 – da timore e « profezia » teorizzata negli anni Settanta, ha avuto la sua compiuta realizzazione nel contesto di una regolamentazione pattizia vasta e profonda, che ha inciso anche sull'immagine sociale, sulla percezione di sé e sugli stessi comportamenti quotidiani dei docenti. Rileva che esiste, al contrario, una giusta esigenza di dare visibilità al lavoro reale dei docenti dal momento che in Italia, come già in tutta Europa, sono cresciuti i loro compiti e le loro responsabilità, peraltro minimizzati da quanti pensano ancora che gli insegnanti lavorino meno di altri. Recenti indagini, invece, dimostrano che la professione dell'insegnante è logorante ed esposta più di altre al fenomeno del *burn out*. Quando ai docenti sono richieste sempre nuove competenze mentre il mercato offre lavori più promettenti e remunerativi, le politiche salariali diventano strategiche per contrastare il fenomeno del *Teacher Exodus*, soprattutto nel campo scientifico e tecnologico, e per attrarre insegnanti giovani e qualificati. Sul medesimo percorso, unitamente allo sforzo del Governo di premiare impegno e merito anche tra i professionisti dell'educazione, è necessario promuovere un'azione normativa forte e complementare alla regolazione pattizia espressa

dalla contrattazione. Un'azione che metta a punto un nuovo ed esclusivo stato giuridico del docente in coerenza con la flessibilità organizzativa e didattica che la scuola moderna, ormai in tutti i Paesi avanzati, richiede. Ricorda che, fino a qualche anno fa, in Europa, l'orario di lavoro degli insegnanti veniva considerato principalmente sulla base del numero d'ore d'aula, a prescindere dalle altre attività a geometria variabile alle quali potevano essere chiamati i docenti. In molti Paesi, il riconoscimento dei compiti non specificati a livello contrattuale ha cominciato ad interessare svariate funzioni, tra le quali la partecipazione alla gestione della scuola, l'organizzazione dei materiali didattici, il *tutoring* ai docenti neoassunti, la supervisione degli alunni dopo le lezioni e in attività extra-scolastica, la vigilanza e correzione agli esami, la valutazione dei docenti, la partecipazione ad attività esterne. Rileva che oggi sono rimasti in pochi i Paesi che mantengono il criterio della retribuzione per numero di ore d'aula, come la Germania dove, per altro, è in corso un ampio dibattito orientato al cambiamento.

Aggiunge ancora che, diversamente, altre nazioni già includono le attività collaterali all'insegnamento in senso stretto nel tempo di presenza a scuola. In Paesi come Regno Unito, Olanda e Svezia non viene indicato il numero di ore destinato all'insegnamento, ma solo l'ammontare complessivo dell'orario di lavoro e/o del tempo di presenza a scuola. All'interno di questa cornice, realizzata a livello nazionale, sono i dirigenti scolastici a stabilire le mansioni che il personale docente deve svolgere, indicando i tempi per ciascuna di esse. In Austria, con il nuovo stato giuridico, entrato a regime nell'anno scolastico 2000-2001, si enuclea un numero annuale di ore lavorative, comprensivo di insegnamento d'aula e di ore per la preparazione di altre attività. In Danimarca, alle ore destinate durante l'anno a lezioni, correzione di compiti e rapporti con le famiglie, si affianca un tempo scuola per altre attività aggiuntive e comprensive di compiti da svolgere in comune con altri docenti. Così

pure in Norvegia, ci si basa sul numero di ore di presenza a scuola, che può variare in rapporto alla tipologia di istituto e alla materia insegnata. In Finlandia i doveri del corpo insegnante richiedono dalle 15 alle 25 ore di lavoro settimanali a seconda del tipo di scuola e materia. L'orario di lavoro è quello degli uffici pubblici, dalle 8.00 alle 16.15. Non viene richiesta la presenza a scuola nei giorni non di lezione. Oltre ai normali compiti di insegnamento, ai docenti finlandesi è richiesta la programmazione, sia delle ore ordinarie che delle attività pre-post-lezione, i rapporti con colleghi e genitori, la partecipazione di staff nei servizi per gli studenti, le verifiche degli alunni e, dopo la riforma partita nel 1999, alcuni compiti di valutazione dell'istruzione. In Inghilterra e Galles, dal 1° settembre 2007 il *Training and Development Agency for Schools* (TDA) ha stabilito gli standard professionali dei docenti in termini di attività, conoscenze e competenze. Si tratta di *Pay Standards*, come definiti nello *School Teachers' Pay and Conditions Document*, vale a dire riferimenti per compensi premianti che, nella filosofia della *Performance related pay*, definiscono le caratteristiche attese dei docenti ad ogni livello. Il documento è condiviso dalle associazioni sindacali e da altri *stakeholders*. Non va confuso con lo *School Teachers' Pay and Conditions Document* (STPCD), che sancisce i doveri professionali; quest'ultimo infatti è pubblicato ogni anno e forma parte del contratto di docenti e capi di istituto nelle scuole statali. Ricorda, in proposito, che i mirati investimenti dello Stato finlandese per l'educazione e, in particolare, per la formazione dei docenti hanno aiutato ed aiutano gli educatori a realizzare bene il loro compito. Nel 1996, con l'obiettivo di migliorare il rendimento degli alunni in matematica e scienze, il Governo finlandese iniziò a sviluppare un programma finalizzato ad un'alta formazione della classe docente verso l'insegnamento di metodologie orientate alla pratica. In tal senso, si è anche investito molto denaro nel modernizzare i laboratori degli istituti, acquisendo nuovi computer e *software* ag-

giornati. Per insegnare è divenuta obbligatoria una formazione iniziale universitaria superiore. Essere maestro di primaria richiede, ad esempio, cinque anni di studi universitari disciplinari e didattici con un anno di praticantato. La selezione è durissima, infatti solo il 10 per cento dei candidati passa l'esame, e la formazione continua dei docenti di primaria e secondaria molto impegnativa; per accedere al percorso specialistico universitario si devono superare due processi di selezione e solo i migliori possono diventare docenti.

Ritorna quindi alla proposta di legge n. 953, ricordando che in essa è prevista l'istituzione di una dirigenza scolastica di tipo amministrativo, anche come *leadership* educativa. La stessa definizione della dirigenza scolastica è avvenuta concretamente, agli articoli 25-*bis* e 25-*ter* del decreto legislativo n. 29 del 1993, introdotti dal decreto legislativo n. 59 del 1998, oggi articolo 25 del decreto legislativo n. 165 del 2001, in mancanza di un coerente sviluppo della carriera, in polemica con la funzione docente e non come naturale sviluppo della carriera, per cui oggi il dirigente scolastico appartiene per profilo, per trattamento economico, per modalità di reclutamento e per funzioni più alla carriera burocratico-amministrativa che non a quella di tipo educativo e didattico. La conseguenza è che le scuole sono oggi prive di una vera e propria *leadership*, un vuoto che non può essere riempito né dalle «funzioni obiettivo», tutte elettive e provvisorie, né tanto meno dai collaboratori del dirigente – compreso il vice – scelti dal dirigente stesso senza criteri di competenza e di merito professionali. Ambedue le soluzioni sono un surrogato della carriera docente che dovrebbe, invece, essere fondata essenzialmente su *standard*, valutazione, sviluppo, professionalità, specializzazione e responsabilità per i risultati. Segnala, inoltre, la mancata autonomia contrattuale, area autonoma di contrattazione, dei docenti e delle articolazioni di tale funzione. Per quanto riguarda l'autonomia contrattuale della professione, nonostante l'esplicita previsione dell'articolo 21, comma 17,

della legge n. 59 del 1997, e nonostante le promesse, l'insegnante – caso unico in tutto il pubblico impiego – si trova ancora accomunato con tutto il personale dipendente della scuola compresi gli ausiliari. Tale scelta politica ha avuto come conseguenza quella vera e propria « anomalia » organizzativa costituita dall'istituzione della rappresentanza sindacale unitaria (RSU) eletta in ogni istituzione scolastica, nella quale l'insegnante può essere rappresentato da operatori e da lavoratori che nulla hanno a che fare con la sua professione e che sono chiamati a definire per via pattizia aspetti specifici dell'attività professionale docente dei quali non hanno conoscenza e competenza alcuna. In tale prospettiva, il concetto di « stato giuridico » include, tra l'altro, l'identificazione, ovvero in che cosa consiste, e la configurazione, identica o differenziata, della funzione docente; i contenuti e i limiti della libertà di insegnamento; le procedure di reclutamento e la « carriera »; le cause e le modalità di cessazione del rapporto di lavoro; le relazioni con l'istituto scolastico, con gli organi collegiali, con il dirigente scolastico, con gli organi ministeriali e degli altri enti pubblici; gli organismi rappresentativi della funzione docente; le modalità e le procedure per la valutazione e il controllo dell'attività dei docenti. Ritiene vi sia peraltro un ulteriore principio costituzionale che impone la disciplina legislativa degli aspetti testé menzionati: la riserva di legge in materia di organizzazione amministrativa di cui all'articolo 97 della Costituzione, che esige che le linee fondamentali dell'organizzazione della pubblica amministrazione siano disciplinate con legge. Osserva che i predetti aspetti costituiscono una parte essenziale dell'organizzazione amministrativa di istituzioni pubbliche quali sono quelle scolastiche, per cui non potrebbero costituire oggetto di contrattazione collettiva; in tale senso, peraltro, sembra essersi mossa anche la più recente giurisprudenza costituzionale.

Ricorda quindi che anche le modalità e le procedure per la valutazione e il controllo dell'attività dei docenti rientrano

nella nozione di « stato giuridico » e, dunque, nell'ambito riservato al legislatore statale. In tale contesto, il Parlamento potrebbe introdurre, andando a colmare un vuoto attualmente esistente nell'ordinamento, forme di valutazione e di responsabilità del docente, che dovrebbero essere improntate alla predeterminazione dei criteri della valutazione medesima, quale, ad esempio, il raggiungimento di obiettivi formativi predefiniti. La proposta di legge n. 953, partendo da questi presupposti e tenuto conto anche del documento del 9 giugno 2004 elaborato in sede di Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), sul quale le parti sociali di cui all'articolo 22 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola hanno ritenuto di poter unanimemente convenire rispetto all'obiettivo, assunto dalla predetta norma contrattuale, di individuare meccanismi di carriera professionale per i docenti, definisce uno stato giuridico essenziale che affermi i valori e i principi, a partire da quelli contenuti nella Costituzione, su cui fondare la professione dell'insegnante a tutti i livelli, in tutte le istituzioni scolastiche e formative; una carriera, articolata in tre livelli, docente iniziale, ordinario ed esperto, fondata su modalità e su criteri di valutazione basati sul merito professionale, previsto all'articolo 17, nonché un'articolazione del ruolo che garantisca alle istituzioni scolastiche e formative autonome professionalità e competenze adeguate, certificate, stabili e valutate, di cui all'articolo 12; l'istituzione della figura del « vicedirigente delle istituzioni scolastiche e formative », quale ulteriore livello di carriera, di cui all'articolo 18; un organo di valutazione professionale, ovvero *standard*, prestigio, immagine, promozione, che sia la garanzia « dinamica » dello sviluppo della professione e che sappia escludere con i mezzi e con le tutele opportuni coloro che non possono essere definiti insegnanti, di cui all'articolo 17; un contratto snello, che intervenga sulle materie che gli sono proprie e quindi sui punti che non incidono sulle competenze professionali e sull'organizzazione della carriera, in

particolare, orario, retribuzione, mobilità, nonché riconoscimento dell'autonomia contrattuale di una categoria di professionisti, area autonoma, di cui all'articolo 22. Sottolinea che, in sostanza, la proposta di legge di cui è proponente intende definire una professione che sappia autogovernarsi per la qualità, l'autonomia e la piena responsabilità della funzione, definita come « primaria risorsa professionale della nazione ».

Evidenzia che, con sfumature diverse, ma con la stessa volontà politica di modificare la natura e le finalità degli attuali organi collegiali, nonché la formazione iniziale ed il reclutamento dei docenti, le altre proposte di legge abbinata, vale a dire quelle di Angela Napoli n. 808, di Frassinetti n. 1199 e di De Torre n. 1262, contribuiscono a rafforzare l'intenzione delle forze politiche di maggioranza e di opposizione di procedere nella direzione di una riforma di questi aspetti del sistema educativo. Tutte le proposte riconoscono la necessità di introdurre l'autonomia statutaria nel governo delle istituzioni scolastiche. Rileva, in particolare, che le proposte Napoli e Frassinetti prevedono una articolazione leggermente più allargata degli organi collegiali previsti per legge. La proposta De Torre richiama esplicitamente la parola « governo », ancorché partecipato della scuola punta sull'asse autonomia-valutazione per segnare la discontinuità con gli organi collegiali del 1974. In tutte e tre le indicate proposte, inoltre, si ipotizza anche la riforma degli organi collegiali territoriali raccordati al nuovo impianto costituzionale ed amministrativo, coinvolgimento delle Regioni e degli uffici scolastici regionali; gli Uffici predisporranno in tempo utile per la prosecuzione dei nostri lavori le schede di approfondimento delle leggi abbinata, al fine di poter effettuare in modo più analitico le similitudini e le comparazioni tra le stesse. Si riserva in ogni caso di precisare ulteriormente gli elementi peculiari delle proposte di legge indicate nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Ritiene quindi che l'avvio dell'esame delle proposte di legge in discussione de-

termini nuove e forti aspettative di cambiamento della *governance* delle istituzioni scolastiche. Osserva che non si tratta di norme onerose, che potrebbero però rimotivare dirigenti, docenti e soprattutto famiglie e studenti e dare una dimensione europea alle nostre istituzioni scolastiche. Esprime, per queste ragioni, l'auspicio che la prosecuzione dei lavori, approfondita e partecipata attraverso audizioni e comparazioni, possa condurre in tempi ragionevoli all'approvazione di un testo largamente condiviso e sostenuto idealmente e proceduralmente dal Governo.

Angela NAPOLI (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda che oltre alla proposta di legge già abbinata occorrerebbe abbinare le proposte di legge C. 805, 806, 811, 812 e 813 di cui è prima firmataria.

Valentina APREA, *presidente*, avverte che le proposte di legge indicate dalla collega Napoli, che ringrazia per la sua partecipazione ai lavori della Commissione, avendone fatto autorevolmente parte nelle passate legislature, non risultano ancora assegnate all'esame della Commissione. Verranno abbinata alle proposte di legge in esame, una volta verificati i presupposti per l'abbinamento.

Renato FARINA (PdL) esprime un giudizio molto positivo sulle proposte di legge in discussione, in quanto le stesse configurano un sistema di parità scolastica che non è ispirato al principio di una competizione « aggressiva » tra scuola pubblica e scuola privata, bensì al principio di garantire un innalzamento della qualità dell'istruzione. Apprezza in specie il principio latente nelle proposte di legge in esame, in base al quale lo Stato deve essere guida e controllore del sistema di istruzione, ma non più autore del tipo di educazione da impartire. Considera inoltre particolarmente apprezzabile il fatto che le proposte di legge siano state redatte a seguito del coinvolgimento diretto della classe insegnante, della quale viene quindi riconosciuto il lavoro. Evidenzia inoltre che il

confronto effettuato nella relazione con le istituzioni scolastiche degli altri paesi dell'Unione europea aiuta a non considerare la scuola italiana come un'istituzione immutabile. Ritiene d'altra parte che la scuola sia il prodotto della società e che non sia quindi possibile attribuire eccessive responsabilità ad essa, senza allo stesso tempo mirare ad un cambiamento profondo della società. La scuola deve essere anzi il luogo dove si possono esplicitare tutte le differenze, anche quelle religiose; il pluralismo scolastico può in questo senso essere decisivo per far sì che tali differenze siano adeguatamente salvaguardate. Sottolinea peraltro che la circostanza che in molti paesi europei il sistema scolastico sia più avanzato di quello italiano non significa automaticamente che in tali paesi si viva meglio, come è confermato dal fatto che ad esempio in Finlandia si registra una percentuale di suicidi degli adolescenti molto elevata. Per quanto riguarda invece il rapporto alunni-docenti e in particolare la norma del decreto-legge n. 112 che prevede la riduzione del numero degli insegnanti, sottolinea che non sempre un numero più elevato di docenti garantisce maggiore qualità, come dimostrano anche le esperienze di altri Stati europei.

Maria Letizia DE TORRE (PD) esprime l'auspicio e la convinzione che la Commissione possa effettivamente riuscire ad approvare la riforma della scuola proposta dai progetti di legge in esame, ricordando che rivedere l'impalcatura della scuola è fondamentale al fine di conferire maggiore importanza al ruolo svolto dalla scuola nella società. Sottolinea inoltre che la proposta di legge da lei presentata è stata elaborata nei due anni in cui ha avuto esperienze di Governo e che nel corso della precedente legislatura la sua intenzione era sempre stata quella di discutere in ogni caso tale proposta di legge in Parlamento. Considera inoltre fondamentale che la Commissione svolga un numero adeguato di audizioni, anche al di fuori del Comitato ristretto, invitando soggetti realmente competenti sulla materia, e in par-

ticolare le regioni e gli enti locali, con una programmazione ordinata e coerente dell'attività conoscitiva da realizzare a completamento dell'istruttoria legislativa. Rimarca inoltre l'importanza del sistema di valutazione delle scuole e preannuncia inoltre che è in fase di presentazione una sua proposta di legge sullo *status* giuridico dei docenti. Ritiene opportuno inoltre valutare nel corso dell'esame delle proposte di legge in discussione anche il tema del reclutamento dei dirigenti scolastici.

Giovanni Battista BACHELET (PD) ritiene innanzitutto fondamentale che le proposte di legge in discussione chiariscano anche a quale organo spetti nominare il preside o dirigente scolastico. Giudica inoltre fondamentale considerare i riflessi che le proposte di legge possono avere, dal punto di vista costituzionale, su possibili discriminazioni tra istruzione pubblica e privata. Fermo il rispetto del principio del pluralismo educativo, infatti, ritiene si tratti di una esigenza che appare necessario approfondire.

Valentina APREA, *presidente e relatore*, rileva che i meccanismi di scelta di dirigenti sono stabiliti a livello nazionale e che le proposte di legge si occupano invece del sistema di reclutamento dei docenti. Per quel che riguarda invece la questione del finanziamento delle scuole private, rileva che ovviamente i finanziamenti sarebbero concessi solo a scuole accreditate e certificate a livello statale. Nel corso dell'esame delle proposte di legge in discussione non esclude peraltro che alcuni profili possano essere ridefiniti, anche con lo stralcio di alcune materie. In questo senso, si dichiara senz'altro favorevole alla costituzione di un Comitato ristretto per un migliore approfondimento delle diverse tematiche da affrontare.

Manuela GHIZZONI (PD) concorda con la proposta di costituire un Comitato ristretto. Allo scopo di coinvolgere tutti i componenti della Commissione, considera peraltro fondamentale svolgere il confronto con le parti interessate attraverso la

realizzazione di audizioni informali in Commissione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.15.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Benedetto Fabio GRANATA (PdL), *relatore*, osserva che il provvedimento in esame reca una serie di interventi relativi allo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, che completano la manovra finanziaria anticipata dal Governo con la presentazione del DPEF 2009-2013 sul quale la Commissione ha già espresso il parere di competenza alla Commissione di merito. Precisa che si soffermerà sugli aspetti di competenza della Commissione, rinviando al testo dell'articolato per le altre disposizioni.

In questo senso, ricorda che l'articolo 15 stabilisce nuove modalità di fruizione dei libri scolastici, prevedendo una disciplina finalizzata a ridurre progressivamente i costi per le famiglie, a partire dall'anno scolastico 2008-2009. Pertanto, il comma 1, facendo salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo delle

scuole di ogni ordine e grado, prevede che, a partire dal primo anno scolastico successivo a quello in corso – ossia, dall'anno scolastico 2008-2009 –, sia data preferenza, nelle scelte degli organi competenti, a libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. L'accesso a tali testi da parte degli studenti avviene gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. Tale ultima condizione si riferisce, presumibilmente, alla disciplina sulla gratuità dei libri di testo. Il comma 2, primo periodo, del medesimo articolo stabilisce, invece, che nel termine di un triennio a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, quindi, entro l'anno scolastico 2010-2011, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione e per gli istituti di istruzione secondaria superiore sono prodotti nelle versioni a stampa, *on line* scaricabile da internet e mista, ovvero, presumibilmente, cartacea e digitale. Il secondo periodo del medesimo comma 2 stabilisce che, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012, il collegio dei docenti è tenuto ad adottare esclusivamente libri utilizzabili nelle versioni *on line* scaricabile da internet o mista. L'ultimo periodo fa salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili; il comma 3 del medesimo articolo 15 interviene, quindi, sul contenuto e sulla struttura dei libri di testo. Quanto al primo aspetto, stabilisce che essi debbano sviluppare i contenuti essenziali delle indicazioni nazionali dei piani di studio; quanto al secondo, si prevede che i libri di testo possano essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento. Si affida, quindi, ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca la determinazione: delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione a stampa, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso; delle caratteristiche tecniche dei libri di testo nelle versioni *on line* e mista; del prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria per ciascun anno della scuola secondaria

di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore. Con riferimento alla nuova modalità di fruizione dei libri di testo, sarebbe opportuno esplicitare il coordinamento con la normativa vigente in materia di comodato e di noleggio, prevista articolo 27, comma 1, legge n. 448 del 1998 e articolo 1, commi 628 ed 629, della legge n. 296 del 2006. L'articolo 15, comma 4, infine, stabilisce che le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della loro autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi recati dai commi precedenti. Alla luce del disposto del comma 4, segnala quindi l'opportunità di integrare la rubrica dell'articolo con un riferimento ai testi universitari.

Aggiunge quindi che l'articolo 14, comma 1, reca invece autorizzazioni di spesa per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal governo italiano nei confronti del *Bureau International des Expositions* (BIE), per un totale di 1.486 milioni di euro da stanziare tra il 2009 e il 2015, prevedendo 30 milioni di euro, per il 2009; 45, per il 2010; 59, per il 2011; 223, per il 2012; 564, per il 2013; 445, per il 2014; 120, per il 2015. Ricorda altresì che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, per i fini di cui al comma 1, il sindaco di Milano *pro tempore*, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per l'attività preparatoria urgente. Viene altresì prevista l'emanazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Presidente della Regione Lombardia e i rappresentanti degli enti locali interessati, volto alla istituzione degli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal Presidente della Regione Lombardia *pro tempore*; fissazione dei criteri

di ripartizione e delle modalità di erogazione dei finanziamenti.

Aggiunge che di competenza della Commissione è anche l'articolo 16, che prevede al comma 1 la facoltà per le università pubbliche di trasformarsi in fondazioni di diritto privato. Quanto all'ambito soggettivo di applicazione, la norma fa riferimento alle « università pubbliche ». In tale categoria dovrebbero, dunque, ritenersi incluse anche le università non statali, che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, sono qualificate come « enti pubblici non economici ». Le disposizioni in commento disciplinano: la procedura di trasformazione delle università in fondazioni; alcuni principi relativi allo *status* delle fondazioni e al regime giuridico applicabile; le forme di vigilanza e controllo statali sulle università costituite in fondazioni. Per quanto riguarda la procedura di trasformazione, è richiesta una delibera del Senato accademico, adottata a maggioranza assoluta, successivamente approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione produce effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera, secondo quanto stabilito dal comma 1. Contestualmente alla delibera di trasformazione, sono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità della fondazione, ugualmente sottoposti ad approvazione con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con del Ministro dell'economia, in base al disposto del comma 6; lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione di nuovi soggetti, pubblici o privati. Per effetto della trasformazione, la fondazione subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'università, ivi inclusa la titolarità del patrimonio; inoltre, la fondazione acquista la proprietà dei beni immobili già in uso all'università mediante decreto di trasferimento dell'Agenzia del demanio al fondo di dotazione della medesima fondazione, secondo quanto stabilito dal comma 2, mentre gli atti di trasformazione e di

trasferimento degli immobili sono esenti da imposte e tasse, ai sensi del comma 3. Quanto agli elementi distintivi delle università costituite in fondazione, l'articolo 16 precisa che si tratta di enti non commerciali che operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. In analogia con gli aspetti che, secondo l'opinione prevalente in dottrina, caratterizzano gli enti del libro I del codice civile, inoltre, non viene ammessa in alcun modo la distribuzione degli utili, vale a dire che vi è assenza del cosiddetto lucro soggettivo. Eventuali rendite, proventi o utili derivanti dallo svolgimento delle attività statutarie della fondazione, cosiddetto lucro oggettivo, devono essere interamente reimpiegati in funzione degli scopi istituzionali dell'ente, ai sensi del comma 4. Nei confronti delle università costituite in fondazioni sono, inoltre, previste alcune esenzioni ed agevolazioni fiscali dal comma 5 dell'articolo in commento. In particolare, sono esenti da tasse, imposte indirette ed eventuali ulteriori diritti, i trasferimenti, a titolo di contributo o di liberalità, in loro favore, mentre le spese notarili per gli atti di donazione sono ridotte del 90 per cento. I contributi e le liberalità sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Il comma 8 riconosce poi esplicitamente alle fondazioni universitarie: autonomia contabile. È, infatti, specificato dal comma 7 che le fondazioni adottano un regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario; che esse hanno autonomia organizzativa e gestionale, precisando che la gestione economica finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio e che il bilancio viene redatto con periodicità annuale, in base al comma 9. È altresì precisato dal comma 9 che «resta fermo il sistema di finanziamento pubblico» e che, in tale ambito, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione costituisce elemento di valutazione «a fini perequativi». Dalla lettura della norma, si evince dunque che

le università costituite in fondazioni rimangono destinatarie dei finanziamenti statali e che si applica un modello di ripartizione dei contributi pubblici che tiene in considerazione l'ammontare dei contributi privati alle singole fondazioni per garantire criteri di equità, nella ripartizione delle medesime risorse.

Rileva quindi che in relazione al personale amministrativo delle fondazioni, il comma 13 prevede, poi, in via transitoria, l'applicazione del trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata del decreto, fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro. Quanto alla vigilanza sulle fondazioni, le relative funzioni sono attribuite al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che le esercita di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Oltre all'approvazione ministeriale della delibera di trasformazione, dello statuto e dei regolamenti, si prevede una rappresentanza obbligatoria delle due amministrazioni vigilanti all'interno del collegio sindacale di ciascuna fondazione, in base al disposto del comma 10. È, inoltre, disciplinata l'ipotesi di commissariamento della fondazione: qualora il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca riscontri gravi violazioni di legge relative alla corretta gestione della fondazione stessa da parte dei suoi organi di amministrazione o di rappresentanza, nomina un commissario straordinario (senza oneri a carico del bilancio dello Stato) ed entro sei mesi procede alla nomina dei nuovi amministratori della fondazione, nel rispetto delle norme previste nel relativo statuto, in base al dettato del comma 12. Il controllo sulla gestione finanziaria delle fondazioni è, invece, attribuito dal comma 11 alla Corte dei conti, che lo esercita nelle forme previste dalla legge n. 259 del 1958 e riferisce annualmente al Parlamento. Da ultimo, in relazione alla disciplina applicabile alle fondazioni universitarie, si prevede, con un rinvio di carattere generale, che continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le università statali, in quanto compatibili con le disposizioni dell'articolo in esame e con la natura

privatistica delle fondazioni medesime, secondo quanto previsto dal comma 14. Segnala, al riguardo, l'opportunità di indicare almeno l'ambito oggettivo delle disposizioni applicabili alle università statali che si applicherebbero anche alle fondazioni.

Ricorda ancora che l'articolo 17 prevede la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, dall'altro, l'attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale. Il comma 1 dispone la soppressione della Fondazione IRI dal 1° luglio 2008 allo scopo di realizzare una redistribuzione di ingenti risorse pubbliche verso il sostegno e l'incentivazione di progetti di ricerca d'eccellenza ed innovativi considerato, altresì, l'esaurimento delle finalità originariamente perseguite dall'istituto. Il comma 2 stabilisce che le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, in essere al 1° luglio 2008, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Il comma 3 prevede che il patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI sia devoluto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una società totalmente controllata dallo Stato al fine di curarne la conservazione. Con lo stesso decreto il Ministro è autorizzato a disporre la successione della predetta società in eventuali rapporti di lavoro che sono ancora in essere con la Fondazione IRI al 1° luglio 2008, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. Il comma 4 specifica che le risorse devolute alla Fondazione IIT devono essere destinate esclusivamente al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati. Il comma 5, infine, stabilisce che la

Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Sottolinea quindi che l'articolo 26 del decreto-legge delinea una nuova procedura per addivenire alla soppressione di enti pubblici, destinata ad aggiungersi e ad integrare i precedenti interventi in materia, ed in particolare il più recente, quello introdotto dai commi 634 e seguenti dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il comma 1 dell'articolo in commento dispone la soppressione *ipso iure*, senza necessità di ulteriori adempimenti, delle seguenti categorie di enti pubblici: enti pubblici non economici aventi una dotazione organica inferiore alle 50 unità; enti di cui all'articolo 2, comma 636, della legge finanziaria 2008 – più propriamente – gli enti menzionati nell'allegato A alla legge finanziaria stessa, che il citato comma 636 richiama. Il comma 3 del testo in esame, peraltro, novellando l'allegato A, integra l'elenco con l'aggiunta dei seguenti tre enti Ente italiano montagna (*rectius*: «Ente italiano della montagna»); Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente; Istituto agronomico per l'oltremare. Tornando al comma 1, si rileva che la soppressione è destinata ad acquistare efficacia il sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (25 giugno 2008) cioè alla data del 24 agosto 2008, a meno che, entro il quarantesimo giorno successivo alla stessa data (4 agosto 2008) un decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa provveda a confermare la sussistenza di taluni tra questi enti, ovvero ad attribuirne le funzioni ad organi diversi dal Ministero che riveste competenza primaria nella materia. Ritiene peraltro che non appare chiaro se, in quest'ultimo caso, il decreto che dispone il trasferimento di funzioni possa o debba disporre anche in ordine alla soppressione dell'ente. Ricorda che restano, comunque, esclusi dalla soppressione di diritto gli ordini professionali e le loro federazioni; le federazioni sportive; gli

enti parco; gli enti di ricerca, gli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge finanziaria 2005, legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il menzionato elenco individua le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Le funzioni esercitate dagli enti soppressi, con le relative risorse finanziarie ed umane, sono attribuite all'amministrazione vigilante; quest'ultima succede all'ente « a titolo universale » in ogni rapporto, « anche controverso ». Diversamente da quanto previsto dalla disciplina recata nella legge finanziaria 2008, il trasferimento di funzioni e risorse e la successione nei rapporti giuridici non è rimessa a successivi atti di natura regolamentare o amministrativa, ma discende direttamente dalla disposizione legislativa. La concreta individuazione dell'amministrazione subentrante — da individuare in quella che per legge, esercita la vigilanza sull'ente — nonché delle risorse e dei rapporti in essere, è dunque rimessa all'amministrazione medesima, con la sola precisazione che, qualora gli enti da sopprimere siano sottoposti alla vigilanza di più Ministeri, le funzioni sono attribuite al Ministero che riveste « competenza primaria » nella materia. La stessa individuazione degli enti soppressi è effettuata *ex post* dai ministri vigilanti che, entro i novanta giorni successivi (alla scadenza, è da ritenere, del precedente termine di sessanta giorni) ne danno comunicazione ai ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. Il comma 2 del medesimo articolo 26 reca quindi un'altra fattispecie di soppressione *ipso iure*, avente ad oggetto « tutti gli altri enti pubblici non economici di dotazione organica superiore a quella di cui al comma 1 ». Questi ultimi sono soppressi, con decorrenza 31 dicembre 2008, e le relative funzioni trasferite al ministero vigilante, qualora entro il medesimo termine non siano stati « individuati dalle rispettive amministrazioni » (cioè, è da intendersi, dai ministeri vigilanti medesimi) ai fini della loro conferma, riordino o trasformazione ai sensi del (sopra illustrato) comma 634 dell'articolo

2 della legge finanziaria 2008. Ritiene, inoltre, poco chiaro se le categorie di enti che il comma 1 esclude dalla soppressione siano sottratte o meno anche alla procedura di riordino/soppressione prevista dal successivo comma 2. Dal tenore della norma, sembra desumersi che entro il 31 dicembre 2008 deve sopravvenire, ma non è precisato con quale atto, la mera « individuazione » degli enti sottratti alla soppressione; il comma non fissa invece un termine per l'effettiva adozione dei regolamenti di delegificazione destinati a riordinare o trasformare gli enti medesimi. La destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi è rimessa a un decreto, di natura non regolamentare, adottato dal ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, d'intesa, o *rectius* di concerto, con i ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione normativa e sentiti i ministri interessati. Il decreto è corredato da una « situazione contabile ». In caso di incapienza della dotazione organica del Ministero di cui al secondo periodo, si applica l'articolo 3, comma 128, della legge in esame. Al personale che rifiuta il trasferimento si applicano invece le disposizioni in materia di eccedenza e mobilità collettiva disciplinate dagli articoli 33 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che regola il rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni. Il comma 4 dell'articolo in commento novella quindi il più volte citato articolo 2, comma 634, della legge finanziaria 2008 modificando, in conformità all'attuale composizione del Governo, l'indicazione dei ministri competenti a proporre i regolamenti di riordino o trasformazione degli enti pubblici: al ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione subentrano i ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa. Il successivo comma 5 apporta una modifica all'articolo 1, comma 4, della legge n. 165 del 2007, recante una delega legislativa al Governo per il riordino degli enti di ricerca. Ai sensi del citato comma 4, i decreti legislativi attuativi della delega

sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; il comma in esame prevede, in aggiunta, anche il concerto del Ministro per la semplificazione normativa. Con riguardo alla disposizione di cui al comma 5, che modifica le modalità di esercizio di una delega legislativa al Governo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988, il Governo non può, mediante decreto-legge, « conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione ».

Ricorda ancora che l'articolo 44 del decreto-legge in commento prevede il riordino, mediante un regolamento di delegificazione, della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria. La materia è attualmente regolata, in via principale, dalle disposizioni contenute nelle leggi n. 250 del 1990 e n. 62 del 2001, più volte modificate, nonché da ulteriori norme legislative e regolamentari successivamente intervenute. Il regolamento deve essere emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, previo parere del Ministro per la semplificazione normativa. Sono previsti due principi direttivi ai quali il regolamento di riordino della materia deve uniformarsi. Il primo riguarda la semplificazione della documentazione necessaria per accedere ai contributi e dei criteri di calcolo dei contributi stessi. In ogni caso, per accedere ai contributi si richiede: la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, al posto della attuale dichiarazione relativa alla tiratura; l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale. Il secondo principio attiene invece alla semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione. In particolare, la nuova disciplina dovrà garantire, anche mediante l'ausilio delle procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento. La norma in esame infine stabilisce che il

riordino non deve comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e che le somme stanziare nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria costituiscono limite massimo di spesa per il settore.

Aggiunge che l'articolo 63, comma 3, incrementa invece di 200 milioni di euro, per l'esercizio 2008, il « Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche », istituito dall'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La relazione al disegno di legge di conversione specifica che la disposizione è necessaria per consentire alle istituzioni scolastiche di effettuare acquisti di beni e servizi indispensabili a garantirne l'efficienza, anche in relazione ai debiti pregressi accumulati dalle istituzioni stesse. Ricorda, a tal proposito che l'articolo 1, comma 601, della legge finanziaria 2007, nell'ottica di migliorare le procedure di spesa ha disposto la riagggregazione degli stanziamenti di varie unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in due soli Fondi, destinati, rispettivamente, al funzionamento delle istituzioni scolastiche ed alle competenze dovute al personale della scuola, con esclusione degli stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato. La disposizione avrebbe permesso la diretta assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche, eliminando le fasi intermedie del transito di somme dagli Uffici scolastici regionali alle contabilità speciali degli Uffici scolastici provinciali e da queste alle scuole. Va segnalato tuttavia che, nello stato di previsione del Ministero relativo al 2008, riarticolato secondo la riclassificazione del bilancio dello Stato in Missioni e Programmi, gli stanziamenti dei due Fondi sono stati nuovamente distribuiti, senza una specifica previsione normativa di rango primario, in diversi capitoli relativi al personale ed al funzionamento delle scuole facenti capo ai quattro Programmi, riferiti alla Missione Istruzione scolastica, intitolati ai diversi gradi dell'istruzione. Evidenzia quindi che il Fondo per il funzionamento è rispettivamente ripartito: Programma 1.2 « Istru-

zione prescolastica », unità di voto 1.2.1 (cap. 1195): 59,9 milioni di euro; Programma 1.3 « Istruzione elementare » – unità di voto 1.3.1 (cap. 1204): 114,5 milioni di euro; Programma 1.4 « Istruzione secondaria inferiore » – unità di voto 1.4.1 (cap. 1196): 38,0 milioni di euro; Programma 1.5 « Istruzione secondaria superiore », unità di voto 1.5.1 (cap. 1194): 107,5 milioni di euro. Ritiene quindi che, con riguardo a quanto sopra esposto, occorrerebbe chiarire con quali criteri si procederà al riparto dello stanziamento disposto dalla norma in commento tra le istituzioni appartenenti ai diversi ordini di scuole. Il medesimo articolo 63, al comma 9, prevede poi un rifinanziamento delle risorse a favore del CONI, estendendo al triennio 2009-2011 il contributo statale stabilito in 450 milioni di euro annui per il quadriennio 2005-2008 dall'articolo 1, comma 282, della legge finanziaria per il 2005. Tale finanziamento era destinato al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, al graduale riequilibrio finanziario della Coni Servizi S.p.a. e comprendeva il contributo straordinario finalizzato alla preparazione degli atleti per i Giochi olimpici invernali di Torino 2006 e per i Giochi olimpici di Pechino 2008.

Ricorda inoltre che l'articolo 64 del decreto-legge, sempre di competenza della Commissione, individua una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all'organico dei docenti e del personale ATA, amministrativo, tecnico, ausiliario, nonché all'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico. La concreta indicazione e la scansione degli interventi sono demandate ad un piano programmatico, predisposto dal Governo d'intesa con la Conferenza Unificata e previo parere parlamentare, ed a successivi regolamenti di delegificazione. La disposizione quantifica, infine, le economie di spesa da conseguire per i prossimi esercizi finanziari e riserva il 30 per cento dei risparmi all'incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola. In particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo in esame dispongono il ridimensionamento

delle dotazioni organiche dei docenti, attraverso l'incremento graduale, a partire dall'anno scolastico 2009-2010, del rapporto alunni/docente nel prossimo triennio scolastico, fino al raggiungimento di un punto entro l'anno scolastico 2011-2012; il ridimensionamento del personale ATA, attraverso la riduzione del 17 per cento della consistenza accertata nell'anno scolastico 2007-2008, da conseguire nel triennio 2009-2011. L'ultimo periodo del comma 2 specifica che il decremento annuo deve essere pari ad un terzo della riduzione complessiva e che restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008. Si segnala in proposito che l'articolo 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria citata reca misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi ed alla riconversione del personale docente, secondo il comma 411. Inoltre, si procede con il comma 412 alla quantificazione delle economie di spesa discendenti da tali interventi nonché dall'attuazione delle misure previste dall'articolo 1, commi 605-619, della legge finanziaria 2007. Ritiene che non sia chiaro il riferimento a tali disposizioni nell'ambito di un comma concernente le dotazioni organiche del personale ATA; presumibilmente, il periodo si riferisce al complesso delle misure disposte dai commi 1 e 2 dell'articolo in commento ed intende specificare che restano ferme le misure di razionalizzazione della rete scolastica e le economie di spesa già indicate dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008. In tal caso, potrebbe trattarsi di precisazione ultronea, dal momento che il comma 6 reca già conferma delle disposizioni recate dall'articolo 2, commi 411-412 della legge finanziaria 2008. I commi 3 e 4 indicano gli strumenti normativi finalizzati a perseguire gli obiettivi di risparmio delineati nei commi precedenti. Si tratta in particolare di un piano programmatico – da adottare entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge – risultante dal concerto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con il Ministro dell'economia

e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario; uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 entro 12 mesi dall'adozione del Piano. Questi ultimi, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, procederanno ad una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico con riguardo a classi di concorso del personale docente; curricoli dei diversi ordini di scuola, anche attraverso la revisione dei piani di studio e degli orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali; criteri di formazione delle classi; organizzazione didattica della scuola primaria; parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale docente ed ATA; assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali. Segnala inoltre che la disciplina affidata ai regolamenti sopra citati è attualmente recata per lo più da decreti ministeriali. I commi 5, 7 e 8 del medesimo articolo 64 prevedono invece altre misure organizzative per l'attuazione della manovra. In particolare il comma 5 attribuisce ai dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed ai dirigenti scolastici la responsabilità per la realizzazione delle nuove disposizioni, prescrivendo in caso contrario l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge a dai contratti collettivi. Il successivo comma 7, pur ribadendo le competenze istituzionali di controllo e verifica del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone la costituzione – tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – di un apposito comitato di verifica tecnico-finanziaria, composto da rappresentanti dei due Ministeri, che opereranno a titolo gratuito; ad esso è affidato il monitoraggio del processo attuativo della manovra, segnalando eventuali scostamenti. Il comma 8 prevede che, qualora non si conseguano le prescritte economie di spesa – di cui

al comma 6 –, si applichi la clausola di salvaguardia, introdotta dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge finanziaria 2007, consistente nella riduzione lineare delle dotazioni di bilancio del Ministero – ad eccezione di quelle destinate alle competenze per il personale – fino alla concorrenza dei risparmi da realizzare. Ricorda, tuttavia, che la clausola sopra descritta non ha trovato applicazione per l'anno 2007 in relazione alla deroga disposta dall'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007. Il comma 6 dell'articolo in commento quantifica quindi le economie di spesa discendenti dalle misure indicate. È prescritto che, ferme restando le misure di razionalizzazione e le economie disposte dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge finanziaria 2008, l'adozione delle misure di riorganizzazione del servizio scolastico determini risparmi lordi non inferiori a 456 milioni di euro anno 2009; 1.650 milioni di euro, per l'anno 2010; 2.538 milioni di euro per l'anno 2011; 3.188 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2012. Tali economie si sommano, pertanto, a quelle già indicate dalla legge finanziaria 2008, ai sensi dell'articolo 2, comma 412, e cioè 535 milioni di euro per l'anno 2008; 897 milioni di euro per l'anno 2009; 1.218 milioni di euro per l'anno 2010; 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Il comma 9 del medesimo articolo 64 riserva quindi – a decorrere dal 2010 – il 30 per cento delle economie conseguite, come determinate dal comma 6, all'incremento delle risorse finanziarie destinate dalla contrattazione alla valorizzazione del personale della scuola – denominazione comprendente personale docente e ATA –, costituendo a tal fine un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero. Le somme in questione saranno iscritte in bilancio a decorrere dall'anno successivo alla realizzazione delle economie e rese disponibili con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse.

Evidenzia quindi che l'articolo 66 reca disposizioni inerenti alle assunzioni di personale e alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni, volte a contenere ulteriormente il *turn over* presso le pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 7 provvede a sostituire l'articolo 3, comma 102, della legge finanziaria per il 2008, legge n. 244 del 2007, che recava disposizioni concernenti limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per l'anno 2010. Il testo previgente del richiamato articolo 3, comma 102, infatti, prevedeva, per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge finanziaria per il 2007, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. Tale disposizione, in sostanza, incideva, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per l'anno 2010, dal momento che l'articolo 1, comma 103, della legge n. 311 del 2004, legge finanziaria 2005, così come novellato dall'articolo 1, comma 537, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria 2007, aveva previsto che, a partire dall'anno 2010, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto – in sostanza, la generalità delle pubbliche amministrazioni – potessero assumere personale a tempo indeterminato – dopo aver esperito le procedure di mobilità – entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Segnala, peraltro, che il successivo comma 105 dell'articolo 1 della legge n. 296 ha provveduto a novellare il comma 103 della legge n. 311 del 2004, facendo decorrere l'applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010. Osserva, in particolare, che i commi 13 e 14 recano disposizioni specifiche sulle assunzioni nei comparti universitario e

della ricerca. Ai sensi del comma 13, infatti, si conferma l'applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma 7, per il triennio 2009-2011 e fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105 della citata legge n. 311 del 2004, nei confronti del personale delle università. In sostanza, per il triennio di riferimento si dispone un limite al *turn over* per ciascun anno pari al 20 per cento delle cessazioni verificatesi l'anno precedente. Il predetto comma 105 ha previsto che, a decorrere dall'anno 2005, che le università adottino programmi triennali – che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 7 del 2005 debbono essere formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005 – del fabbisogno di personale, docente, ricercatore e tecnico; a tempo determinato e indeterminato, tenuto conto delle risorse a tal fine stanziare nei rispettivi bilanci; per tale profilo viene esteso alle università il sistema di programmazione già applicato nelle amministrazioni statali. Lo stesso comma ha altresì stabilito che i programmi adottati dalle università siano valutati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della coerenza con le risorse stanziare nel fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO); viene inoltre espressamente ribadito che la spesa per il personale di ciascun ateneo non deve superare il limite del 90 per cento della quota del Fondo, secondo quanto già disposto dalla normativa vigente. Lo stesso comma dispone altresì che nei limiti previsti sia compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente; nei confronti delle università per l'anno 2012 si applichino le disposizioni di cui al comma 9, prevedendo una riduzione del *turn over* dal 100 per cento al 50 per cento delle cessazioni avvenute nel 2011; le limitazioni indicate non si applichino alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette; il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui

all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537 del 1993, venga ridotto di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010 di 316 milioni di euro per l'anno 2011 di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. Osserva, infine, che il comma 14 prevede la facoltà, relativamente al triennio 2010-2012, per gli enti di ricerca, di procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato entro i limiti individuati dall'articolo 1, comma 643, della legge n. 296 del 2006. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.

Rileva quindi che l'articolo 69, comma 1, del decreto-legge dispone invece che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la progressione economica automatica degli stipendi prevista dagli ordinamenti di appartenenza per le categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si sviluppi in classi ed aumenti periodici triennali con effetto sugli automatismi di anzianità biennali in corso di maturazione al 1° gennaio 2009, ferme restando le misure percentuali in vigore. Secondo quanto affermato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, l'intervento comporta « la riduzione di un terzo del valore della progressione economica degli stipendi per classi ed aumenti periodici biennali delle categorie di personale » in regime di diritto pubblico, cioè delle « uniche categorie che mantengono, insieme alla scuola, un meccanismo retributivo con sviluppi automatici in ragione dell'anzianità di servizio ». La stessa relazione sottolinea, inoltre, che « il meccanismo di crescita, ancorché ridotto, appare sufficiente a garantire lo sviluppo economico delle retribuzioni ». Il comma 2 dell'articolo in esame stima i risparmi per il sistema universitario, derivanti dall'applicazione del meccanismo di cui al comma 1, in 40 milioni di euro per il 2009; 80 milioni di euro per il 2010

e il 2011; 120 milioni di euro per il 2012; 160 milioni di euro a partire dal 2013. Il risparmio sarà realizzato mediante versamento allo Stato da parte delle singole università delle relative risorse secondo modalità che dovranno essere definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, assicurando le necessarie attività di monitoraggio. Le risorse trasferite sono imputate al Capo X, capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate del bilancio dello Stato, entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze, già di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Aggiunge che l'articolo 72 reca alcune disposizioni concernenti lo stato di servizio e il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. In particolare, si prevede l'introduzione dell'istituto dell'esonero dal servizio, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, commi 1-6; la facoltà, per le pubbliche amministrazioni, di accogliere la richiesta da parte del dipendente pubblico di permanere in servizio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo in relazione a determinati parametri soggettivi ed oggettivi, commi 7-10; la possibilità per le amministrazioni di risolvere, con preavviso di sei mesi, il rapporto di lavoro del personale dipendente con almeno 40 anni di anzianità contributiva, comma 11. Più specificamente, ai sensi del comma 1, per gli anni 2009, 2010 e 2011, il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei ministri, gli enti pubblici non economici, le università, le istituzioni ed enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, può richiedere l'esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell'anzia-

nità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio, che è irrevocabile, deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di età richiesto. Viene espressamente escluso dalla possibilità di fruire dell'esonero dal servizio il personale della scuola. Il successivo comma 2 dispone la facoltà delle amministrazioni pubbliche di accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. I commi 3, 4 e 5 recano disposizioni inerenti, rispettivamente, al trattamento economico del personale interessato dall'esonero, al trattamento previdenziale e di quiescenza nonché al regime di incompatibilità con altre attività lavorative. Più specificamente, durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta, come previsto al comma 3 un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Tale percentuale è elevata al 70 per cento qualora il dipendente pubblico, durante tale periodo, svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso ONLUS, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame. Lo stesso comma, inoltre, stabilisce che, fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero, gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità. Il successivo comma 4 afferma il diritto, per il dipendente posto

in esonero, a fruire di un identico trattamento di quiescenza e previdenza rispetto ai dipendenti rimasti in servizio all'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Ai sensi del comma 5, il richiamato trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso, non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza. In relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, si prevede inoltre la facoltà, per le amministrazioni di appartenenza, di procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze, ad assumere personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno, in base al dettato del comma 6. Il comma 7 rimette invece alla valutazione dell'amministrazione interessata la concessione della possibilità per i dipendenti pubblici di permanere in servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 in precedenza totalmente demandata alla volontà dei dipendenti stessi, quindi configurata come un diritto soggettivo. Il comma in esame, infatti, aggiungendo due periodi al richiamato comma 1 dell'articolo 16, prevede, come accennato in precedenza, la facoltà dell'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la

richiesta in relazione a determinati parametri, quali la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'andamento efficiente dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai 24 ai 12 mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento. Aggiunge che i commi da 8 a 10 recano disposizioni procedurali e transitorie. In particolare: il comma 8 fa salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nonché quelli già disposti con decorrenza anteriore al 31 dicembre 2008; con il comma 9 si prevede altresì l'obbligo, per le amministrazioni di cui al comma 7, di riconsiderare, con provvedimento motivato, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009; con il comma 10 si dispone la decadenza dei trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010, stabilendo il contestuale obbligo, per i dipendenti interessati, alla presentazione di una nuova istanza, nei termini previsti dal richiamato comma. Ricorda, infine, che il comma 11 prevede la facoltà per le amministrazioni pubbliche, in caso di compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni del personale dipendente, di risolvere, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, il rapporto di lavoro con un preavviso di un anno. Gli specifici criteri e le modalità applicative dei principi della disposizione in esame, relativamente al personale dei comparti sicurezza e difesa, tenendo conto delle rispettive peculiarità ordinamentali, sono definiti con un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa.

Rileva, ancora, che l'articolo 74 dispone che tutte le amministrazioni statali e varie categorie di enti pubblici nazionali ridimensionino, entro il 31 ottobre 2008, gli assetti organizzativi esistenti secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, riducendo in corrispondenza le dotazioni organiche. L'articolo indicato dispone altresì la riorganizzazione delle strutture periferiche delle amministrazioni statali; alle amministrazioni inadempienti è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Precisa che secondo la relazione illustrativa, lo scopo è quello di completare il processo di riorganizzazione e di accorpamento delle amministrazioni centrali contenuto nelle ultime leggi finanziarie, con l'adozione di misure strutturali finalizzate all'effettivo contenimento dei costi e alla razionalizzazione della spesa degli apparati pubblici centrali e periferici. Evidenzia che la disposizione ha quali destinatari, ai sensi del comma 1 le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, ivi comprese – precisa la disposizione – la Presidenza del Consiglio e le agenzie, incluse le agenzie fiscali; gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Il ridimensionamento degli assetti organizzativi dovrà essere attuato da tali organismi « secondo i rispettivi ordinamenti »; per quanto riguarda i Ministeri – è da ritenersi – mediante i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge n. 400 del 1988. Esso dovrà comportare la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento, sulla base di criteri puntualmente indicati dalla norma ed orientati verso la concentrazione delle funzioni e l'accorpamento delle strutture. In quest'ottica, è prevista anche la possibilità di pervenire ad accordi tra le amministrazioni per l'esercizio unitario di funzioni logistiche e strumentali, incluse quelle di gestione del personale, in base al disposto del comma 2; anche le dotazioni organiche

del personale dirigenziale e non dirigenziale dovranno essere di conseguenza ridotte. Sottolinea che obiettivi minimi di riduzione, pari al 10 per cento, sono imposti in relazione allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto. Con riguardo al personale dirigenziale, peraltro, resta ferma la possibilità di nuove immissioni introdotta dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge n. 296 del 2006; per il personale non dirigenziale si prevede una riduzione delle dotazioni organiche non inferiore al 10 per cento della relativa spesa. Rileva che la riorganizzazione concerne anche le strutture periferiche: alle amministrazioni è lasciata la facoltà di scegliere se rideterminare la rete periferica secondo un'articolazione, non inferiore a quella, regionale o interregionale, ovvero se farla confluire nell'ambito degli esistenti uffici territoriali di Governo, secondo le procedure di cui al già menzionato articolo 1, comma 404, lettera c), della legge n. 296 del 2006. Ai sensi del comma 4, il processo di riorganizzazione tiene conto delle riduzioni già apportate all'assetto dei ministeri dai regolamenti emanati in attuazione del sopra ricordato articolo 1, comma 404 e seguenti, della legge finanziaria 2007. Ricorda quindi che la Presidenza del Consiglio dei ministri è chiamata ad assicurare il conseguimento dei risultati di contenimento previsti dalla norma attraverso specifici provvedimenti del Presidente del Consiglio. Il comma 5 reca una disposizione transitoria, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di riorganizzazione, fissando provvisoriamente le dotazioni organiche in misura pari ai posti coperti alla data del 30 giugno 2008, salve le procedure concorsuali e di mobilità in corso; il successivo comma 6 introduce una misura sanzionatoria per le amministrazioni che non provvedano alla riduzione dei propri assetti organizzativi: il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.

Si riserva quindi di presentare una proposta di parere nel prosieguo dell'esame.

Valentina APREA, *presidente*, osserva che un aspetto che andrà approfondito attiene all'applicazione dell'articolo 72, comma 11, al personale della scuola, con particolare riferimento alla possibilità per esso di fruire dell'esonero ivi contemplato.

Antonio PALMIERI (PdL) richiede alcuni chiarimenti in merito al fatto che nella relazione non vi è alcun riferimento all'articolo 2, in materia di installazione di reti per la diffusione a banda larga. Ritiene inoltre opportuno sapere come si intende procedere nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

Valentina APREA, *presidente*, precisa che l'argomento indicato dal collega Palmieri non è di competenza della Commissione cultura. Aggiunge che la definizione del calendario dei lavori della Commissione sul provvedimento in esame sarà definito dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel rispetto dei tempi previsti per l'avvio del suo esame in Assemblea.

Manuela GHIZZONI (PD) rileva innanzitutto l'inopportunità di trattare in un decreto-legge così corposo tutta una serie di argomenti, che potrebbero benissimo costituire materia di una legge finanziaria vera e propria. Ritiene quindi necessario che la Commissione abbia a disposizione tempi più ampi possibili per discutere il provvedimento, ricordando che tali tempi sono già peraltro abbastanza compressi, come testimonia il fatto che il termine per la presentazione degli emendamenti presso le Commissioni di merito scadrà lunedì 7 luglio prossimo. Considera pertanto imprescindibile che la Commissione voti il parere sul provvedimento in oggetto non prima di mercoledì prossimo. Nel merito, ritiene innanzitutto che la relazione non dia conto di una importante norma di competenza della Commissione, ovvero l'articolo 23 recante l'applicazione del contratto di apprendistato anche ai dottorandi di ricerca. Per quel che riguarda invece l'articolo 15, ritiene che lo stesso possa comportare seri problemi dal punto di

vista della tutela del diritto di autore, ricordando inoltre che non sembra a suo avviso opportuno parificare la disciplina dei test universitari a quella degli altri libri di testo. Esprime inoltre l'opinione che sarebbe opportuno stralciare la norma in materia di trasformazione delle università in fondazioni oltre che quella che riguarda i contributi per l'editoria. A questo proposito, rileva l'esigenza che su temi così importanti sia coinvolto il Parlamento e in particolare la Commissione cultura per esaminare in via primaria e non solo in sede consultiva le ipotesi di riforma di interi settori di sua competenza. Ricorda che il precedente Governo in occasioni analoghe non aveva avuto alcuna difficoltà a fare « un passo indietro » stralciando da provvedimenti sottoposti all'esame del Parlamento interventi di riforma importanti per affidarli all'esame in sede referente della Commissione. Riterrebbe infine opportuno specificare a quali enti di ricerca si riferisce l'articolo 26.

Elena CENTEMERO (Pdl) riterrebbe opportuno che all'articolo 16 comma 1 fosse soppresso il riferimento « pubbliche » relativo alle università, in quanto la disciplina contenuta in tale articolo sembra riferibile a tutte le università, a prescindere dalla loro natura privata o meno.

Rosa DE PASQUALE (PD) concorda con le perplessità rappresentate in ordine alle norme che prevedono la possibilità di trasformare le università in fondazioni, rilevando in particolare che tale trasformazione comporterebbe il trasferimento di beni pubblici ad enti privati.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che l'articolo 72 contenga alcune contraddizioni che andrebbero meglio chiarite. Ritiene peraltro che la trasformazione delle università in fondazioni sia da valutare attentamente.

Giovanni LOLLI (PD) non ritiene opportuno prevedere la trasformazione delle università in fondazioni, anche perché il passaggio di beni alle università può già

avvenire alla luce della normativa vigente. Se l'obiettivo è quello di consentire donazioni alle università, basta specificare opportunamente questo aspetto senza che vi sia la necessità di riformare completamente il settore universitario. Concorda quindi con l'esigenza di sopprimere l'articolo in questione.

Benedetto Fabio GRANATA (Pdl), *relatore*, concorda pienamente con l'esigenza di garantire tutto il tempo necessario per approfondire il provvedimento in esame, al fine di esprimere compiutamente il parere di competenza della Commissione. Condivide inoltre l'esigenza di sopprimere la normativa in materia di trasformazione delle università in fondazioni, in quanto esiste peraltro già la possibilità di disporre donazioni a favore delle università in base alla normativa vigente. Concorda inoltre con le perplessità manifestate in materia di libri scolastici in riferimento alla necessità di tutelare il diritto di autore. Precisa infine che riterrebbe opportuno specificare a quali enti di ricerca si riferisce l'articolo 26. Si riserva di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti nel prosieguo dell'esame.

Stefano CALDORO (Pdl) sottolinea l'importanza che il Governo fornisca tutti i chiarimenti necessari sulle questioni fondamentali poste dal decreto, in particolare su quelle che riguardano la possibilità di trasformare le università in fondazioni. In considerazione della complessità della manovra predisposta dal Governo ritiene infatti imprescindibile un confronto dell'Esecutivo sui temi specifici di competenza della Commissione al fine di addivenire compiutamente all'espressione di un parere ponderato da parte della Commissione.

Giovanni Battista BACHELET (PD) esprime un giudizio negativo rispetto alle disposizioni che prevedono la trasformazione delle università in fondazioni, ricordando peraltro che tali norme sono pericolose in quanto non prevedono un tetto alle erogazioni liberali. È necessario per

esempio precisare la relativa copertura finanziaria, visto che non vi è alcun riferimento ad essa.

Valentina APREA, *presidente*, ritiene che sulla questione delle università vadano svolti tutti gli approfondimenti necessari e che in ogni caso la decisione in merito alla soppressione delle norme relative a tale aspetto spetti alle Commissioni di merito, anche se la Commissione cultura ha in ogni caso la possibilità di approvare una esplicita condizione in tal senso. Ricorda, ad ogni buon fine, che proprio la trasformazione delle università in fondazioni era

uno dei punti programmatici presentati dalla coalizione di Governo alle passate elezioni politiche.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 12.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
Decreto-legge 112/08 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Ugo Martinat.

La seduta comincia alle 10.

Decreto-legge 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente e relatore*, avverte che la Commissione deve esprimere un parere sul provvedimento in oggetto alla I e II Commissione entro martedì 8 luglio; fa inoltre presente che, essendo il relatore, collega Polledri, impossibilitato a partecipare alla odierna seduta, sarà da lui sostituito. La Commissione deve esprimere un parere sul testo

del decreto-legge n. 92 del 2008, concernente misure urgenti in materia di finanza pubblica, già approvato dal Senato della Repubblica con numerose modificazioni. Peraltro, la competenza della Commissione sulle disposizioni contenute nel decreto (di per sé ampio e articolato, che reca modifiche a disposizioni del codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada, al testo unico sull'immigrazione, eccetera) sono davvero residuali, tanto che nell'altro ramo del Parlamento il provvedimento non è stato neppure assegnato in consultiva all'omologa Commissione.

In particolare, sembrano riconducibili alle competenze della Commissione tre interventi. Il primo, recato dall'articolo 2, lettera *a*), integra il contenuto dell'articolo 260 codice di procedura penale con due nuovi commi (*3-bis* ed il *3-ter*) che estendono il novero dei casi in cui si procede alla distruzione di cose sottoposte a sequestro nel corso di un procedimento penale, al fine di risolvere le difficoltà di carattere economico e pratico che la custodia e la conservazione di ingenti quantitativi di merce può porre. Il nuovo

comma 3-bis dell'articolo 260 codice di procedura penale, introdotto dalla lettera a), dispone che l'autorità giudiziaria deve procedere, anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle cose di cui sono vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, in presenza delle seguenti condizioni: le cose sono di difficile custodia (ad esempio per l'ingente quantità) ovvero la loro custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero la violazione dei predetti divieti di fabbricazione, possesso, detenzione o commercializzazione risulta evidente, anche in esito ad eventuali accertamenti tecnici non ripetibili compiuti disposti dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura penale.

L'autorità giudiziaria, prima di ordinare la distruzione, deve disporre il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle garanzie difensive di cui all'articolo 364 del codice di procedura penale (invito all'indagato e al suo difensore ad assistere alle operazioni). Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 260 de codice di procedura penale introdotto dalla medesima lettera a), prevede che nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria, decorsi tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. In questo caso, è fatta salva la mera facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.

La lettera a-bis), introdotta nel corso dell'esame al Senato, ha natura di coordinamento, adeguando il contenuto della rubrica del suddetto articolo 260 del codice di procedura penale alle modifiche introdotte dalla lettera a) alla norma in tema di distruzione di cose sequestrate.

Il secondo aspetto riguarda il comma 1-ter dell'articolo 5, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica l'articolo 22, comma 12, del Testo unico delle norme

concernenti la disciplina dell'immigrazione, in materia di occupazione di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. La modifica prevede che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di cinquemila euro per ogni lavoratore irregolare impiegato. In base a tale modifica – oltre che un inasprimento della pena detentiva – si determina la trasformazione del reato, da contravvenzione a delitto. In base al testo vigente, infatti, la suddetta condotta è sanzionata con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di cinquemila euro per ogni lavoratore impiegato.

Il terzo e ultimo aspetto riguarda l'articolo 6 che apporta, infine, sostituendolo integralmente, alcune modifiche sostanziali all'articolo 54 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali (decreto legislativo 267/2000), che disciplina le attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale. La principale innovazione introdotta dalla disposizione in esame consiste nell'ampliamento dei poteri di ordinanza del sindaco, al fine di consentirgli l'adozione di provvedimenti, sia in via ordinaria, sia con procedura di urgenza, qualora si renda necessario prevenire ed eliminare gravi pericoli non solo per l'incolumità pubblica, come già previsto, ma anche per la sicurezza delle aree urbane.

Per quanto di specifico interesse della Commissione, con il nuovo testo del comma 6, che per ogni altro aspetto riproduce una disposizione già contenuta nel testo unico, viene aggiunto il riferimento ai « motivi di sicurezza urbana » tra i presupposti che legittimano il sindaco a modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché quelli degli uffici pubblici.

Ludovico VICO (PD), precisa che, da un punto di vista metodologico, non appare condivisibile la scelta di adottare attra-

verso un decreto-legge disposizioni che incidono sensibilmente sul sistema del diritto penale sostanziale e processuale. Si interviene infatti su alcuni punti-cardine dell'ordinamento con rischi di lesione della struttura dello Stato di diritto.

Il punto maggiormente critico su cui ritiene di soffermarsi è l'articolo 1, che modifica l'articolo 235 del codice penale, introducendo l'espulsione automatica dello straniero e del cittadino comunitario oltre che nei casi previsti dalla legge anche, in maniera automatica, quando siano stati condannati alla reclusione per un tempo superiore a due anni. Tale misura contraddice la giurisprudenza costituzionale e comunitaria (vedi ad esempio la sentenza della Corte n. 58 del 1995). L'ordinamento italiano prevede che la pericolosità sociale vada desunta da una serie di elementi e anche la permanenza di un cittadino comunitario può essere vietata solo in presenza di gravi motivi di ordine pubblico, e ritiene che non sia possibile applicare viceversa un criterio meccanico ed astratto.

Andrea GIBELLI, *presidente e relatore*, precisa che le competenze della Commissione sono minime e certamente non riguardano le questioni sollevate dal collega Vico; peraltro, il giudizio più ampiamente politico sul decreto è libero e certamente non coartabile.

Savino PEZZOTTA (UdC), comprende i rilievi del Presidente e anche l'esigenza generale di attenersi alle competenze della Commissione; peraltro, nel decreto ci sono alcune criticità che, se permanessero, comporterebbero da parte dell'UDC un voto senz'altro negativo. Si riferisce in particolare all'articolo 1 che mette in discussione principi di carattere costituzionale e comunitario. Tale snodo, che è puramente politico, non può essere evitato e, ove tale articolo non fosse stralciato dal decreto, ciò implicherebbe il voto contrario della sua parte politica.

Andrea GIBELLI, *presidente e relatore*, ritiene che il dibattito politico possa e

debba spaziare su tutte le notazioni ritenute opportune e precisa che la sua puntualizzazione non voleva assolutamente limitarlo.

Enzo RAISI (PdL), dissentendo parzialmente dal Presidente, esprime la convinzione che le Commissioni parlamentari abbiano una funzione istruttoria e debbano intervenire su temi che rientrano nella loro competenza. I temi toccati nei precedenti interventi spaziano su materie di precipua competenza della Commissione Giustizia e lì dovrebbero essere affrontati, anche per la specifica qualità delle informazioni di cui quei colleghi sono in possesso. Le Commissioni, in questo senso, dovrebbero attenersi a temi di cui hanno competenza anche per la qualità dei propri interventi.

Domenico SCILIPOTI (IdV), ritiene che le valutazioni di carattere politico non siano eliminabili dal dibattito e che non ci si possa attenere solo alle tecnicità.

Per quanto comunque concerne i temi più specifici toccati nella relazione, sulla norma relativa alla distruzione delle merci sequestrate riterrebbe preferibile che tali merci fossero invece utilizzate per finalità di carattere sociale. Sulla disposizione relativa all'occupazione dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno, considera l'aumento di pena previsto eccessivo. Infine, sui poteri di ordinanza del sindaco ritiene che la definizione di « procedura d'urgenza » sia vaga ed indefinita e che rischia di ampliare i poteri del Sindaco in misura non accettabile.

Andrea LULLI (PD), sottolinea anzitutto che su questo decreto è difficile discutere perché alcune norme sono condivisibili, mentre altre (vedi la norma cosiddetta « salvaprocessi ») vedono l'opposizione radicalmente contraria e il voto sarà a ciò conseguente. Nel merito delle questioni, sulla lotta alla contraffazione ritiene che occorrerebbero norme più efficaci, non collocate nell'ambito del penale: ad esempio strumenti flessibili, di carattere amministrativo. Purtroppo, su

questi come su altri temi (ad esempio, la pericolosità di aumentare il limite del *money transfer*) i contributi che anche l'opposizione potrebbe dare al dibattito sono vanificati dai tempi imposti dallo strumento del decreto-legge, che impedisce ogni reale confronto e il conseguente miglioramento dei testi all'attenzione del Parlamento.

Alberto TORAZZI (LNP) concorda con le osservazioni del deputato Lulli in materia di contraffazione. Con riferimento all'intervento del collega Vico, sottolinea che le regole, comprese quelle del processo penale, possono essere sempre modificate purché vi sia consenso e volontà politica. Richiamando l'intervento del deputato Pezzotta, ritiene che l'opposizione dovrebbe manifestare una visione più ampia e meno ideologica. Sottolinea altresì che il Paese ha il dovere di utilizzare al meglio le capacità intellettuali di cui dispone e che, nei confronti dei paesi in via di sviluppo, sarebbe necessario intraprendere efficaci azioni positive concentrate sui loro territori.

Osserva che i ripetuti richiami da parte di deputati dell'opposizione alla normativa comunitaria in materia di immigrazione dovrebbero tenere conto anche della concreta applicazione delle leggi sull'immigrazione in paesi quali la Germania, la Spagna o la Svezia, mentre sulla cosiddetta norma salvaprocessi, lamenta i tempi ancora eccessivamente lunghi che la magistratura impiega per la pronuncia di una sentenza definitiva.

Andrea LULLI (PD) ribadisce che l'applicazione del diritto penale ad un'ampia serie di reati contribuisce ad allungare i tempi della giustizia.

Santo Domenico VERSACE (PdL) sottolinea che la contraffazione deve essere trattata alla stregua dei reati di criminalità organizzata e che si deve mettere in campo ogni sforzo per contrastare l'evasione fiscale. A tal fine, sarebbe opportuno orientare gli immigrati regolari che lavorano nell'ambito del commercio a vendere

i prodotti dei loro paesi d'origine, anche per contribuire allo sviluppo economico dei territori di provenienza. Si dichiara, infine, del tutto favorevole all'estensione della pratica del prelievo delle impronte digitali ai soggetti non diversamente identificabili.

Enzo RAISI (PdL), nel concordare sulla necessità di contrastare più efficacemente la contraffazione delle merci, osserva che il diritto amministrativo non garantisce tempi inferiori a quelli necessari per il processo penale. Lamenta, altresì, che nessun deputato dell'opposizione ha manifestato soddisfazione per la norma che attribuisce maggiore potere ai sindaci in materia di sicurezza.

Savino PEZZOTTA (UdC), nel sottolineare che le sue posizioni politiche non hanno mai avuto una connotazione ideologica, concorda con il deputato Torazzi sulla necessità di aiutare i paesi in via di sviluppo con interventi diretti sui loro territori. Rileva, tuttavia, un'incongruenza nel decreto 112 del 2008 in materia di sviluppo economico che prevede il defianziamento di 170 milioni di euro nel settore della cooperazione internazionale. Manifesta disagio ad affrontare il rilevante tema della contraffazione all'interno di un provvedimento d'urgenza recante norme che presentano profili di illegittimità costituzionale e di incompatibilità con la normativa comunitaria. Pur ritenendo auspicabile un rafforzamento dei poteri dei sindaci, evidenzia la necessità di definire con maggiore chiarezza il loro ruolo, anche per evitare le forzature cui si è assistito negli ultimi mesi. A tal fine, sarebbe opportuno realizzare un coordinamento delle diverse forze attualmente coinvolte nel presidio dell'ordine pubblico e della sicurezza.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva preliminarmente che le tematiche in esame richiedono necessariamente un confronto

dialettico tra forze di maggioranza e di opposizione. Ritiene che la materia debba essere trattata contestualmente alle problematiche connesse all'economia sommersa e malavitosa. Ribadisce che la presenza nel decreto-legge in esame di una norma che è obiettivamente estranea al contenuto, impedisce una valutazione articolata sui profili di competenza della X Commissione, richiedendo un giudizio più ampio sulla politica del Governo in materia di sicurezza.

Laura FRONER (PD), nel condividere le osservazioni del deputato Lulli, sottolinea la necessità di un forte impegno per velocizzare i tempi della giustizia. Ritiene che si dovrebbe verificare sul campo la praticabilità dei maggiori poteri riconosciuti ai sindaci, richiamando ad esempio la difficoltà di attuazione di un provvedimento di estradizione. Concorda con il collega Torazzi sull'opportunità di attuare efficaci politiche di sostegno ai paesi in via di sviluppo, osservando tuttavia che deve essere garantita una qualità di vita dignitosa anche agli immigrati residenti in Italia.

Arturo IANNACCONE (Misto-MpA), sottolinea l'importanza di affrontare le problematiche connesse al reato di contraffazione, ritiene opportuno prevedere pene severe per chi utilizza lavoro irregolare con l'obiettivo di risolvere finalmente questioni che destano grande allarme sociale. Osserva altresì che il clima positivo di collaborazione tra maggioranza e opposizione con cui si è avviata la legislatura in corso non ha, purtroppo, consentito dialogo e confronto nel merito dei provvedimenti. Ritiene infine che il provvedimento in esame, per l'importanza delle questioni trattate, dovrebbe ricevere ampio consenso dalle diverse parti politiche.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 112/08 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni V e VI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere rinforzato alla V e VI Commissione riunite entro la settimana ventura, essendo il provvedimento in Aula a partire dal 15 luglio. Dà la parola al relatore.

Raffaello VIGNALI (PdL), *relatore*, ricorda che la X Commissione deve esprimere un parere rinforzato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento della Camera, alle Commissioni congiunte V e VI, competenti in sede referente.

Il decreto-legge in esame, di ampia e complessa struttura (consta di 84 articoli, oltre l'entrata in vigore) è finalizzato – come si legge nella relazione al disegno di legge di conversione – a ridurre, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e ad assicurare la crescita del tasso di incremento del PIL.

Molte le disposizioni del decreto-legge che rientrano nella competenza della Commissione attività produttive, delle quali si cerca qui di seguito di dare una rapida illustrazione.

L'articolo 4 al comma 1 autorizza la costituzione di appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, all'interno di un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali, per la realizzazione di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive ad

elevato contenuto innovativo, con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento e la valorizzazione delle risorse finanziarie dedicate (anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali).

La definizione delle modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le altre disposizioni di attuazione, viene rimessa ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 precisa che dalle disposizioni sopra esposte, da una parte non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dall'altra sia esclusa la possibilità di attivare garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche.

L'articolo 5 modifica la normativa in materia di sorveglianza dei prezzi introdotta dall'articolo 2, commi 196-203 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008). Le novità introdotte dalla disposizione in esame rispetto alla normativa vigente riguardano, in particolare:

la soppressione della norma contenuta al comma 198, in base alla quale alla Conferenza Unificata era riconosciuta la possibilità di disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'ANCI e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo tra camere di commercio, comuni, prefetture e altri enti interessati per lo svolgimento delle attività degli uffici prezzi delle camere di commercio, nonché le procedure *standard* di rilevazione e messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati;

la ridefinizione delle funzioni del garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare si prevede:

la possibilità per il Garante di svolgere indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi, anche avvalen-

dosi del supporto operativo della Guardia di finanza;

la possibilità per il Garante di convocare le imprese e le associazioni di categoria al fine di verificare i livelli di prezzo di beni e servizi di largo consumo;

che i risultati dell'attività svolta dal Garante siano messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante delle concorrenza e del mercato;

le modalità di comunicazione al pubblico dei risultati dell'attività del Garante. La formulazione originaria del comma 199 prevedeva che il Garante rendesse note le informazioni, anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del « Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi », gestito in rete dalle camere di commercio. La nuova formulazione del comma 199 prevede invece che l'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 2 modifica i commi 200 e 201 al fine di assicurare il coordinamento formale con le modifiche disposte dal comma 1.

L'articolo 6 interviene su alcune norme concernenti il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese. Più specificamente, la disposizione opera un riassetto degli interventi a valere sul Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici in Paesi non comunitari, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 251 del 1981, nell'ambito delle finalità e nei limiti delle risorse stabiliti dalla legislazione vigente, al fine di adeguare la politica di settore all'evoluzione recente del contesto economico e della normativa comunitaria.

Il comma 1 dispone che le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati al di fuori dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie esclusivamente nei limiti ed alle condizioni

previsti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 approvato dalla Commissione Europea il 15 dicembre 2006 e relativo ad aiuti di importanza minore (*de minimis*).

Il comma 2 elenca le tipologie di iniziative che possono essere ammesse ai benefici *de minimis*:

le iniziative che, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare una presenza stabile nei mercati di riferimento, mirano a realizzare investimenti finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti;

le iniziative aventi ad oggetto studi di prefattibilità e fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonché programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

gli altri interventi prioritari individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

Il comma 3 assegna al CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri, il compito di definire con una o più delibere, i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonché la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici di cui al successivo comma 4. Sino all'operatività delle delibere del CIPE restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.

Il comma 4 autorizza l'impiego delle disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 251/1981, osservando le medesime modalità di utilizzo delle risorse del Fondo. Spetta poi al CIPE, entro il 30 giugno di ciascun anno, deliberare il piano previsionale dei fabbisogni finanziari del fondo.

Eventuali ulteriori assegnazioni di risorse saranno stabilite in via ordinaria

dalla legge finanziaria o, in via straordinaria, da apposite leggi di finanziamento.

Il comma 5 reca una serie di abrogazioni espresse delle norme non più compatibili con la nuova disciplina.

L'articolo 7 è volto ad introdurre uno strumento di indirizzo e programmazione a carattere generale della politica energetica nazionale, cui pervenire a seguito di una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente, contemplando anche la possibilità di realizzare sul territorio nazionale impianti di produzione di energia nucleare.

Il comma 1 stabilisce che, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, il Consiglio dei ministri definisca la « Strategia energetica nazionale » entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il suddetto piano energetico, lungo le tre direttrici della diversificazione, nuove infrastrutture ed efficienza energetica, ha lo scopo di indicare le priorità per il breve ed il lungo periodo, recando la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, gli obiettivi di seguito elencati:

diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;

miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;

promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;

realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;

incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;

sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

Ai sensi del comma 2, il Ministro dello sviluppo economico è tenuto a convocare, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza Energia – Ambiente al fine di elaborare il suddetto piano strategico.

Il comma 3 autorizza il Governo ad avviare la stipula, di uno o più Accordi con Stati membri dell'Unione europea o Paesi Terzi entro il 31 dicembre 2009, onde poter dare avvio al processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare al fine di ridurre le emissioni di CO₂ garantendo la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, dalla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, dalla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e dalle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.

Il comma 2 (*rectius* 4) stabilisce che gli Accordi possano prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.

Il comma 3 (*rectius* 5) aggiunge che gli Accordi potranno definire tutti gli aspetti connessi della normativa, compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo al necessario coordinamento con le disposizioni vigenti e nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il comma 4 (*rectius* 6) pone il divieto di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 8 è volto a riaprire, a condizione che si accerti la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, la possibilità di sfruttamento dei giacimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali.

cimenti di gas naturale dell'Alto Adriatico, nonché ad agevolare lo sfruttamento dei giacimenti marginali.

Il comma 1 modifica la disciplina relativa al divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, disponendo che esso si applica fino a quando il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente, non pervenga in modo definitivo all'accertamento della non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste.

Tale accertamento, secondo lo stesso comma, dovrà essere basato su nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione.

Il comma 2 prevede che, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione del Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

Il comma 3 prescrive che, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, il Ministero dello Sviluppo Economico pubblica l'elenco dei giacimenti di idrocarburi marginali allo scopo di conferirli, mediante procedura competitiva, ad altri titolari, anche per la destinazione degli stessi alla produzione di energia elettrica.

Entro il medesimo termine di sei mesi, il Ministero stabilisce, con proprio decreto, le modalità in base alle quali procedere all'attribuzione.

Il comma 4 mira ad abrogare qualunque forma di incentivazione riconosciuta dall'articolo 5 del decreto legislativo 164/2000 in favore dei giacimenti marginali.

L'articolo 9, comma 1, modificando il comma 291 dell'articolo 1 della legge

n. 244/2007 (finanziaria 2008), interviene sulla disciplina relativa alla «sterilizzazione» fiscale relativa agli aumenti del petrolio greggio.

Le modifiche introdotte dal comma 1 sono dirette, in primo luogo, a rendere automatico il processo di compensazione tra la maggiore IVA e le minori accise sui prodotti petroliferi in presenza di un aumento dei prezzi.

In secondo luogo, in riferimento alla condizione posta dal richiamato comma 291 in merito all'emanazione del decreto ministeriale, si precisa che l'incremento medio dei prezzi rilevati deve essere non inferiore al 2 per cento esclusivamente rispetto al valore indicato nel DPEF.

In proposito, la relazione illustrativa allegata al provvedimento chiarisce che tale ultima modifica è diretta ad evitare che eventuali aggiornamenti in alto dei valori previsionali, effettuati in corso d'anno, vanifichino l'effetto politico della misura e ne rendano incerta l'attuazione.

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte a fronteggiare la crisi nei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto conseguenti all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi. In particolare il comma 2 assegna all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia S.p.A.) il compito, dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del decreto-legge) sino al 31 dicembre 2008, di provvedere utilizzando le proprie risorse, nell'ambito dei compiti istituzionali, alle opportune misure al fine di mantenere i livelli di competitività dei suddetti settori. A tal fine, ai sensi del comma 3, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i ministri competenti (Economia e finanze, Infrastrutture e trasporti, Politiche agricole, alimentari e forestali), dovrà essere approvata entro il 24 agosto 2008 (60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge) una convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, che dovrà definire le modalità attuative e indicare le risorse necessarie. Il comma 3

ribadisce l'applicazione delle modalità di utilizzo delle disponibilità giacenti sui conti correnti intestati all'Agenzia previste dalla normativa vigente.

Infine il comma 4 subordina l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

L'articolo 10 integra le disposizioni del comma 355, comma 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (finanziaria 2005) in cui sono indicati i progetti di investimento considerati prioritari ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento a valere sul *Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca*, di cui alla citata legge, come modificata dal decreto-legge 35/05 (cosiddetto competitività).

Ai progetti attualmente previsti, si aggiungono, con l'inserimento della lettera *c-ter*, le infrastrutture relative al settore energetico e delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 17 prevede la soppressione della Fondazione IRI disponendo, da un lato, il trasferimento delle dotazioni patrimoniali e dei rapporti giuridici alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, dall'altro, l'attribuzione del patrimonio storico e documentale ad una società a totale controllo statale.

Il comma 1 dispone la soppressione della Fondazione IRI dal 1° luglio 2008 allo scopo di realizzare una redistribuzione di ingenti risorse pubbliche verso il sostegno e l'incentivazione di progetti di ricerca d'eccellenza ed innovativi considerato, altresì, l'esaurimento delle finalità originariamente perseguite dall'istituto.

Il comma 2 stabilisce che le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI, in essere al 1° luglio 2008, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

Il comma 3 prevede che il patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI sia devoluto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad una società totalmente controllata dallo Stato al

fine di curarne la conservazione. Con lo stesso decreto il Ministro è autorizzato a disporre la successione della predetta società in eventuali rapporti di lavoro che sono ancora in essere con la Fondazione IRI al 1° luglio 2008, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

Il comma 4 specifica che le risorse devolute alla Fondazione IIT devono essere destinate esclusivamente al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

Il comma 5, infine, stabilisce che la Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvede agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

L'articolo 30 dispone, al comma 1, che per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività.

Viene altresì disposto che le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione.

Il comma 2 chiarisce che la disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione. Ciononostante, lo stesso comma lascia ferma la potestà delle Re-

gioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

Il comma 3 demanda ad un successivo regolamento – da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge – l'individuazione:

delle tipologie dei controlli e degli ambiti interessati dall'applicazione del comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli;

delle modalità necessarie per la compiuta attuazione del medesimo comma 1.

L'articolo 34 attribuisce ai comuni le competenze, ad oggi esercitate dalle camere di commercio, in materia di verifica degli strumenti metrici. Stabilisce, a tale scopo, che ciascun comune individui un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento alla verifica dei suddetti strumenti.

Il comma 1 dispone l'abrogazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 112/1998, trasferendo ai Comuni le funzioni attualmente esercitate dalle camere di commercio in materia di verifica prima e periodica degli strumenti metrici.

Il comma 2 prescrive che ciascun comune è tenuto ad individuare un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, tra cui quelle di verifica degli strumenti metrici già svolte dagli uffici di cui al precedente periodo.

Il comma 3, imponendo alle pubbliche amministrazioni interessate di svolgere le attività di cui sopra con l'impiego delle risorse disponibili a legislazione vigente, stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 35 è volto a semplificare la disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Il comma 1 rimette a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplifi-

cazione, da adottare entro il 31 marzo 2009, la semplificazione della disciplina concernente l'installazione di impianti all'interno degli edifici.

L'articolo 36 in esame proroga di sei mesi (ovvero fino al 1° gennaio 2009) l'entrata in vigore della disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.

La finalità della proroga è motivata dall'articolo 36 in esame con la necessità dell'individuazione e messa a punto di strumenti normativi adatti ad estendere la tutela risarcitoria (anche in forma specifica) offerta dall'azione collettiva anche nei confronti della pubblica amministrazione.

L'articolo 38 detta norme volte a semplificare le procedure per l'avvio e lo svolgimento delle attività imprenditoriali, mediante autorizzazione al Governo a modificare, nel rispetto di specifici principi e criteri, la disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.

Il comma 1 reca una disposizione di principio, sancendo che anche l'attività inerente l'avvio d'impresa gode della copertura costituzionale relativa alla libertà di iniziativa economica sancita dall'articolo 41 della Costituzione.

Il comma 2 riconduce alla garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che l'articolo 117, comma 2, lettera *m*), della Costituzione, rimette alla competenza legislativa esclusiva statale, la materia oggetto della disposizione in esame.

Il comma 3 demanda a un regolamento di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n.400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa, la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998.

Il regolamento deve essere adottato in base a specifici principi e criteri, espressamente indicati:

configurazione dello sportello unico quale unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti l'attività produttiva del richiedente, con il compito di fornire una risposta unica e tempestiva per conto di tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento [lettera *a*)];

applicazione sia alla realizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, sia alle procedure per i prestatori di servizi [lettera *b*)];

possibilità di affidare l'istruttoria (nel caso di attività discrezionale della P.A.) e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della P.A.) a soggetti privati accreditati (Agenzie per le imprese) [lettera *c*)];

possibilità per i Comuni di esercitare le funzioni inerenti lo sportello unico anche avvalendosi del sistema camerale [lettera *d*)];

possibilità di avviare immediatamente l'attività d'impresa nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività (DIA), con rilascio da parte dello sportello unico di una ricevuta che vale come titolo autorizzatorio (e possibilità per il privato, in caso di diniego, di ricorrere alla conferenza di servizi) [lettere *e*) e *f*)];

previsione di un termine di 30 giorni per il rigetto dell'istanza, per la formulazione di osservazioni ostative o per l'attivazione della conferenza di servizi, nei casi in cui il progetto di impianto produttivo contrasti con gli strumenti urbanistici [lettera *g*)];

facoltà per l'amministrazione procedente di concludere il procedimento anche in mancanza dei pareri delle altre amministrazioni una volta scaduto il termine ad esse assegnato per esprimersi, con esclusione di ogni responsabilità a carico del

responsabile del procedimento in ordine ai danni eventualmente connessi alla mancata espressione dei pareri [lettera *h*]).

Il comma 4 demanda a uno o più regolamenti di delegificazione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della semplificazione amministrativa:

l'individuazione dei requisiti, delle modalità di accreditamento e della verifica dell'attività dei soggetti privati (Agenzie per le imprese) ai quali può essere affidata l'istruttoria (nel caso di attività discrezionale della P.A.) e l'attestazione della sussistenza dei requisiti normativi previsti (nel caso di attività non discrezionale della P.A.) in ordine all'istanza dei privati [in attuazione del comma 3, lettera *c*)], con possibilità di demandare tali funzioni anche al sistema camerale;

la definizione delle modalità di divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali.

Il comma 5 rimette al Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 4 del 2006 il compito di predisporre un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione di esponenti del sistema produttivo, al fine di assicurare la piena applicazione delle nuove norme relative all'attività degli sportelli unici.

L'articolo 43 interviene in materia di attrazione degli investimenti e di sviluppo di impresa, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno.

In particolare il comma 1 prevede l'emanazione di un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, al fine di stabilire i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione

di interventi ad essi complementari e funzionali. Il decreto sarà adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dovrà, in particolare:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia) le funzioni relative alla gestione degli interventi, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento dell'eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi, con la partecipazione di tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento. Completati i lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine massimo di 90 giorni (previsto dall'articolo 14-ter, comma 3, della legge n. 241 del 1990) il

Ministero dello sviluppo economico adoterà, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituirà, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato, necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla conferenza di servizi;

e) le agevolazioni sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

Ai sensi del comma 2 il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'interventi di attrazione degli investimenti, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

Il comma 3 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e degli interventi complementari e funzionali, nel quale affluiscono le risorse ordinarie disponibili già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate.

L'individuazione delle risorse di dotazione del Fondo è demandata ad un decreto del Ministero per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni.

Il Ministero per lo sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'at-

trazione degli investimenti per l'utilizzo del Fondo (comma 4).

Il comma 5 dispone che dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, ivi compresi i contratti di localizzazione. Alle domande presentate entro tale data si applica la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici disciplinati dal presente articolo.

Il comma 6 dispone l'abrogazione «immediata» delle disposizioni contenute all'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004), e all'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge n. 35/2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80/2005. Si tratta di quelle norme che hanno precedentemente disciplinato l'attrazione di investimenti e che, tuttavia, non sono divenute operative.

Alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dal comma 1, viene disposta l'abrogazione dell'articolo 1, comma 13, del richiamato decreto legge n. 35 del 2005, concernente l'estensione del regime di agevolazioni e incentivi previsti dai contratti di localizzazione in favore delle imprese italiane che, pur avendo trasferito la propria attività all'estero in data antecedente al 17 marzo 2005, intendono reinvestire sul territorio nazionale.

Infine, il comma 7 prevede che per gli interventi di attrazione degli investimenti effettuati direttamente dall'Agenzia per l'attrazione degli investimenti, si possa provvedere, previa definizione nella convenzione, a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia stessa, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

L'articolo 48, finalizzato all'incentivazione del risparmio energetico, obbliga le pubbliche amministrazioni statali – indicate dall'articolo 1, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005) quali destinatarie delle discipline in esso recata – ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi, nonché di energia elettrica, mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da Consip.

Con l'articolo 81, infine, sono definite misure fiscali finalizzate alla perequazione tributaria, che riguardano i settori petrolifero e del gas.

Dell'articolo, molto complesso e composto da 38 commi, occorre dare una descrizione per blocchi di commi. I commi da 1 a 7, introducono una ulteriore aliquota di produzione (*royalty*) a carico dei titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi.

Il comma 1 sancisce l'obbligo di corrispondere, esclusivamente allo Stato, una ulteriore aliquota di produzione per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di idrocarburi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

Il comma 2 individua le condizioni al verificarsi delle quali è dovuto il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per il 2008. La norma, in particolare, individua le quotazioni di riferimento, per l'olio (prezzo dell'anno di riferimento del Brent superiore almeno del 10 per cento ai 55 dollari al barile) e il gas (media dell'indice QU dell'anno di riferimento superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi euro/MJ) al di sopra delle quali scatta l'obbligo di versare il valore dell'ulteriore aliquota.

Il comma 3 prevede che le quotazioni di riferimento per gli anni successivi al 2008 siano rideterminate, tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 4 definisce le regole per la determinazione del valore dell'ulteriore aliquota di prodotto dovuta. In particolare:

idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e gassosi estratti in mare:

aliquota del 2,1 per cento in caso di incremento delle quotazioni di riferimento in misura pari al 10 per cento;

aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto ulteriore di incremento delle quotazioni di riferimento oltre il 10 per cento;

idrocarburi liquidi estratti in mare:

aliquota del 2,1 per cento in caso di incremento delle quotazioni di riferimento in misura pari al 10 per cento;

aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto ulteriore di incremento delle quotazioni di riferimento oltre il 10 per cento.

Il comma 5 precisa che sono esenti dall'ulteriore aliquota le quantità già esenti ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1996.

Il comma 6 rimanda alle disposizioni contenute all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1999 per quanto attiene alla liquidazione, all'accertamento e alla riscossione dell'ulteriore aliquota.

Il comma 7 dispone che all'ulteriore aliquota di prodotto non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15, i quali introducono per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l'obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell'aliquota dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente.

L'articolo, con i commi da 8 a 15, introduce per i titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi l'obbligo di versare, nel mese di novembre, a titolo di acconto del valore dell'aliquota (*royalty*) dovuto per l'anno in corso, un importo pari al 100 per cento di quanto versato l'anno precedente.

Il comma 9 prevede (con esclusione delle aliquote relative al gas, per le quali si applica il comma 10) che il versamento è effettuato allo Stato, alle regioni e ai comuni, secondo le modalità e le quote di competenza previste dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996.

Limitatamente all'acconto relativo al 2008, le somme dovute allo Stato vanno ad alimentare il Fondo di solidarietà per cittadini meno abbienti istituito dal successivo comma 29.

Il comma 10 indica i criteri per la determinazione dei versamenti in acconto per il valore delle aliquote, dovute allo Stato, da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 7 del 2007.

Il comma 11 opera una serie di rinvii normativi per l'individuazione della disciplina sanzionatoria nel caso di omessi o insufficienti versamenti dell'acconto, nonché per la determinazione dei relativi interessi.

Il comma 12 prevede che la disciplina del comma precedente non si applichi quando il versamento dovuto è inferiore a 100.000 euro o quando l'acconto versato è comunque superiore al 75 per cento di quanto dovuto.

Il commi 13, 14 e 15 disciplinano le eventuali eccedenze nei versamenti. In particolare, si prevede che il rimborso dell'acconto eventualmente versato in eccedenza deve avvenire entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto, e che nel caso di ritardo sono dovuti i relativi interessi. Le eccedenze possono essere utilizzate in compensazione di quanto dovuto nei confronti di altri enti impositori e i crediti possono essere ceduti, ai medesimi fini compensativi, anche ad altri concessionari.

I commi da 16 a 18 dell'articolo 81 introducono, a carico di alcuni soggetti che operano nel settore petrolifero, ivi compreso il settore dell'energia elettrica, una addizionale all'imposta sul reddito delle società (IRES) fissata in misura pari al 5,5 per cento.

Ai sensi del comma 16 sono soggetti passivi i contribuenti che operano nei settori della ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, della raffinazione del petrolio nonché della produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per vari usi, oli lubrificati e residuati, gas di petrolio liquefatto, gas naturale e energia elettrica e che, nel periodo d'imposta precedente, abbiano realizzato un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro.

Il comma 17 stabilisce che, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 3 della legge n. 212/2000 (Statuto dei contribuenti), l'addizionale si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ossia, per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, dal 2008.

Il comma 18, infine, reca disposizioni dirette a tutelare i consumatori in quanto pone il divieto agli operatori economici di aumentare i prezzi dei prodotti al fine di recuperare le maggiori imposte. A tal fine, viene affidato all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AAEG) il potere di vigilare sull'osservanza delle norme in esame.

I commi da 19 a 25 dell'articolo 81 modificano, per le imprese che operano nei settori del petrolio e del gas, i criteri per la valutazione delle rimanenze ai fini fiscali (commi 19 e 20) e introducono un regime di tassazione sostitutiva sul maggior valore delle rimanenze medesime (commi da 21 a 25).

Il comma 19, inserendo l'articolo 92-*bis* al TUIR, dispone l'obbligo, a carico di tutti i soggetti individuati dalla norma, di applicare il metodo F.I.F.O (« primo entrato, primo uscito ») nella valutazione delle rimanenze di fine esercizio. In sostanza, con il metodo F.I.F.O i beni in rimanenza vengono valutati in base al costo sostenuto negli acquisti più recenti. Ciò comporta, in presenza di prezzi crescenti, un valore delle rimanenze complessivamente più elevato rispetto a quello determinato applicando il metodo L.I.F.O (ultimo entrato, primo uscito) e, pertanto, un elemento

positivo di reddito che determina una maggiore base imponibile ai fini fiscali.

L'ambito soggettivo della disposizione interessa:

imprese operanti nei settori petrolifero, ed in particolare ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, raffinazione del petrolio, produzione e commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale con volume d'affari superiore a quello previsto per l'applicazione degli studi di settore (comma 1 del nuovo articolo 92-*bis*);

le società che, pur adottando i principi contabili internazionali, hanno optato – ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 38/2005 (cosiddetto decreto IAS) – per l'applicazione dei criteri di valutazione indicati nel TUIR (comma 2 del nuovo articolo 92-*bis*).

Ai sensi del comma 20, le disposizioni dell'articolo 92-*bis* del TUIR, come introdotto dal comma 19, entrano in vigore nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ossia per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, nel 2008.

Il comma 21 dispone che il maggior valore delle rimanenze determinato applicando i criteri fissati dal comma 19 non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto al pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, fissata in misura pari al 16 per cento. In sostanza, si introduce un regime di tassazione sostitutiva in luogo del regime ordinario.

Le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva sono disciplinate dal comma 22 ai sensi del quale il versamento può essere effettuato in un'unica soluzione alla scadenza prevista per il saldo dell'imposta sui redditi dovuta per l'esercizio di prima applicazione del citato articolo 92-*bis* ovvero può essere versate in tre rate annuali di uguale importo, la prima delle quali con la medesima scadenza prevista nel caso di versamento unico e le altre nei due anni

successivi con l'incremento degli interessi da calcolare al tasso semplice del 3 per cento annuo.

Ai sensi del comma 23, il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva è riconosciuto ai fini fiscali (cosiddetto affrancamento) a decorrere dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione del citato articolo 92-*bis*.

Viene, inoltre, prevista una disciplina transitoria, applicabile fino al terzo esercizio successivo dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, che interessa le svalutazioni delle rimanenze dovute alla riduzione dei prezzi, come disciplinato dall'articolo 92, comma 5, del TUIR.

Ai sensi del comma 24, nel caso di cessione di azienda entro il termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, sul maggior valore attribuito alle rimanenze rivalutate ai sensi dell'articolo 92-*bis* del TUIR l'aliquota di imposta sostitutiva è elevata al 27,5 per cento.

In assenza di specifiche indicazioni, si presume che, in ipotesi di cessione, dovrà essere rideterminata l'imposta sostitutiva al fine di versare la differenza dovuta.

Il comma 25 precisa che le nuove disposizioni in materia di valutazione delle rimanenze si applicano in deroga all'articolo 2423-*bis* del codice civile.

L'articolo 81, commi da 26 a 28, prevede il conferimento allo Stato di una quota, espressa in barili, pari all'1 per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazioni di idrocarburi. Il versamento all'Erario, pari al valore del prodotto calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso, deve essere effettuato a decorrere dal 2009.

La definizione delle modalità di applicazione delle norme è rimessa a un decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.

Per la disciplina sanzionatoria la disposizione rinvia all'articolo 19 del decreto legislativo n. 625 del 1999.

L'articolo 81, ai commi 29-31 istituisce e disciplina il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti.

Il comma 29 stabilisce che le finalità di tale Fondo speciale riguardano: il soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche dei cittadini meno abbienti.

Il comma 30 prevede che il finanziamento del citato Fondo avvenga attraverso:

a) somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, commi 21 e 22, del presente decreto;

b) dalle somme dovute allo Stato a titolo di acconto delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi ai sensi del comma 9, secondo periodo, del presente articolo;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti effettuati a titolo spontaneo e solidale da parte di società ed Enti operanti in specie nel comparto energetico.

Il comma 31 demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.

I commi 32-38 dell'articolo in esame istituiscono e disciplinano la carta acquisti.

Il comma 32 concede una carta acquisti, con onere a carico dello Stato, ai cittadini residenti richiedenti che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del successivo comma, per l'acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico.

Il comma 33 stabilisce che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, disciplina, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti per la fruizione del beneficio.

Il comma 34 prevede l'obbligo di attuazione del presente articolo entro il 30 settembre 2008 ed a tal fine consente al Ministero dell'economia e delle finanze di avvalersi di altre amministrazioni, enti pubblici o di Sogei Spa.

Il comma 35 stabilisce che è compito del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di uno dei soggetti di cui al comma precedente, individuare:

a) i titolari del beneficio previsto, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

Il comma 36 obbliga le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio o all'ac-

certamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, a fornire, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

Il comma 37 prevede apposite convenzioni tra il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed il settore privato, per il supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

Il comma 38 stabilisce che la copertura del presente articolo è garantita mediante l'utilizzo del Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui ai commi 29-31 del presente articolo.

Andrea LULLI (PD), fa notare al relatore, del quale peraltro apprezza la pon-

derosa relazione, che a suo parere rientrano nelle competenze della Commissione anche i commi 25-28 dell'articolo 83 del decreto-legge, che concernono l'istituzione del Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.10.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Decreto-legge 92/08, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
<i>ALLEGATO (Proposta di parere alternativa)</i>	101
Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 11.30.

Decreto-legge 92/08, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

C. 1366, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore, onorevole Scandroglio, ha illustrato il provvedimento in esame e ha formulato una proposta di parere favorevole sullo stesso.

Ivano MIGLIOLI (PD) richiama l'attenzione sul contenuto della lettera che il segretario del PD e il presidente del gruppo UDC della Camera hanno inviato al Presidente della Camera per sottolineare la necessità che l'ingorgo determinatosi in Parlamento relativamente a provvedimenti di particolare rilevanza non leda le prerogative del Parlamento medesimo. A tale proposito, fa presente quanto già evidenziato nella seduta di ieri circa l'inopportunità di un esame sommario di un provvedimento come il decreto-legge recante misure urgenti in materia di sicurezza.

Pur riconoscendo che il precedente Governo non ha adottato tutti i necessari provvedimenti sul tema della sicurezza per ragioni legate alle dinamiche all'interno della coalizione di Governo, richiama l'attenzione sulla norma inserita dal Senato nel decreto-legge in esame relativa alla sospensione dei processi penali per fatti commessi fino al 30 giugno 2002. Ritiene che la norma in questione non possa che produrre una frattura nel Paese, soprattutto nei confronti della magistratura. Ri-

tiene poi che il Governo, attraverso le disposizioni recate dal decreto-legge n. 92 del 2008 e le disposizioni contenute in altri provvedimenti governativi attualmente all'esame parlamentare, non soddisfi le due condizioni imprescindibili per la tutela della sicurezza, quali la certezza dei tempi dei procedimenti e della pena e la presenza di sufficienti e adeguate risorse umane.

Dopo aver dichiarato di non concordare con quanto affermato dal relatore circa la esistenza di minime disposizioni del decreto-legge in esame di interesse della XI Commissione, richiama l'attenzione sulle norme relative alla sospensione dei processi penali che finisce per avere incidenza anche in settori relativi al lavoro. Invita quindi la maggioranza a valutare attentamente l'ipotesi di una soppressione della disposizione sulla sospensione dei processi penali al fine del recupero di un dialogo con le forze di minoranza, le quali, in caso contrario, si vedranno costrette ad una ferma opposizione sul provvedimento in questione.

Giuseppe BERRETTA (PD) osserva che il provvedimento all'esame della Commissione introduce un sistema di giustizia debole con i forti e forte con i deboli, producendo una violazione del principio di uguaglianza. Con riferimento a tale principio, sottolinea come il decreto-legge in esame colpisca anche la condizione soggettiva dell'immigrato clandestino.

Non concorda con le dichiarazioni del relatore circa la sussistenza di minime disposizioni di interesse della XI Commissione nel decreto-legge in esame, ritenendo che interferiscono con l'ordinamento del lavoro reati gravi, i cui processi sono oggetto della sospensione disposta dall'articolo 2-ter. A tale proposito, richiama il reato di estorsione nella cui fattispecie ritiene che possano rientrare anche comportamenti legati alle cosiddette « dimissioni in bianco », soprattutto a seguito dell'abrogazione della relativa legge n. 188 del 2007 disposta dal decreto-legge n. 112 del 2008. Analogamente ritiene incidenti nel settore dell'ordinamento del lavoro

anche reati – i cui processi sono oggetto di sospensione – legati allo sfruttamento di lavori minorili, alla violazione della *privacy* per i lavoratori, al mancato versamento di contributi.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che in sede di relazione non siano stati sufficientemente valutati quei profili del decreto-legge in esame che finiscono comunque per avere riflessi nell'ordinamento del lavoro. Ritiene che vi sia contraddizione tra l'obiettivo del Governo di tutelare la sicurezza e i tagli alle spese relativi a tale settore disposti da altri provvedimenti all'esame parlamentare. Aggiunge che la disposizione recata dal decreto-legge sull'allontanamento degli immigrati clandestini produrrà conseguenze negative per i cittadini se si considera il ruolo svolto dalle badanti nell'assistenza agli anziani. Sottolinea la gravità dell'inserimento nel decreto-legge della disposizione sulla sospensione dei processi penali per reati commessi fino al 30 giugno 2002, la quale avrà effetti su molti processi pendenti per reato di stupro con evidente lesione per le donne. Nell'invitare le forze di maggioranza alla soppressione della disposizione richiamata, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Teresio DELFINO (UdC), nell'auspicare un futuro all'insegna del buon senso al fine di affrontare i grandi problemi del Paese e di introdurre le riforme necessarie, ribadisce quanto già dichiarato in altre occasioni in Commissione circa la posizione del gruppo UdC, che si riserva di valutare l'orientamento da assumere su ciascun provvedimento sulla base del merito dello stesso, alla luce dei condivisibili obiettivi dichiarati dal Governo. Con riferimento al settore della giustizia, fa presente che avrebbe potuto costituire un ottimo punto di partenza il disegno di legge di riforma organica presentato dal presidente Pera, ritenendo che esista in alcuni casi un problema legato al ruolo della magistratura, il quale assume in Italia connotati che non hanno riscontro

in altri Paesi europei. Sottolineando l'urgenza di interventi in materia di sicurezza, fa presente l'incongruità di disposizioni che riducono le risorse finanziarie per le forze dell'ordine.

Ritenendo fondamentale il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro e prendendo atto dell'esclusione dall'ambito di applicazione della disposizione relativa alla sospensione nei processi penali dei reati commessi in violazione delle norme per la prevenzione sugli infortuni sul lavoro, preannuncia il voto di astensione del suo gruppo sul provvedimento in esame.

Teresa BELLANOVA (PD) ritiene che le disposizioni recate dal decreto-legge in esame non rispondano alle esigenze di giustizia e di sicurezza dei cittadini, che sono esigenze di primaria importanza. Sottolinea la gravità della sospensione dei processi penali per i reati di estorsione i quali possono interessare anche i lavoratori: a tale proposito richiama l'ipotesi dell'estorsione che può essere connessa al lavoro nero o al fenomeno della « doppia busta paga ». Esprime inoltre preoccupazione per la sospensione dei processi penali relativi al reato di sfruttamento minorile. Nel presentare una proposta di parere alternativa (*vedi allegato*), preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole del relatore per le motivazioni sopra richiamate e non in nome di una mera battaglia ideologica.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

parere favorevole del relatore, risultando così preclusa la votazione sulla proposta di parere alternativa depositata dall'onorevole Bellanova.

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.

Giovanni PALADINI (IdV) esprime perplessità sulle disposizioni recate dal decreto-legge in esame che sotto diversi profili colpiscono le Forze dell'ordine, i cui diversi sindacati, tradizionalmente non convergenti nelle posizioni da assumere, hanno manifestato su tale provvedimento un'uniformità di vedute. Conclude ritenendo incongrua la disposizione che prevede la possibilità per l'amministrazione di appartenenza delle diverse Forze dell'ordine di risolvere unilateralmente i rapporti di lavoro dopo quarant'anni di servizio, di cui trentacinque anni di servizio effettivo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessuno altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 12.25.

ALLEGATO

Decreto-legge 92/08, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA

La XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati,

esaminato il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366);

premesso che,

attraverso l'inserimento surrettizio e contraddittorio con le finalità del decreto-legge, della norma di cui agli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, concernente la sospensione dei processi penali, nel corso dell'esame del decreto al Senato, il Governo ha inteso alterare il normale andamento della giustizia penale, finendo per lasciare senza giustizia migliaia e migliaia di parti offese

e colpendo il diritto degli imputati ad un rapido accertamento delle responsabilità penali.

considerato che,

tali norme non rispondono alle esigenze di giustizia e sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento ai cittadini lavoratori, che vedranno sospesi i giudizi relativi a reati di notevole gravità tra i quali a titolo esemplificativo si citano quello di estorsione, di sfruttamento del lavoro minorile e femminile e reati relativi alla disciplina in materia di congedo parentale

esprime

PARERE CONTRARIO

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 102

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi sugli orientamenti programmatici del Governo in materia di famiglia e di droga (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) 104

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Carlo CICCIOLO, indi del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 10.15.

DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

C. 1386 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Donata LENZI (PD), intervenendo in merito alle previsioni di cui all'articolo 80 del decreto-legge in esame, recanti

norme tese a disciplinare l'attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidità civili, osserva che il comma 1 dispone, in particolare dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, l'attuazione da parte dell'INPS di un piano straordinario di 200 mila accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile. Esorta il rappresentante del Governo a fornire chiarimenti in ordine alle modalità ed agli strumenti operativi con cui si intende procedere alla menzionata verifica delle posizioni di invalidità civile. Solleva quindi incidentalmente talune perplessità di carattere generale su profili attinenti alla tutela sociale in riferimento alla applicazione, a suo avviso problematica, dell'istituto dei permessi orari previsto dalla legge n. 194 del 1978, in particolare per quanto riguarda i centri urbani di grande dimensione; esprime perplessità anche in relazione alla previsione dell'abrogazione della certificazione di ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 68 del 1999. Dopo aver dichiarato di condividere le finalità delle mi-

sure di semplificazione relative al diritto di accesso agli atti della pubblica amministrazione, reputa tuttavia incongrua, nonché lesiva della disciplina vigente in materia di approvazione delle leggi di bilancio, la circostanza che il Governo abbia emanato un decreto-legge che anticipa sostanzialmente la legge finanziaria prima dell'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria, che ne dovrebbe costituire la base programmatica. Manifesta altresì contrarietà rispetto alla mancanza di un confronto tra Governo e regioni sul comparto sanità, che ritiene essere indispensabile per la compiuta attuazione delle prescrizioni recate dal decreto-legge. Evidenzia inoltre che l'intento del Governo di elargire la cosiddetta «carta per i poveri» appare in contraddizione con l'esigenza di reperire 800 milioni di euro per la copertura finanziaria delle misure di esenzione da *ticket* per le prestazioni diagnostiche.

Anna Margherita MIOTTO (PD), nel precisare che intende porre una serie di specifici quesiti al Governo in ordine al contenuto di alcune previsioni del provvedimento in esame, osserva che il decreto-legge n. 93 del 2008 ha disposto la soppressione di fondi destinati alla costruzione di nuovi ospedali mentre il provvedimento in esame reca norme poco chiare al riguardo. Avanza pertanto al rappresentante del Governo la richiesta di precisare se i predetti fondi saranno ripristinati o meno ed in quale misura. In merito al patto di stabilità, osserva che talune regioni hanno rappresentato l'esigenza che dal patto di stabilità sia esclusa la spesa sociale. Rilevato che dalle disposizioni del decreto-legge in esame non emergono precisi elementi di valutazione al riguardo, chiede al rappresentante del Governo se non sia opportuno estromettere la spesa sociale dal vincolo del patto di stabilità. Avanza quindi al Governo la richiesta di poter conoscere quale relazione intercorra tra le misure di finanziamento della tessera sanitaria previste dal decreto in esame e

le iniziative di monitoraggio previste dal documento di programmazione economico-finanziaria che verrebbero impiegate per attivare meccanismi di riduzione pari a 3 miliardi di euro sul fondo sanitario a partire dall'anno 2010. Paventa al riguardo che la riduzione di tali risorse possa comportare di fatto l'azzeramento dei finanziamenti destinati alla realizzazione della tessera sanitaria.

Il Sottosegretario Ferruccio FAZIO evidenzia che nel DPEF si fa un esplicito riferimento alla nozione di appropriatezza e non di monitoraggio. Chiede quindi al deputato Miotto di precisare ulteriormente il tenore di alcuni dei quesiti posti.

Anna Margherita MIOTTO (PD) sottolinea che l'articolo 81 del decreto-legge in esame si riferisce, nel titolo, al settore petrolifero e del gas, mentre al comma 29 del medesimo articolo è istituito e disciplinato il Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti. Reputa singolare inserire una misura strategica del Governo quale la carta per l'acquisto di beni alimentari e di servizi di carattere energetico all'interno di un articolo il cui titolo allude al comparto petrolifero e del gas. Contesta quindi nel merito l'assenza di qualsiasi coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella realizzazione della predetta carta acquisti, il che appare quale violazione dei principi posti dall'articolo 117 della Costituzione, che attribuisce significative competenze alle regioni in materia di assistenza sociale. Esprime quindi rilievi critici sulle previsioni di cui al comma 31 dell'articolo 81, nella parte in cui fissa una sorta di delega in bianco per l'attuazione della norma, demandandosi ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzo del Fondo per l'erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno; deplora in particolare la mancata definizione di un profilo degli aventi diritto e dei requisiti necessari per usufruire del beneficio. In relazione al comma 32 della medesima disposizione, nella parte in cui si prevede la concessione di una carta acquisti ai cittadini residenti

che versano in condizione di disagio economico, manifesta l'opportunità che sia riformulata la disposizione prevedendosi che si abbia diritto al beneficio ivi contemplato qualora sussistano i requisiti previsti dalla norma.

Ileana ARGENTIN (PD) ricorda al rappresentante del Governo che da oltre sette anni non viene più finanziata la legge n. 13 del 1989 sull'abbattimento delle barriere architettoniche, il che ha inevitabilmente causato un intervento disomogeneo delle regioni e dei comuni in materia, inducendo altresì forme di clientelismo particolarmente deprecabili nell'attuazione della normativa. Sottopone all'attenzione delle Commissione e del Governo anche l'esigenza di rilanciare i contenuti della legge n. 162 del 1998 sull'assistenza e la vita indipendente. Rileva che la predetta legge sostituisce l'assistenza dell'operatore alle persone disagiate con il cosiddetto bonus degli enti locali: il che ha prodotto tuttavia lunghe liste d'attesa e problemi pratici su cui occorre trovare tempestive soluzioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.

AUDIZIONI

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.

La seduta comincia alle 11.15.

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi sugli orientamenti programmatici del Governo in materia di famiglia e di droga.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Anna Margherita MIOTTO (PD), Carlo CICCIO (PdL), Livia TURCO (PD), Paola BINETTI (PD), Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), Lucio BARANI (PdL), Donato Renato MOSELLA (PD) e Laura MOLTENI (LNP).

Dopo un breve intervento di Giuseppe PALUMBO, *presidente*, il sottosegretario Carlo GIOVANARDI fornisce ulteriori precisazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per l'esauriente relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Gozi</i>)	108

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Alfredo Mantovano.

La seduta comincia alle 8.20.

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica.

C. 1366 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 2 luglio 2008.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda che la Commissione prosegue l'esame decreto-legge n. 92 del 2008, avviato nella seduta di ieri, ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia. Ricorda altresì che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è previsto già a partire dal prossimo 9 luglio e che pertanto la XIV Commissione do-

vrebbe concluderne l'esame nella seduta odierna.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole.

Giacomo STUCCHI (LNP) rileva che il provvedimento, anche tenuto conto delle modifiche apportate in sede di esame presso il Senato, non sembra presentare profili di particolare delicatezza dal punto di vista della compatibilità comunitaria. Si sofferma quindi su alcuni specifici aspetti recati dal decreto-legge e preannuncia, a nome del gruppo della Lega Nord Padania, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata del relatore.

Lucio STANCA (PdL), pur evidenziando la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione, osserva come, in questo caso, il Paese non possa aspettare i tempi della politica; auspica quindi che l'*iter* di approvazione del provvedimento possa concludersi quanto prima. Chiede quindi chiarimenti al Governo in ordine alle disposizioni riguardanti la possibilità di accesso al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno da parte del perso-

nale, rispettivamente, della polizia municipale e delle Capitanerie di porto.

Sandro GOZI (PD) ricorda che il decreto-legge in esame introduce modifiche all'articolo 235 del codice penale, prevedendo – attraverso l'equiparazione sostanziale del cittadino comunitario a quello straniero – l'espulsione di tali soggetti dal territorio dello Stato, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, anche a seguito di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, in luogo dei 10 anni originariamente previsti. Evidenza che la richiesta avanzata nella seduta di ieri di poter proseguire anche nella giornata odierna l'esame del decreto-legge non era dettata da motivazioni di carattere ostruzionistico, ma piuttosto dal rilievo del provvedimento, che incide su principi comunitari quali quello della libera circolazione delle persone e che presenta sotto tale profilo aspetti di particolare delicatezza. Segnala infatti che l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE prevede che la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di provvedimenti di allontanamento dei cittadini comunitari. Tale disposizione è – tra l'altro – ribadita dall'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo n.30/2007, che, nel recepire la direttiva comunitaria, ha stabilito che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di provvedimenti di allontanamento. Va peraltro ricordato che, ai sensi della disciplina generale sulle misure di sicurezza, queste sono irrogate dal giudice in casi circoscritti, ossia soltanto alle persone socialmente pericolose, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Tale analisi è peraltro confermata dalla Corte di giustizia europea che è intervenuta sul punto con sentenze del 2006 nei confronti del Belgio e della Germania. Ritiene quindi che tali disposizioni debbano essere modificate nel senso di prevedere che vi sia, da parte delle autorità competenti, l'esame caso per caso del comportamento posto in essere dal cittadino straniero, al fine di valutare se tale comportamento sia tale da costi-

tuire una effettiva minaccia per la sicurezza pubblica; in caso contrario, l'Italia si espone senza alcun dubbio a una procedura di infrazione comunitaria.

Alla luce di tali considerazioni, e sottolineando il contrasto del provvedimento in esame con la normativa comunitaria, presenta una proposta alternativa di parere, nella quale si formula parere contrario sul decreto-legge n. 92 del 2008 (*vedi allegato*).

Roberto SIMONETTI (LNP) si sofferma sui contenuti del decreto-legge in esame, sottolineando come questo rechi misure particolarmente importanti e attese dai cittadini. Richiama, in particolare, le disposizioni riguardanti la destinazione dei beni sequestrati e le misure in materia di controllo del territorio.

Jean Leonard TOUADI (IdV) sottolinea la delicatezza delle materie affrontate dal decreto-legge in esame e si associa alle considerazioni svolte dall'onorevole Gozi. Evidenzia quindi l'opportunità di un chiarimento da parte del Governo in ordine alle procedure previste di iscrizione all'anagrafe dei cittadini stranieri da parte dei sindaci. Dopo aver richiamato l'esigenza di un inasprimento delle pene per le aziende che ricorrono al lavoro nero, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

Laura GARAVINI (PD) si sofferma sui contenuti del decreto-legge in esame, evidenziando in particolar modo le questioni relative agli italiani residenti all'estero.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO osserva preliminarmente come ogni disposizione del codice debba essere collocata in un quadro più ampio e come occorra svolgere una lettura organica e di sistema delle norme dell'ordinamento. Il nuovo articolo 235 del codice penale, così come modificato dal decreto-legge in esame, non sembra infatti legittimare l'interpretazione data dall'onorevole Gozi e posta alla base del parere contrario da questi formulato, poiché ogni singolo prov-

vedimento di espulsione necessita di una motivazione da parte del giudice e non vi è dunque alcun automatismo in tal senso.

Con riferimento quindi alla questione del concorso delle forze armate a fini di controllo del territorio, evidenzia come si tratti di una previsione che viene circondata da una serie di misure di garanzia e che, comunque, non determina alcun problema dal punto di vista della compatibilità comunitaria.

Gianluca PINI, *presidente*, ricorda la disciplina riguardante le sostituzioni in sede consultiva.

Dopo una richiesta di chiarimenti del deputato Roberto GIACHETTI (PD), il presidente Gianluca PINI richiama l'articolo 19 comma 6 del Regolamento; nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, in caso di approvazione, risulterà di conseguenza preclusa la proposta alternativa di parere del deputato Gozi.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 9.15.

ALLEGATO

**DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica
(C. 1366 Governo, approvato dal Senato).**

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL DEPUTATO GOZI

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il decreto-legge 92/08 recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (C. 1366 Governo, approvato dal Senato);

visto che l'articolo 1 del decreto-legge in esame modifica l'articolo 235 del Codice penale prevedendo che non solo lo straniero, ma anche il cittadino appartenente ad uno stato membro dell'Unione europea qualora sia condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni sia automaticamente espulso o allontanato con provvedimento del giudice;

rilevato che la norma in esame risulta in palese contrasto con: 1) la direttiva comunitaria 2004/38/CE (in materia di diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli stati membri) che all'articolo 27 prevede che gli stati membri possono limitare la libertà di circolazione per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o di sanità pubblica; 2) la giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia che ha stabilito in più occasioni (si vedano le sentenze sentenza 23 marzo 2006 nella causa C-408/03 Commissione delle Comunità europee contro Regno del Belgio e la sentenza del 27

aprile 2006, causa C-441/02 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica federale di Germania) l'impossibilità di adottare un provvedimento di allontanamento di un cittadino comunitario come automatica conseguenza di condanne penali. L'autorità competente dovrà infatti valutare se il comportamento personale del cittadino che abbia subito condanne penali sia tale da costituire una minaccia effettiva per la sicurezza pubblica nel momento in cui decide l'allontanamento;

sottolineato inoltre che sul piano giuridico il cittadino comunitario e quello extracomunitario vengono equiparati, in palese violazione con il diritto comunitario;

richiamata infine la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha ravvisato nella libertà di circolazione un diritto fondamentale, che può essere subordinato solo a condizioni minime, tassativamente indicate dalle fonti comunitarie, e da interpretarsi, in ogni caso, in senso restrittivo, sembrano sussistere le condizioni perché si apra un contenzioso nei confronti dell'Italia in conseguenza dell'approvazione delle norme in esame;

esprime

PARERE CONTRARIO

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini	109
---	-----

*Giovedì 3 luglio 2008. — Presidenza del
presidente Francesco RUTELLI.*

La seduta comincia alle 8.30.

**Audizione del Ministro degli affari esteri,
onorevole Franco Frattini.**

Il Comitato procede all'audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco FRATTINI, il quale svolge una relazione e successivamente risponde alle domande poste dal presidente RUTELLI, dai deputati CICCHITTO, COTA, FIANO e ROSATO e dai senatori ESPOSITO e QUAGLIARIELLO.

La seduta termina alle 9.45.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (III Camera e 3^a Senato)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	3
Incontro informale con il Presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Srgjan Kerim	3

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

SEDE REFERENTE:

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	4
Sulla pubblicità dei lavori	4

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Vincenzo Camporini, in relazione al disegno di legge C. 1366 Governo, approvato dal Senato, « DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica »	14
---	----

COMMISSIONI RIUNITE (V e VI)

SEDE REFERENTE:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
---	----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1386, di conversione del decreto-legge n. 112 del 2008, recante « Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ».	
Audizione di rappresentanti dell'UPI	18
Audizione di rappresentanti di Confcommercio, Confesercenti, Confartigianato, CNA e Casartigiani	18
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL	18
Audizione di rappresentanti di Confindustria	18
Audizione di rappresentanti dell'ANCE	18

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

SEDE REFERENTE:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere C. 528 Vitali, C. 639 Burtone, C. 820 Angela Napoli e C. 1406, approvata, in un testo unificato, dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	19
---	----

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 5, attuativo della direttiva 2003/86/CE, in materia di ricongiungimento familiare. Atto n. 3 (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	27
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere dei deputati Zaccaria e Amici</i>)	29
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Costantini</i>)	31

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1 (<i>Esame e rinvio</i>)	33
---	----

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-00178 Duilio: Risorse umane dell'ISTAT	48
ALLEGATO (<i>Testo della risposta</i>)	54

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/2008: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica C. 1366 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Esame e conclusione – Nulla osta</i>) ..	48
---	----

SEDE REFERENTE:

Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1 (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	51
--	----

VII Cultura, scienza e istruzione**SEDE REFERENTE:**

Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti. C. 808 Angela Napoli, C. 953 Aprea, C. 1199 Frassinetti e C. 1262 De Torre (<i>Esame e rinvio</i>)	55
--	----

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/08: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	65
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	79
---	----

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE CONSULTIVA:**

Decreto-legge 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Esame e rinvio</i>)	80
--	----

Decreto-legge 112/08 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni V e VI) (<i>Esame e rinvio</i>)	84
---	----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	97
---	----

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Decreto-legge 92/08, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	98
--	----

ALLEGATO (<i>Proposta di parere alternativa</i>)	101
--	-----

Decreto-legge 112/08, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite V e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	100
---	-----

XII Affari sociali

SEDE CONSULTIVA:

DL 112/2008: Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1386 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	102
---	-----

AUDIZIONI:

Audizione del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi sugli orientamenti programmatici del Governo in materia di famiglia e di droga (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>)	104
--	-----

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 92/08: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. C. 1366 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni riunite I e II) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	105
ALLEGATO (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Gozi</i>)	108

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Audizione del Ministro degli affari esteri, onorevole Franco Frattini	109
---	-----

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 2,30



16SMC0000260